

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TERAMO

RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI “USI”

2000/2005

**USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI
IN GENERE**

**CAPITOLO I
QUALIFICHE E DENOMINAZIONI**

Scorte vive e morte

Questi termini vengono usati sia nella conduzione dei fondi rustici in affitto, sia nella conduzione dei fondi rustici a mezzadria.

Col termine “scorte vive” si intende il bestiame (bovini, equini, suini, ovini e caprini) esistente nel fondo.

Col termine “scorte morte” s’intendono: il fieno, la paglia, la pula, il letame, nonché l’eventuale parco macchine, esistenti sul fondo.

Sia le scorte vive sia le scorte morte sono considerate pertinenza del fondo.

**CAPITOLO II
CLAUSOLE PRINCIPALI**

- Clausola “**a cancello chiuso**”

Con tale clausola, nella vendita dei fondi rustici, vengono comprese tutte le scorte vive e morte, i frutti pendenti e quanto connesso e attinente alla destinazione del fondo.

-Clausole “ **a fiamma e fuoco**” e “**alla capezza**”

Tali clausole vengono adoperate nelle contrattazioni del bestiame da vita e da macello. Con esse il venditore esclude ogni garanzia e il compratore non può esperire alcuna azione per l’eventuale danno subito.

-Clausole “**sano, sincero, da galantuomo**”

Tali modi di dire indicano che gli animali (bovini ed equini) sono immuni da ogni difetto ed essi, pertanto, vengono venduti con ogni garanzia.

- Clausola “**alla rinfusa**”

E’ una clausola che si adopera nella compravendita di partite di pelli, senza esaminare la merce pezzo per pezzo; in questo caso però è ammesso uno scarto fino ad un massimo dell’otto per cento.

- Clausola “**a campo**”

Con tale clausola si intende la vendita di tutto il prodotto esistente nel terreno.

- “**Caparra**”

Nelle contrattazioni aventi per oggetto i fondi rustici, gli immobili urbani e i prodotti della zootecnia e dell’agricoltura, viene normalmente corrisposta una caparra. Esegendosi il contratto, essa serve come principio di pagamento.

- Clausole “**franco magazzino venditore**”, “**franco magazzino compratore**”

Se la merce viene venduta “franco magazzino venditore”, il compratore deve provvedere, a sue spese e con propri mezzi, al ritiro della merce stessa nel deposito, magazzino, ecc. del venditore. Se la merce viene venduta “franco magazzino compratore” è il venditore che deve provvedere, con propri mezzi, alla consegna nel magazzino del compratore.

-Clausola “**salvo approvazione della casa**”

Nella compravendita di tessuti di cotone, il contratto è soggetto a conferma da parte del venditore. Tale conferma deve pervenire all'acquirente entro dieci giorni dalla firma della commissione.

- Clausola “**su denominazione**”

Tale clausola si adopera nella contrattazione dei cereali; in questo caso il cereale, oltre che della specie contrattata, deve essere di buona qualità, sano, secco, mercantile e senza alcuna traccia di carbonchio.

- Clausola “**salvo visita**”

Tale clausola sta ad indicare che il compratore si riserva di verificare l'intera merce, per constatare “de visu” la qualità e la specificità convenuta.

- Clausola “**consegna ripartita**”

In caso di consegna “ripartita”, l'epoca e la quantità dei singoli prelievi devono essere determinate prima dalle parti.

- Clausola “**tentata vendita**”

Per tentata vendita, s'intendono le forniture effettuate di volta in volta secondo le necessità dei clienti, in esecuzione e anche di inesistenza di un precedente contratto di somministrazione.

- Clausola “**alberi in piedi**”

Il contratto concluso con tale clausola ha per oggetto alberi non ancora abbattuti; le spese di atterramento sono a carico del compratore.

- Clausola “**a ripasso**”

Tale clausola è usata nelle contrattazioni delle carni preparate.
Per essa s'intende una dilazione di pagamento da 10 a 15 giorni.

- Clausola “**visto e piaciuto**”

Tale clausola è usata nelle contrattazioni degli autoveicoli e trattori usati. Con essa viene esclusa ogni azione del compratore per eventuali danni, con salvezza di eventuali vizi non riconoscibili in quanto occulti.

CAPITOLO III NORME SULLA MEDIAZIONE

1. **Diritto alla provvigione**

Il Mediatore ha diritto alla provvigione solo quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

Il diritto alla provvigione, per la conclusione di affari in materia di immobili o aziende, spetta solo ai mediatori iscritti nell'apposito ruolo professionale.

La semplice segnalazione dell'affare basta a far sorgere il diritto alla provvigione, salvo diverso impegno preventivamente preso dalle parti interessate. A chi segnala un possibile affare ad altra persona senza poi intervenire per l'avvicinamento delle parti contraenti o nella contrattazione dell'affare medesimo, spetta una quota di provvigione, salvo diverso accordo preventivamente preso con l'intermediario che ha fatto concludere il contratto ed al quale è stata fatta la segnalazione.

2. **Pagamento della Provvigione**

La provvigione va pagata subito dopo la conclusione dell'affare.

L'affare si intende concluso con la prestazione del consenso delle parti, quando si tratta di contratto verbale; con la sottoscrizione dell'atto, quando la legge richiede l'atto scritto.

L'affare si considera anche concluso con la firma del preliminare o compromesso, ovvero con lo scambio delle lettere impegnative.

3. Misura e ripartizione della provvigione

Le provvigioni dovute ai mediatori, in provincia di Teramo, sono quelle riportate nel successivo Capitolo IV.

4. Provvigione pagata pro quota da un solo contraente.

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la mediazione stessa. In tal caso il mediatore riceve la quota di provvigione dalla parte che ha richiesto o accettato la sua opera.

5. Rimborso delle Spese

La provvigione è comprensiva di ogni spesa eventualmente sostenuta dal mediatore per far concludere il contratto. Salvo patto contrario, anche se l'affare non viene concluso al mediatore è dovuto il rimborso delle spese documentate sostenute dietro incarico espressamente dato.

6. Pluralità di mediatori

Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, è dovuta dai contraenti una sola provvigione da ripartire secondo quote, pure disuguali, anche se le prestazioni fornite dai singoli si siano verificate in tempi e luoghi diversi e sempre che l'opera di ognuno abbia contribuito alla conclusione del contratto. La misura di ciascuna quota va rapportata alla entità ed alla importanza dell'opera prestata da ciascun mediatore intervenuto.

7. Controversie tra contraenti – Diritto alla provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se sorgono contestazioni fra le parti in sede di esecuzione del contratto, o se questo non viene eseguito da alcuna di esse, o se il contratto viene risolto o annullato successivamente alla conclusione. Tuttavia il mediatore rimane obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di appianare ogni contrasto che possa sorgere tra le parti in sede di esecuzione o di ulteriori perfezionamenti del contratto.

CAPITOLO IV PROVVIGIONI

Beni Immobili

1. Compravendita e permuta Immobiliare.

Nella compravendita di immobili urbani, e più in generale di edifici, o aree fabbricabili, al mediatore compete una provvigione da ciascuna delle parti (compratore e venditore), sul prezzo convenuto, salvo patto contrario, in funzione dell'opera prestata, fino al 3%.

In caso di permuta immobiliare il mediatore ha diritto alla provvigione, sull'immobile di maggior valore, in funzione dell'opera prestata, fino al 3% per contraente.

2. Locazione di immobili urbani

Nella locazione di appartamenti vuoti o ammobiliati, ed in genere di immobili anche ad uso diverso dall'abitazione, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, esclusivamente sull'importo del canone del primo anno, nelle seguenti misure:

dall'inquilino: una cifra corrispondente ad una mensilità

dal locatore: una cifra corrispondente ad una mensilità

Nella locazione di appartamento ammobiliato per uso villeggiatura, nei comuni della Provincia di Teramo, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, sull'intero importo dell'affitto, nelle seguenti misure:

dall'inquilino: 10%

dal locatore: 10%

3. Compravendita di aziende industriali e commerciali.

Nel caso di cessione o di rilevamento, anche a mezzo di quote sociali, di aziende industriali, commerciali, artigiane ecc... la provvigione spettante al mediatore da ciascuna delle parti, salvo patto contrario, in funzione dell'opera prestata, è fino al 3% sul prezzo convenuto.

Nel caso di permutate aziendali la provvigione spettante al mediatore da ciascuna delle parti è, salvo patto contrario, in funzione dell'opera prestata, fino al 3%, sul lotto di maggior valore.

4. Fondi rustici

Nella compravendita di fondi rustici la provvigione del mediatore a carico di ciascuna delle parti è, salvo patto contrario, in funzione dell'opera prestata, fino al 3% sul prezzo convenuto.

Prodotti della Zootecnia

1. Bestiame

Salvo patto contrario, nei contratti di compravendita di bestiame (bovini, equini, suini grassi, ovini adulti, agnelli) la provvigione spettante al mediatore è del 4% sul prezzo convenuto, ripartita a metà tra compratore e venditore.

Prodotti dell'agricoltura

1. Prodotti dell'agricoltura in genere

Salvo patto contrario, nei contratti di compravendita di prodotti dell'agricoltura in genere la provvigione del mediatore è del 4% sul prezzo convenuto, ripartita a metà tra compratore e venditore.

2. Uve

Salvo patto contrario, nei contratti di compravendita di uve la provvigione del mediatore è del 2% sul prezzo convenuto a carico del compratore.

Prodotti dell'industria alimentare

1. Farina, semola e sottoprodotti della macinazione

Salvo patto contrario, la provvigione spettante al mediatore nelle contrattazioni della farina, semola e sottoprodotti della macinazione è del 4% sul prezzo, ripartita a metà tra compratore e venditore.

Prodotti della industria meccanica

1. Autoveicoli, trattori ed altre macchine in genere

Salvo patto contrario, nei contratti di compravendita di autoveicoli, trattori ed altre macchine in genere la provvigione spettante al mediatore è del 4% sul prezzo convenuto, ripartita a metà tra compratore e venditore.

Prodotti vari

Salvo patto contrario, nei contratti di compravendita di altre merci in genere la provvigione spettante al mediatore è del 4% sul prezzo convenuto, ripartita a metà tra compratore e venditore.

CAPITOLO V
TERMINI
Non sono stati accertati usi

CAPITOLO VI
CONTRATTI IN FIERA E BORSA MERCI
Non sono stati accertati usi

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI
DIVISIONE DEL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA COLONICA

Non sono stati accertati usi.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE
DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO I
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

1. Compromesso

Nella compravendita degli immobili urbani, normalmente, prima dell'atto definitivo viene stipulata una scrittura privata (denominata "Compromesso" o "Contratto preliminare di vendita") in duplice copia con la quale le parti definiscono le reciproche obbligazioni.

Nel compromesso viene:

- dettagliatamente specificato il numero dei vani e degli accessori,
- concordato il termine ultimo per la stipula dell'atto pubblico;
- scelto il notaio rogante (la scelta di quest'ultimo spetta all'acquirente se non è stabilito altrimenti).

2. Caparra

Alla stipula del compromesso viene versata al venditore una caparra la cui misura viene stabilita di volta in volta in misura non inferiore al 10% del prezzo pattuito.

3. Garanzia

Il venditore, di solito, non garantisce la disponibilità dell'appartamento se questo è occupato da un inquilino.

4. Consegna e pagamento

L'immissione nel possesso e le modalità di pagamento vengono specificate nel compromesso.

Di solito il possesso immediato, prima dell'atto pubblico, viene dato dietro corresponsione di un anticipo, che, generalmente, supera la metà del prezzo pattuito.

5. Unità base di contrattazione

Gli immobili si contrattano a metri quadrati di superficie lorda.

La superficie lorda comprende i muri esterni ed i tramezzi per intero e quelli di confine per metà, nonché la quota proporzionale delle parti comuni della costruzione.

I balconi vengono computati per un terzo della loro superficie, salvo diversa pattuizione.

Le terrazze, se ampie, vengono computate per un quarto della loro superficie; le verande coperte sono valutate per due terzi, salvo diversa pattuizione.

La compravendita viene effettuata a corpo e non a misura (Mq).

6. Autorimessa

Nella compravendita degli appartamenti il locale destinato ad autorimessa si computa a parte e viene pagato a metri quadrati.

7. Mediazione

Gli usi ricorrenti per l'attività di mediazione nella compravendita di immobili urbani sono quelli enunciati al Titolo I (capitolo III e IV).

CAPITOLO II LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

1. Forma del contratto

I contratti di locazione di immobili urbani vengono, di solito, stipulati per iscritto, salvo quelli che hanno per oggetto camere o appartamenti ammobiliati che di norma vengono stipulati verbalmente

2. Durata del contratto

La durata della locazione è:

- a) almeno di quattro anni per gli immobili urbani ad uso di abitazione ;
- b) almeno di sei anni per gli immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione;
- c) di un mese o due, o per l'intera stagione per le camere o appartamenti ammobiliati siti in località di villeggiatura marine o montane;

3. Sublocazione

La sublocazione totale dell'immobile è vietata. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore.

4. Consegna

La consegna avviene con il rilascio della chiave al locatario. Il proprietario ha l'obbligo di ripulire i locali e di metterli in buone condizioni locative ed igieniche, a propria completa spesa.

5. Pagamento dei canoni

Il canone locativo viene pagato anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese, secondo le modalità previste nel contratto.

6. Garanzia

Talora le parti prevedono un deposito cauzionale che non può essere utilizzato per il pagamento dei canoni di locazione, ma deve restare intatto fino alla restituzione dell'immobile. Il deposito cauzionale produce interessi, da liquidarsi anno per anno, al tasso convenzionale praticato dall'istituto di credito concordato tra le parti per il deposito della somma ovvero, in mancanza, al tasso legale.

Detto deposito potrà essere imputato al risarcimento di eventuali danni che si constateranno al termine della locazione ed alle spese relative ad eventuali inadempienze al contratto o agli usi, poste in essere dal conduttore.

7. Disdetta

La disdetta deve essere data nel termine di tre mesi prima della scadenza, nei contratti annuali o poliennali assoggettati a tacita riconduzione.

8. Risoluzione del contratto

Oltre che per i motivi previsti dalle leggi vigenti, il contratto di locazione può essere risolto in caso di trasferimento, per ragioni d'ufficio, ad altra sede dell'inquilino.

8. Mediazione

Gli usi ricorrenti per l'attività di mediazione nella locazione di immobili urbani sono quelli enunciati al Titolo I (capitolo III e IV).

TITOLO IV Compravendita , affitto e conduzione di fondi rustici

CAPITOLO I

Compravendita di fondi rustici

1) Forma del contratto

I contratti sono stipulati in forma scritta. Sul compromesso vengono concordati il giorno per la stipula dell'atto pubblico e la scelta del notaio rogante; questa spetta all'acquirente se non è stato stabilito altrimenti.

Nello stesso compromesso viene, di solito, convenuta una penale , che normalmente è di un terzo del prezzo convenuto, a titolo liberatorio di ogni altro risarcimento.

2) Modi di misurazione

Normalmente le contrattazioni dei fondi rustici vengono concluse in relazione all'ettaraggio; talvolta viene specificata anche la corrispondente misura locale "a tomolata"(tomolata corrispondente a mq.4.032).

La vendita può inoltre avvenire "a corpo" o a "misura". In quest'ultimo caso le spese di misurazione, di solito, sono a carico di entrambe le parti.

3) Forma di vendita

La vendita può avvenire con le forme "cancello aperto" o a "cancello chiuso"; in quest'ultimo caso la vendita comprende le scorte vive morte, i frutti pendenti e tutto quanto è connesso e attinente alla destinazione del fondo.

4)Consegna e pagamento

L'immissione nel possesso e le modalità di pagamento vengono specificate nel compromesso. Di solito il possesso immediato, prima dell'atto pubblico, viene dato dietro corresponsione di un congruo anticipo sulla somma stabilita.

5)Mediazione

Nelle contrattazioni dei fondi rustici interviene generalmente il mediatore, il cui compenso è dell'uno per cento per intero da ciascuna delle parti.

CAPITOLO II Conduzione di fondi rustici in affitto

1)Forma del contratto

I contratti di regola sono stipulati per iscritto e con l'intervento delle Organizzazioni professionali agricole di categoria. Solo per i contratti di poca importanza si usa la forma orale. Generalmente la locazione è dalle parti pattuita a corpo.

2)Onere delle spese contrattuali e modalità

Le spese contrattuali vengono normalmente divise a metà tra le parti, salvo diversa pattuizione. Quando il canone viene pagato in natura, i prodotti vanno consegnati al domicilio del locatore. Non viene richiesto il pagamento di cauzione.

3)Durata del contratto

I contratti di affitto in deroga con la partecipazione delle Organizzazioni agricole di categoria hanno durata varia: uno, tre, cinque, nove anni.

4)Decorrenza del contratto

Il contratto, se non pattuito altrimenti, ha inizio con l'annata agraria: 11 novembre – 10 novembre.

5)Colture ed allevamenti

Il conduttore è tenuto ad organizzare razionali coltivazioni ai fini della migliore produzione, osservando le norme della buona tecnica agraria e a usare il fondo locato con ogni cura e con la diligenza del buon padre di famiglia. I lavori di miglioria, addizioni e trasformazioni sono subordinati di norma alla preventiva autorizzazione del concedente e le spese sono concordate tra le parti. Il conduttore non può abbattere, sostituire, innestare piante da frutto senza il consenso del locatore. La superficie da coltivarsi a prato varia a seconda dell'estensione del fondo e dei capi di bestiame, e soprattutto in relazione alla rotazione esistente al momento dell'affitto, la quale va mantenuta.

6)Fabbricati – Manutenzione

Le riparazioni ordinarie di fabbricati rurali sono a carico dell'affittuario, che è tenuto alla manutenzione degli stessi, quelle straordinarie a carico del locatore.

7)Eccedenze e diminuzioni delle scorte vive e morte

Le piante morte o abbattute da agenti atmosferici devono essere portate dal conduttore al domicilio del locatore, purchè le distanze non siano notevoli. Per le eventuali sostituzioni di esse, le spese vengono ripartite a seconda delle convenzioni fra le parti. Generalmente le piante abbattute da agenti atmosferici non possono essere utilizzate dal conduttore. Questi ha diritto alla "frasca". Per le utilizzazioni di dette piante a scopo di manutenzione o riparazione di attrezzi inerenti alla conduzione, valgono gli accordi tra le parti.

8) Tasse e imposte

Le tasse che colpiscono direttamente il fondo vanno pagate dal proprietario, le altre dall'affittuario.

9)Epoca del pagamento dell'affitto

Non esiste uso conforme. Il pagamento in denaro va ordinariamente effettuato anticipatamente o per l'intero periodo o per annualità o per semestre. Il canone in natura viene corrisposto all'epoca del raccolto.

10)Termini per la disdetta

Salvo che non sia pattuito altrimenti, la disdetta deve essere data almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

11)Modi per il rilascio del fondo

Il fondo va rilasciato alla scadenza del contratto d'affitto nello stesso stato in cui il fondo si trovava al tempo della consegna.

12)Ultimo anno di locazione e riconsegna

L'affittuario di regola si impegna a rilasciare nello stato originario, i fabbricati colonici ed il terreno, a mano a mano che vengono raccolti i prodotti., Il fondo va riconsegnato nelle stesse

condizioni di rotazione di colture in cui si trovava al momento della consegna all'affittuario, tenuto conto degli effetti del decorso del tempo.

13) Mediazione

Generalmente fra le parti contraenti non interviene il mediatore.

CAPITOLO III Condizione di fondi rustici a mezzadria

Mezzadria Tipica

1) Modalità

Va premesso che tale tipo di conduzione riguarda solo la possibile proroga di contratti precedenti alla legge abolitiva dell'istituto.

Il contratto normalmente contiene, innanzitutto, la descrizione del fondo, della casa colonica e degli annessi, nonché la specificazione della quota di riparto dei prodotti e degli utili dovuti al proprietario e al numero dei componenti la famiglia mezzadrile.

Il mezzadro provvede ad integrare l'eventuale mancanza di forza lavorativa con l'assunzione di mano d'opera che avviene a sua cura e spese.

2) Rapporti e obblighi

Le scorte vive e morte sono conferite a metà dal concedente e a metà dal mezzadro. Le scorte così conferite costituiscono pertinenze del fondo.

Per la manutenzione degli attrezzi agricoli conferiti dal mezzadro, il proprietario corrisponde un canone annuo in relazione all'estensione del fondo (per ettaro).

Il mezzadro è tenuto alla sorveglianza dei terreni boschivi, degli alberi di alto fusto e a produzione legnosa, e a provvedere alla loro manutenzione con le razionali potature. Il legname derivante dalla potatura va diviso in parti uguali. Le piante morte sono di proprietà del concedente, al mezzadro spetta la "frasca" se egli provvede all'abbattimento. Il mezzadro normalmente porta con sé, secondo il terreno e la situazione di famiglia, gli attrezzi manuali occorrenti per la coltura (carro, aratro, falciatrice, seminatrice ecc..)Il mezzadro concorre alla sostituzione delle piante morte e deperite mediante la prestazione gratuita della sua opera.

3) Industria sussidiaria

Tranne che per gli animali di corte (polli, conigli, oche) per cui intervengono patti individuali fra concedente e mezzadro circa il numero di capi da allevare e da consegnare al concedente, tutti gli altri capi di bestiame vanno divisi a metà fra il mezzadro e il proprietario compresi i tacchini. Il grano e la granella ricavati dalla spigolatura spettano a chi li raccoglie.

4) Ripartizione di spese tra i contraenti

Tutte le spese per l'acquisto di sementi, concimi, foraggi e mangimi in genere, per castratura, monta e cura del bestiame, quelle per la riparazione delle macchine da chiunque fornite, quelle per la trebbiatura, aratura e innesti, sono ripartite a metà fra mezzadro e proprietario. Gli innesti delle viti sono però a totale carico del proprietario.

I lavori eseguiti con mezzi meccanici sono a carico per i due terzi del mezzadro e per un terzo del concedente.

5) Modalità e termini della disdetta

Oltre che nei casi previsti dal c.c. può farsi luogo a scioglimento del contratto in caso di mancanza di forza lavorativa. Per lo scioglimento del contratto è necessaria l'intimazione della disdetta da darsi entro il 30 novembre dell'annata agraria in corso.

6) Spese contrattuali e di disdetta

Le spese contrattuali sono ripartite a metà, le spese per la disdetta sono a carico di chi la intima.

7) Riconsegna del fondo

Non vigono usi diversi da quelli contemplati nei capitoli.

8) Rapporti fra mezzadro e proprietario

Le potature per i prodotti dell'ultima annata agraria vengono eseguite dal colono uscente. La zappatura del canneto e la semina delle erbe spettano al colono .

9) Uso del bestiame da parte del colono uscente

Il mezzadro uscente dispone del bestiame sino all'atto del trapasso, che deve avvenire non oltre il 15 luglio nella zona litoranea e collinare e non oltre il 15 agosto nella zona montana.

10) Mediazione

Non è richiesta la mediazione per la stipulazione del contratto.

11) Efficacia degli usi

In relazione all'abolizione della mezzadria tipica (articolo 2141 e segg. c.c.) ad opera della legge 17/09/64 n.756 e della legge 3/05/82 n.203, le consuetudini di cui al presente capitolo si osservano solo in quanto non in contrasto con le disposizioni delle predette leggi e semprechè vengano richiamate dai contraenti.

CAPITOLO IV

Condizione a colonia parziaria o in compartecipazione

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO V

Condizione a colonia migliorata

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO VI

Condizione in enfiteusi

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO VII

Altre forme di conduzione

Non sono stati accertati usi

TITOLO V
COMPRAVENDITA DEI PRODOTTI
CAPITOLO I
PRODOTTI DELLA ZOOTECCIA

a) Contrattazioni del bestiame: Bovini, equini, suini e ovini

Forma del contratto.

1. La forma del contratto è di solito verbale, solo eccezionalmente è scritta.

Quando il contratto si stipula verbalmente, la sua conclusione viene, talora, accompagnata da frasi convenzionali quali “resta fatto” combinato” e simili.

Quando il contratto si stipula per iscritto, non si adopera un modulo o un formulario apposito ma si scrivono le condizioni contrattuali che le parti accettano con l'apposizione delle firme.

Luogo di conclusione del contratto.

2. Il contratto viene stipulato nei pubblici mercati e in stalla.

Oggetto del contratto.

3. Gli animali si contrattano a seconda della loro attitudine:

- a) attitudine predominante alla produzione della carne (animali da macello);
- b) attitudine predominante alla produzione del latte, alla riproduzione o da lavoro (animali da vita).

Animali da macello.

4. I bovini, gli equini ed i suini da macello si contrattano indifferentemente per capo, a peso vivo a peso morto; gli ovini per capo o anche per gruppo.

Peso.

5. Il bestiame da macello si contratta tanto a peso vivo netto o lordo, quanto a peso morto ovvero anche a vista.

Il peso netto vivo, per i bovini, risulta dalla pesatura dell'animale sottoposto ad un digiuno di almeno 12 ore.

Il peso netto morto risulta:

- a) Per i bovini dal peso dei quattro quarti che costituiscono il tronco dell'animale, escludendo dalla pesatura la testa, la pelle, i visceri toraco-addominali col sego che li avvolge e la parte inferiore del carpo (vulgo ginocchio) e dal garretto in giù.
- b). Per i suini, dal peso dell'animale dissanguato e depilato, a cui si tolgono i visceri toraco-addominali, la lingua, il cervello.
- c). Per gli equini come per i bovini in genere;
- d). Per gli ovini e caprini adulti si escludono la pelle, lo stomaco e gli intestini.

Gli agnelli e i capretti vengono pesati freddi, esclusi la pelle, lo stomaco e l'intestino.

Garanzia.

6. Per il bestiame da macello deve essere garantita sempre la commestibilità della carne. Se, quindi, nella macellazione l'ispettore sanitario riscontri nell'animale qualche difetto o malattia, per cui la carne non possa essere data al pubblico consumo, oppure debba essere destinata alla bassa macelleria, il venditore è tenuto a rimborsare al compratore la somma versata o la differenza relativa alla qualità a meno che non sia diversamente pattuito fra le parti, le quali mediante l'uso di espressioni particolari: “vendo per la capezza” oppure a “fiamma e fuoco” o ancora “per la corda”, “crepi e scoppi”, “come sta”, “non garantisco fuori dalla mia stalla” escludono qualunque garanzia per vizi occulti e palesi.

Durata della garanzia.

7. L'inizio della garanzia decorre, per gli animali da macello, dal giorno della consegna, salvo diverso accordo, ed ha la durata massima di tre giorni.

Riconoscimento dell'animale macellato.

8. L'animale macellato ha come elementi di riconoscimento : il fusello, le corna, la pelle, le zampe e il marchio auricolare.

Fa fede dell'identificazione dell'animale, qualora la metodologia della macellazione sia completata nei pubblici macelli, la dichiarazione del veterinario direttore del macello, oppure la pelle attaccata al collo con il marchio auricolare, limitatamente ai tempi di raffreddamento.

Azione redibitoria.

9. L'azione redibitoria, per il bestiame da macello, è esperibile, nei termini previsti, solo per malattie che impediscono l'uso alimentare della carne o ne diminuiscono il valore commerciale secondo le disposizioni sanitarie vigenti.

Bestiame da vita.

10. Gli animali da lavoro si contrattano generalmente per capo; i vitelli da allevamento o da ingrasso, per lo più a capo, ma anche a peso; le vacche da latte e le vitelle da allevamento per capo o a peso; gli equini da riproduzione e da ingrasso, per capo; gli ovini per capo e anche per gruppo; i suini da allevamento per capo, per gruppo o a peso.

Peso.

11. Per il bestiame da vita venduto a peso, il peso netto vivo viene calcolato nei modi seguenti:

- a) i bovini adulti, si pesano digiuni e comunque non prima di dodici ore dal pasto; in caso diverso viene praticato uno sconto sul peso lordo a seconda delle condizioni in cui viene presentato l'animale;
- b) i vitelli da latte si pesano digiuni, non prima comunque di sei ore dal pasto;
- c) i suini si pesano digiuni e comunque non prima di sei ore dal pasto.

Garanzia.

12. Il bestiame può essere venduto con o senza garanzia.

La garanzia viene di solito espressa mediante formule particolari quali: "sano", "sano e sincero", "sano e da galantuomo".

Con la parola "sano" si intende l'animale immune da malattie in atto.

Con "sano e sincero" si intende che l'animale è esente da malattie in atto o da malattie occulte, ed inoltre che non è soggetto a vizi o difetti che possano compromettere la sicurezza di chi deve usarlo.

Con la formula "sano e da galantuomo" si suole intendere che l'animale è esente da quei vizi e difetti che potrebbero essere occultati ad arte, in modo che se il compratore li avesse conosciuti o non avrebbe comprato l'animale o avrebbe offerto un prezzo minore.

Se, invece, il venditore usa parole quali: "per la capezza", "a fuoco e fiamma", "per la corda", "crepi e scoppi" il compratore assume su di sé il rischio degli eventuali difetti e vizi dell'animale acquistato.

Decorrenza della garanzia.

13. L'inizio della garanzia decorre dal giorno successivo a quello dell'avvenuta consegna dell'animale, salvo diverso accordo.

Durata della garanzia.

1) **Bovini:** si garantiscono usualmente per otto giorni;

2) **Equini:** a) Per gli stalloni da riproduzione e le cavalle fattrici si garantisce la durata di otto giorni l'idoneità all'uso cui sono destinati, cioè alla riproduzione. Per stalloni da allevamento e cavalle fattrici si intendono i soggetti che abbiano compiuto almeno il 36 mese di età.

b)I puledri da uno a due anni si garantiscono solo sani per la durata di otto giorni. Quelli minori di un anno non si garantiscono.

c)Gli asini si garantiscono, generalmente, per otto giorni.

d) Gli ibridi hanno la stessa garanzia dei cavalli ma si garantiscono anche buoni e sinceri nello spostamento del peso, e ciò per un periodo di otto giorni.

3)Suini: i suini da allevamento si garantiscono, generalmente, per otto giorni;

4) Ovini: gli ovini da allevamento si garantiscono per otto giorni e che “mangino bene entro” gli otto giorni.

Per vizi occulti o per malattie in incubazione all’atto della conclusione del contratto si applica l’art.1495 cod.civ., secondo cui il termine di otto giorni per la denuncia decorre dal momento della scoperta dei vizi stessi.

Garanzie convenzionali.

14. Le parti possono stipulare accordi, scritti o verbali, che in deroga alla garanzia legale e consuetudinaria, sono diretti a garantire vizi e difetti dell’animale, specie se quest’ultimo è destinato a svolgere specifici lavori, non previsti dalla garanzia consuetudinaria o sia pure previsti per una durata diversa da quella stabilita per la garanzia consuetudinaria .

Azione redibitoria.

15. Il vizio o la malattia debbono essere denunciati non appena riscontrati, in ogni caso non oltre i termini consuetudinari o legali di garanzia. Nella denuncia si deve indicare l’epoca precisa in cui si è manifestata la malattia o il difetto e l’entità dello stesso, unendo il certificato del veterinario quando trattasi di malattia. E’ anche uso di fermare il deposito o la caparra, se sono stati effettuati, o di riportare gli animali al luogo di vendita; queste forme equivalgono alla denuncia del vizio o difetto o della malattia.

La denuncia può essere fatta o per iscritto (telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) o anche a voce alla presenza di testimoni.

Malattie, vizi e difetti dell’animale.

16. Le malattie, i difetti e i vizi che danno luogo all’azione redibitoria, purchè denunciati con le modalità prescritte, sono:

1) Bovini

Tosse cronica, lesioni respiratorie croniche, anche parassitarie, ma non infettive

Coliche intestinali intermittenti (egagropili ecc.), enterite cronica, meteorismo cronico (mangiare l’aria, pipare);

Prolasso del retto;

Ematuria (pisciasangue);

Prolasso della vagina e dell’utero (mostrare la madre, smadrare, speciale) tranne il periodo che precede o segue di quindici giorni il parto, nel qual caso dovrà essere prolungato il periodo di garanzia;

Lesioni ghiandolari mammarie croniche

Vizio di non lasciarsi mungere, vizio di popparsi

Sublussazione della rotula (crampo)

Vizi d’animo (cozzare, dare di corna, calciare)

Ninfa mania (vacca torizza)

Tubercolosi bovina

Reumatismo cronico, zoppia occulta intermittente

Reticolite, diaframmite, pericardite, miocardite traumatica (corpo estraneo)

Calcoli renali, vescicali, uretrali (mal della pietra)

Sterilità da affezioni croniche degli organi genitali

Affezioni cerebrali croniche (vertigine, capogiro), cenuro cerebrale (capostorno, pazzia), epilessia

Funzionamento irregolare dei capezzoli a vista

Ernie

Prognatismo, criptorchidismo, onfaloflebiti.

2) Equini

Ernie
Prognatismo, criptorchidismo
Corneggio (sibili, rantolo)
Ticchio di appoggio (senza logoramento dei denti), ticchio all'aria
Vizio di mordere. vizio di calciare, ombrosità
Bolsaggine
Idrocefalo (capostorno cronico essenziale), vertigine
Epilessia (mal caduco)
Colica ricorrente
Reumatismo cronico (doglia vecchia, zoppia cronica intermittente)
Ematuria (mioglobinuria), cancro del fegato

3) Suini

Idatidosi cisticercosi (panicatura)
Lesioni croniche dell'apparato respiratorio

4) Ovini

Distomatosi epatica (cachessia acquosa, mal del verme)
Cenuro cerebrale (vertigine, capogiro)

Esercizio dell'azione redibitoria.

17. Quando uno o più animali si ammalano durante il periodo di garanzia, il compratore deve avvisare immediatamente il venditore, chiamare subito il veterinario e prestare le cure da questi suggerite, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Appena ricevuta la denuncia, secondo le modalità previste, della malattia, vizio o difetto, il venditore deve procedere o far procedere alla verifica e, in caso di malattia acuta, alla cura a proprie spese.

Se il venditore non risponde o non si presenta o non dispone che altri procedano alla verifica del difetto, significa che egli riconosce ed accetta quanto è stato disposto dal compratore nei riguardi sia della diagnosi che della cura.

Verifica dei vizi.

18. La verifica dei vizi e dei difetti avviene nella stalla del compratore con la visita di un veterinario di fiducia di ambo le parti, o dei due veterinari nominati dalle parti stesse, le quali, in caso di mancato accordo, si rimettono al giudizio definitivo di un veterinario periziere.

Se il contratto si risolve il venditore è tenuto a ritirare l'animale nella stalla del compratore.

Responsabilità del venditore.

19. Il venditore, a sua richiesta, ha diritto che l'animale contestato venga riportato nel luogo di vendita. Tale richiesta significa che il venditore riconosce il vizio o difetto o malattia e che è disposto a riprendersi, senza ulteriori accertamenti, l'animale. In tal caso saranno a carico del venditore i danni derivanti all'animale dal viaggio effettuato, a meno che non siano da attribuire a negligenza o colpa del compratore.

Se non si prova che il venditore fosse a conoscenza della malattia o difetto o vizio che ha determinato la riconsegna dell'animale contestato, egli sarà tenuto alla restituzione della somma data in pagamento o in acconto. Se, invece, si prova che il venditore fosse a conoscenza della malattia, del difetto o del vizio preesistenti alla conclusione del contratto, egli dovrà corrispondere al compratore il prezzo di acquisto o l'acconto, oltre alle spese subite e agli eventuali danni.

Responsabilità del compratore.

20. Avvenuta la contestazione, l'animale non può essere rimandato né rimosso senza l'assenso del venditore. In caso contrario il compratore perde ogni diritto. Il compratore non può assoggettare l'animale al lavoro, dopo averlo contestato, senza il consenso del venditore, pena la decadenza della garanzia.

Non è, senza il consenso del venditore, possibile assoggettare l'animale ad operazioni non curative, né fare la cosiddetta toilette, compresa l'amputazione della coda, l'amputazione delle corna ed il taglio dei crini, né modificare i sistemi di ferratura.

Se l'animale è dimagrito a causa di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze o per impiego non conforme alle sue attitudini o destinazione, il compratore perde i suoi diritti di rivalsa.

Morte dell'animale.

21. Se l'animale ammalato muore entro il periodo di garanzia, in conseguenza dei vizi o difetti garantiti, il danno è tutto a carico del venditore; quando, invece, sia provato che le cause della morte non preesistevano alla vendita o furono accidentali allora il danno è del compratore. Nel caso in cui non sia possibile stabilire a che spetti la responsabilità della morte, è anche uso dividere il danno.

Il compratore dovrà comunicare per telegramma o a mezzo fax, la morte dell'animale e, salvo disposizioni contrarie dell'autorità sanitaria, non potrà permettere l'uso delle carni o la distruzione della carcassa. affinché il venditore possa, nelle 48 ore successive, procedere con l'assistenza di un sanitario al riconoscimento dell'animale ed all'accertamento delle cause di morte: Scaduto tale termine l'animale potrà essere esitato o distrutto.

Se l'animale muore entro le 24 ore dalla consegna si presume che la morte esclusi i casi accidentali sia avvenuta per malattia preesistente alla vendita; il venditore deve restituire il prezzo al compratore e, se conosceva il vizio o la malattia dell'animale, risarcire anche il danno subito, purchè non si provi che l'animale sia morto in conseguenza di incuria o mancanza da parte del compratore.

Vendita o permuta di più animali.

22. Se l'oggetto del contratto di vendita o di permuta è costituito da più animali e si constata una malattia o vizio redibitore in un solo animale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Se, però, l'animale non è affetto da una malattia contagiosa, il compratore ha facoltà di restituire i soli animali difettosi o malati facendo stabilire il prezzo dai periti, a meno che detto prezzo non sia stato preventivamente fissato per ogni capo.

La vaccina venduta con il vitello poppante deve essere restituita, salvo accordo delle parti, con il vitello.

Garanzia per la gravidanza.

23. Se una vaccina è stata garantita gravida e si constata che non lo è, il contratto si scioglie e il prezzo pagato deve essere restituito. Si usa anche stabilire un deposito che rappresenta una liquidazione a forfait, rispettivamente a favore del venditore o del compratore, in caso di constatata o mancata gravidanza.

E' anche uso di convenire un adeguato abbuono del prezzo. La durata della garanzia per la gravidanza sarà di otto giorni per le vaccine gravide da sei mesi e oltre. Per quelle garantite gravide in periodi minori, la garanzia si protrarrà fino all'epoca del possibile accertamento clinico, anche attraverso l'esplorazione rettale.

Se nel contratto viene indicato il termine nel quale la vacca si sgraverà, è tollerato l'anticipo di 30 giorni ed il ritardo di 30 giorni; oltre i termini predetti si passa ad una riduzione del prezzo o il mantenimento della vacca passa a carico del venditore.

L'aborto, il feto morto e le loro conseguenze sono a carico del compratore salvo che essi non siano dovuti a cause preesistenti alla conclusione del contratto

Garanzia per la produzione del latte.

24. Il compratore di una vaccina garantita come lattifera, riscontrando che, nel termine di otto giorni, essa non dà latte o dà latte in misura inferiore a quella garantita, ha diritto a restituire l'animale ed a riavere il prezzo pagato.

Parimenti il compratore ha diritto di restituire la vaccina garantita fresca di latte con il vitello poppante, quando dimostri che il vitello non è suo; si potrebbe, anche pervenire ad un congruo abbuono sul prezzo.

Pagamento.

25. Il pagamento si effettua ,generalmente,in contanti per gli animali da macello; parte in contanti e parte a respiro per gli altri animali.Spesso il compratore paga una parte delle somma all'atto dell'acquisto e rimette il pagamento della somma residua alla scadenza della garanzia generica.

Caparra.

26. La caparra non viene,di solito, corrisposta.

Nelle ipotesi in cui essa venga versata, la sua entità varia a seconda del valore dell'animale ed è in genere non inferiore al 10% di detto valore.

Deposito.

27. Talvolta è in uso il deposito .Esso viene ,di solito,effettuato : a) quando si garantisce la gravidanza; b)quando il venditore asserisce che un eccepito difetto palese non è un difetto; c)quando vi è il fondato sospetto che gli animali venduti possano essere affetti da vizi redibitori,etc.

Mediazione.

28.L'intervento del mediatore non è di norma richiesto.

Nelle ipotesi in cui si fa ricorso alla mediazione ,le parti devono pagare la provvigione al mediatore soltanto quando si ha la conclusione del contratto.

Applicabilità.

29. I suddetti usi si applicano a tutte le contrattazioni avvenute nella provincia di Teramo anche se il bestiame viene trasportato fuori della Provincia.

Quando,però,il trasporto del bestiame è a carico del compratore ,il venditore è esonerato da ogni garanzia per eventuali infortuni.

b)compravendita del pollame

Forma del contratto.

1. Il contratto, avente per oggetto il pollame sia vivo che da macello, è di solito stipulato in forma orale.

Oggetto del contratto.

2. Il pollame viene contrattato vivo o macellato.

Il pollame da allevamento (pulcini,pollastrelle,tacchini,ocche etc.) si contratta ,di regola, a capo, tenuto conto della razza.

Il pollame da macello si contratta sia peso vivo che a peso morto.

Il pollame viene distinto,a seconda del tipo e della qualità,in

a) pollastri o pollastre (dai sei ai sette mesi).

b) galli e galline (da otto mesi in su).

Luogo di conclusione del contratto.

3. Il pollame vivo viene contrattato normalmente nel luogo dell'allevamento,raramente nei mercati.

Il pollame morto viene contrattato nel macello.

Consegna.

4..La consegna è immediata ed avviene , se a peso vivo, nel luogo di allevamento; se a peso morto nel macello .

Pagamento.

5.Il pagamento del prezzo avviene in contanti al momento della consegna Il prezzo può essere riferito sia a capo che a peso.Se il pollame si contratta a peso morto il prezzo si riferisce alla bestia senza interiora e senza penne.

Obblighi di garanzia.

6. Il pollame viene venduto a vista senza alcuna garanzia, e quindi non sono ammessi reclami, anche nei casi di mortalità verificatisi immediatamente dopo l'acquisto, salvo che si tratti di malattia certamente preesistente.

Mediazione.

7. Non è richiesta l'opera del mediatore.

Per altri animali da cortile non sono stati accertati usi.**c)compravendita del latte.****Forma del contratto.**

1. Il contratto ha, di solito, forma orale.

Modo di misurazione.

2. L'unità di base delle contrattazioni è il litro.

Campioni ed analisi.

3. Il compratore, solitamente, si riserva il diritto di analisi del prodotto, avvalendosi dell'opera di uffici tecnici.

Ricevimento.

4. Il prodotto viene, di solito, ritirato giornalmente sul luogo di produzione, secondo le modalità stabilite nel contratto, mediante cisterne fornite dal compratore.

Pagamento.

5. Il pagamento del prezzo avviene in rate mensili posticipate.

Mediazione.

6. Non è richiesta l'opera del mediatore.

d)compravendita delle uova.**Forma del contratto.**

1. La forma del contratto è orale.

Luogo di conclusione del contratto.

2. Il contratto viene concluso nei mercati o, per partite di una certa entità, anche nei luoghi di produzione.

Qualità.

3. Le uova si distinguono in:

- a) uova di giornata;
- b) uova fresche (non più di sette giorni);
- c) uova di scarto (uova vecchie, piccole o macchiate).

Unità di base di contrattazione.

4. Le uova vengono vendute a numero.

Pagamento.

5. Il pagamento del prezzo avviene per contanti alla consegna.

Mediazione.

6. Non è prevista l'opera del mediatore.

e) compravendita delle lane.

Forma del contratto.

1. Il contratto ha di solito forma verbale, solo in pochi casi e quando trattasi di partite importanti si ricorre alla forma scritta.

Oggetto del contratto.

2. La lana che viene contrattata generalmente in provincia è la lana di produzione locale denominata "lana d'Abruzzo", per la quale non è richiesto il campione.

Qualità mercantile.

3. La lana della qualità mercantile deve essere saltata, bene asciutta, scevra di grassi e di materie estranei.

Misura e tara.

4. La lana viene venduta a peso. La tara è quella reale.

Fornitura delle tele.

5. Le tele sono fornite dal compratore. Nelle poche ipotesi in cui siano fornite dal venditore, esse debbono essere restituite subito, appena vuotate, e in ogni caso, non oltre il termine di 10 giorni dal momento del ricevimento.

Consegna.

6. La consegna della merce, entro il termine pattuito, si effettua nel magazzino del venditore.

Epoca delle contrattazioni.

7. Le contrattazioni delle lane hanno inizio in maggio e si protraggono per tutto l'anno.

Caparra.

8. Nelle contrattazioni della lana è in uso la caparra, generalmente nella misura del 10% dell'importo totale. Essa viene scontata all'atto del pagamento e defalcata dall'importo totale. Il venditore è tenuto alla restituzione della caparra, raddoppiando la somma ricevuta, in caso di inadempimento del contratto, restando con ciò preclusa ogni altra azione.

Abbuono.

9. Per le lane che risultassero difettose all'atto della consegna si concede sul peso un abbuono variabile, fino ad un massimo del 30 per cento, e determinato, su accordo delle parti, secondo la minore resa in base ai difetti riscontrati.

Pagamento.

10. Il pagamento del prezzo si effettua all'atto e nel luogo della consegna.

Mediazione.

11. Non è abituale l'intervento del mediatore.

f) compravendita delle pelli.

Forma del contratto.

1. La forma del contratto è, di solito, verbale in caso di consegna immediata della merce, per iscritto quando i contratti siano stipulati per la durata superiore a sei mesi.

Oggetto del contratto.

2. Nei contratti fra macellai e conciatori o grossisti i primi hanno l'obbligo di consegnare tutta intera la produzione nel periodo stabilito nel contratto. Di detta produzione non viene richiesto alcun campione.

Distinzione e stato delle pelli.

3. Le pelli si dividono in bovine, ovine, caprine ed equine. Le pelli bovine ed equine vengono vendute fresche od anche salate a regola d'arte, in modo, cioè, che il quantitativo di sale sia sufficiente ad evitare il deterioramento delle pelli; le pelli ovine e caprine vengono vendute tanto fresche quanto secche.

Qualità mercantile.

4. Le pelli di qualità mercantile devono essere asciutte senza carnami, sterchi, fusti in coda ed immuni da difetti (tarolo, spelatura, tagli, rognia, pieghe) o da materie estranee. Le pelli sono sempre vendute per intero.

Vendita a peso.

5. Le pelli sono vendute a peso. La pesatura si effettua nel luogo della consegna.

Scarto.

6. Nella contrattazione di pelli " alla rinfusa" è ammesso uno scarto non superiore all'otto per cento (8%).

Abbuono.

7. Per le pelli difettose si concede un abbuono sul peso dal 5 (5%) al 20 per cento (20%), in base all'entità dei difetti rilevati.

Per grandi produzioni e partite, i prezzi stessi vengono determinati secondo le categorie seguenti di peso:

- a) fino a 12 kg senza testa e senza zampe (quadrate);
- b) da 12 kg a 20 kg senza testa e senza zampe (quadrate);
- c) da 20 kg. a 32 kg. senza testa e senza zampe (quadrate);
- d) da 32 kg. a 50 kg. ed oltre con testa e zampe (intere).

I prezzi delle pelli di agnelli e caprini vengono fissati a capo, in rapporto alla qualità (pelli a pelo liscio o merinos).

Consegna.

8. La consegna della merce si effettua nel luogo di produzione o nei magazzini di salagione del venditore, oppure nei magazzini di salagione del compratore, se questi l'abbia precedentemente dichiarato e se si trovino nella sede di produzione.

Pagamento.

9. Il pagamento si effettua all'atto della consegna per le partite pronte, mensilmente in caso di contratti con durata superiore a sei mesi o per periodi inferiori. Il prezzo viene stabilito al momento della conclusione del contratto

Caparra.

10. E' in uso la caparra, la quale viene stabilita d'accordo tra i parti e varia generalmente dal 20 al 30 per cento dell'importo totale.

Essa viene scontata in rate uguali a fine di ogni mese; per periodi superiori a sei mesi la caparra è scontata a fine consegna.

Il venditore è tenuto alla restituzione della caparra, raddoppiando la somma ricevuta, in caso di mancato adempimento dell'accordo, restando con ciò preclusa ogni altra azione.

Mediazione.

11. Non è abituale l'intervento del mediatore.

G)contrattazioni di cani e animali da affezione.

Forma del contratto.

1.La forma del contratto può essere sia scritta che verbale.

Oggetto del contratto.

2. Sono oggetto del contratto:

- a) cuccioli;
- b) cuccioloni (soggetti slattati fino alla maturità sessuale);
- c) soggetti adulti;
- d) soggetti addestrati nelle diverse specialità.

Conclusione del contratto.

3. Il contratto si perfeziona, di solito, con la consegna del cane,unitamente alle istruzioni su come accudirlo ed al libretto sanitario indicante eventuali trattamenti praticati.

Vendita a prova del cane adulto.

4. La vendita del cane adulto può essere subordinata,anche se il prezzo è concordato,ad una prova. Il compratore,con l'accordo del venditore,prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato,trattenendolo presso di sé per un periodo di otto giorni,salvo altri patti che devono essere messi per iscritto.

Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all'uso a cui destinato,il compratore lo restituisce al venditore ,il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto,restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova.

Pagamento.

5.Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali il pagamento del prezzo deve essere effettuato entro otto giorni dalla consegna del cane.

Se le parti non hanno tra loro rapporti commerciali,l'acquirente paga il prezzo alla consegna del cane.

Caparra.

6. La caparra non viene di solito versata quando le parti hanno tra loro rapporti commerciali.

Nell'ipotesi in cui venga data il venditore rilascia ricevuta,nella quale menziona le condizioni contrattuali.

Garanzia.

7. Se la vendita ha per oggetto un cucciolo il venditore garantisce la salute e la razza dell'animale,senza alcuna garanzia per malformazioni o altri difetti che possano verificarsi in tempi successivi.

Se,invece,la vendita ha per oggetto un soggetto adulto il venditore garantisce la razza ,lo stato di salute ed i vizi d'animo (aggressività,mordacità etc) dell'animale.

Esclusione di garanzia.

8. Se il venditore usa l'espressione " lo vendo così com'è" esclude la garanzia per vizi,salvo quelli d'animo.

Certificati di origine.

9. Per certificato si intende il "certificato di iscrizione a un libro genealogico",italiano o straniero,ufficialmente riconosciuto.

Vendita con certificato.

10. Con l'espressione "il cane ha il certificato" (pèdigrèe), il venditore garantisce al compratore che il relativo certificato di iscrizione del cane venduto gli verrà successivamente consegnato.

Il venditore deve specificare il tipo di certificato e l'Ente che lo ha rilasciato.

Il venditore deve consegnare il certificato senza richiedere alcun rimborso al compratore.

Consegna del certificato.

11. Il certificato di iscrizione a un libro genealogico ufficialmente riconosciuto deve essere consegnato, se il cane è adulto, all'atto della vendita del cane, ovvero entro otto giorni dalla consegna; se si tratta di un cucciolo, il documento deve essere consegnato non appena pervenuto al venditore o al massimo entro dieci mesi dalla consegna.

Tutte le spese inerenti l'iscrizione sono incluse nel prezzo di vendita.

Trascorsi tali termini, la mancata consegna del certificato dà luogo alla risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge.

Vizi che comportano la risoluzione del contratto.

12. 1) malattia acuta febbrile in atto.

2) malattie infettive : cimurro
gastroenterite infettiva
epatite infettiva
leptosirosi
rinotracheite infettiva dei gatti

3) malattie parassitarie . rogna sarcoptica
demodicosi
micosi

5) malformazioni congenite : prognatismo superiore o inferiore (eccetto le razze brachicefaliche)
criptorchidismo o anorchidia ernie

5) epilessia

fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sanitarie del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e Legge Quadro 281/91.

Denuncia dei vizi.

13. La denuncia del vizio deve avvenire entro il termine di 10 giorni e può essere fatta verbalmente o per iscritto, con telegramma o con lettera raccomandata.

Per vizi occulti o per malattie in incubazione all'atto della conclusione del contratto si applica l'art. 1495 cod. civ., nel quale è stabilito che la denuncia deve avvenire entro otto giorni dalla scoperta del vizio.

Nella denuncia deve essere indicato il momento in cui il vizio è stato rilevato e documentata con certificato veterinario.

Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.

14. Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

Il cane, nel frattempo, deve essere custodito e accudito con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

Canili per pensione e per addestramento.

Morosità del proprietario del cane.

15. Se il proprietario del cane non si presenta a ritirare il cane alla scadenza pattuita o non esegue il pagamento del corrispettivo pattuito per la pensione alle relative scadenze, il tenentario gli invia lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui gli comunica che, se entro 15 giorni dalla data di spedizione della raccomandata non si provvederà a effettuare il saldo della pensione e a ritirare il cane, lo stesso verrà affidato al canile rifugio del Comune o a terze persone.

Responsabilità e cautele.-

16. Il tenentario controlla che ogni cane affidatogli sia munito delle certificazioni delle varie vaccinazioni praticate.

Malattie del cane.

17. Se nel canile insorge malattia infettiva o diffusiva, il tenentario è obbligato a darne immediata comunicazione al proprietario del cane e al Veterinario ufficiale.

Concorda con il proprietario le modalità di cura e quanto altro necessario.

Morte del cane.

18. In caso di morte improvvisa del cane, il tenentario è obbligato a informare immediatamente il proprietario per gli accertamenti che riterrà più opportuni, offrendo, nel contempo, ogni prova dell'identità dell'animale e delle cause che possono averne provocato la morte.

Accoppiamento e riproduzione.

Affidamento del cane per la monta.

19. Se il cane femmina viene affidato per la monta, il proprietario del maschio assume gli obblighi di mantenimento e di custodia dell'animale, nell'adempimento dei quali deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Obbligo di accoppiamento.

20. Per l'accoppiamento non può essere impiegato altro animale se non quello espressamente pattuito tra le parti.

Corrispettivo.

21. Per l'accoppiamento può essere convenuto un corrispettivo in danaro o in natura e più precisamente:

a) nel primo caso il corrispettivo deve essere dato all'atto della monta, fermo restando il diritto ad una monta successiva gratuita in caso di mancata gravidanza

Se anche la seconda monta resta infruttuosa o non può avvenire per la morte di uno dei soggetti, si fa luogo ad un rimborso di un mezzo (1/2) della quota pagata; nell'ipotesi, poi, che lo stallone venga ceduto, i suddetti obblighi vengono assunti dal nuovo proprietario.

b) nel secondo caso, al proprietario dello stallone compete un cucciolo di prima scelta per una cucciolata fino a cinque cuccioli; nel caso di cucciolata maggiore gli spetta un secondo cucciolo di terza scelta.

I cuccioli vanno consegnati non appena svezzati e, se iscritti al libro genealogico, con la garanzia di ricevere i relativi certificati.

Se è nato un unico cucciolo e se il cucciolo è vivo al momento della scelta, esso appartiene al proprietario dello stallone.

Tuttavia il proprietario della fattrice ha la facoltà di conservare l'unico cucciolo, corrispondendo l'importo convenuto normalmente per la monta dello stallone.

Avviso di avvenuto parto.

22. Immediatamente dopo la nascita, il proprietario della fattrice avvisa il proprietario dello stallone dell'avvenuto parto, per consentirgli di effettuare i rilievi più opportuni.

Morte della fattrice e dei cuccioli.

23. Se la femmina muore prima del parto o in conseguenza dello stesso, ovvero i cuccioli muoiono prima dello svezzamento, i proprietari decadono da ogni diritto reciproco.

Iscrizione al libro genealogico.

24. Nel caso di cani di pura razza, il proprietario della fattrice deve provvedere all'iscrizione nel libro genealogico a sue spese e nei termini di tempo prescritti e rilasciare gratuitamente il certificato del cucciolo scelto dal proprietario dello stallone.

CAPITOLO II

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) contrattazione dei cereali

Forma del contratto

1. Le contrattazioni dei cereali hanno luogo verbalmente, solo in pochi casi si ricorre al contratto scritto.

Consegna

2. I contratti per i cereali si fanno, per lo più, per consegna pronta (entro otto giorni feriali, cioè esclusi dal computo i festivi).

Contrattazioni a vista

3. Le contrattazioni dei cereali avvengono di norma a vista della massa da vendere.

Contrattazione su "denominazione"

4. Talvolta i cereali vengono venduti su "denominazione". In questo caso il cereale, oltre che della varietà contrattata, deve essere di buona qualità, sano, secco, leale, mercantile e senza alcuna traccia di carbonchio. La tolleranza per i corpi estranei è limitata al due per cento, tranne per il grano per il quale è limitata all'uno per cento.

Contrattazioni "salvo vista".

5. Le contrattazioni possono effettuarsi "salvo visita campione" o "salvo vista".

Nel primo caso, stipulato il contratto, il venditore deve far avere subito al compratore il campione della merce venduta, nel secondo caso il compratore stesso si riserva di visitare l'intera merce per constatare "de visu" la qualità e la finezza convenuta. La visita avviene nel magazzino del venditore alla presenza del venditore stesso o di persona di sua fiducia.

Modalità della visita

6. La visita deve essere effettuata subito dopo la stipulazione del contratto entro un breve termine che viene stabilito e che, in mancanza, non deve essere di oltre due giorni feriali, non compreso il giorno della stipula del contratto.

Se la visita non è effettuata entro il termine le parti sono liberate da ogni impegno.

Rischio delle avarie dopo la visita.

7. Il venditore, fino alla consegna della merce, resta depositario della merce stessa. Egli è responsabile per le varie dipendenze da sua colpa od occasionali.

Caparra

8. Per i contratti a termine è in uso la caparra la quale viene stabilita d'accordo fra le parti e varia, per lo più, dal 10 al 20 per cento dell'importo totale. Essa viene scontata all'atto del pagamento definitivo e defalcata dall'importo totale stesso.

In caso di mancato adempimento del contratto, il venditore è tenuto alla restituzione della caparra raddoppiando la somma ricevuta, mentre il compratore perde la caparra consegnata restando con ciò preclusa ogni altra azione.

Peso

9. I cereali vengono venduti esclusivamente a peso.

Peso lordo e netto.

10. I cereali vengono venduti e fatturati a peso netto. Il peso del sacco da un quintale viene calcolato un kg.

Qualità buona mercantile.

11. In caso di mancata specifica menzione nei contratti, si usa fare riferimento alla “qualità buona leale mercantile” o “buona media dell’annata”. Il cereale cioè deve essere sano, secco, scevro da carbonchio e da impurità eccessive oltre i termini di tolleranza di cui al punto 4.

Da qualche tempo viene anche usato garantire un minimo di peso specifico.

Fornitura delle tele e degli spaghi (desueto)

12. Le tele per l’incasso e gli spaghi vengono forniti dal compratore.

Pesatura della merce (desueto)

13. La pesatura ha luogo nei magazzini del venditore a cura e a spese del venditore stesso.

Trasporto delle tele (desueto)

14. Le tele sono generalmente fornite dal compratore; qualora vengano fornite dal venditore devono essere subito riconsegnate a spese del compratore appena vuotate e, in ogni caso, non oltre il termine di giorni 10 dal ricevimento della merce.

Consegna

15. Di regola la merce viene consegnata “franco” su mezzo del compratore in luogo accessibile, in relazione alla quantità venduta.

Il trasporto, tuttavia, può essere effettuato anche direttamente dal produttore.

Consegna “ripartita”.

16. In caso di consegna “ripartita”, l’epoca e la quantità dei singoli prelievi devono essere determinati prima dalle parti.

Tolleranza.

17. Per i cereali la percentuale d’impurità è tollerata nelle seguenti proporzioni:

a) orzo, avena, granone: 2%; fava 3%; grano 2%.

Le merci con impurità superiore alla predetta percentuale devono essere ugualmente ritirate con l’obbligo, però, del venditore di concedere un abbuono in relazione alla maggiore impurità riscontrata sino alla seguente percentuale:

a) orzo, avena, granone: 4%; fava 5%; grano 5%.

Oltre alle predette percentuali, il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

Espressione “circa”.

18. Quando alla dichiarazione di “quantità” è aggiunta l’espressione “circa”, è ammessa la tolleranza fino ad un massimo del 10% in più o in meno. In mancanza di tale espressione “circa” la tolleranza massima, in più o in meno, è del 5%.

Qualità della merce uguale alla contrattata.

19. La qualità della merce consegnata deve essere quella contrattata e, in caso contrario, è in facoltà del compratore rifiutare in blocco tutta la partita o accettare solo la parte della qualità contrattata.

Luogo del ricevimento.

20. Il ricevimento della merce si effettua sempre nello stesso luogo dove avviene la consegna.

Mancato ritiro della merce.

21. In caso di mancata consegna o ritiro della merce nel termine stabilito, la parte inadempiente viene diffidata normalmente dall’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con telegramma contenente formale invito ad adempiere alle obbligazioni in un periodo di tempo di almeno tre giorni feriali dal ricevimento della diffida a pena del risarcimento del danno. Trascorso inutilmente detto termine il contratto è risolto.

Spese di trasporto.

22. Le spese di trasporto della merce fino al luogo della consegna sono a carico del venditore a rischio e pericolo del quale la merce stessa viaggia. Dopo la consegna le spese, il rischio e il pericolo del trasporto passano al compratore.

Modalità dei pagamenti.

23. I pagamenti avvengono per intero, per contanti, nel luogo di consegna e all’atto di essa salvo accordo per pagamento posticipato in previsione di futuri aumenti.

Difetti.

24. In caso di contratti che non siano su “campione” e “dietro visita”, il compratore ha diritto al rifiuto del ritiro quando il cereale sia umido, muffito, riscaldato, fradicio, carbonato, ingombro di materie estranee oltre le percentuali stabilità dall’art.4.

Intervento del mediatore.

25. L’intervento del mediatore non è abituale nelle contrattazioni dei cereali, ma se il mediatore interviene la sua minima spettanza è di 5 centesimi per quintale da parte di chi ha conferito l’incarico.

- I sopra riportati usi non trovano applicazione nel caso di cereali biologici

b) Compravendita di concimi

Pagamento.

1. I concimi possono essere pagati al produttore al momento della loro consegna al compratore.

c) compravendita di foraggi

Compravendita.

1. La compravendita dei foraggi può avvenire o con contestuale affitto del terreno al compratore oppure, per espresso accordo, dividendo il raccolto tra il produttore e l’acquirente che si impegna ad effettuare la raccolta e l’imballaggio.

Forma del contratto.

2. Le contrattazioni dei foraggi avvengono , di solito, verbalmente.

Trasporto.

3. Il trasporto della merce è a carico del compratore.

Modalità di pagamento.

3. Il pagamento viene effettuato in contanti.

d) compravendita di ortaggi

Forma dl contratto

1. Le contrattazioni degli ortaggi avvengono, di solito, verbalmente; si fa ricorso al contratto scritto per le leguminose e talvolta, per partite di una certa importanza.

E’ in uso anche stipulare contratti per la vendita totale (campo) del prodotto coltivato con un prezzo preventivamente stabilito . In questo caso il produttore è sempre garantito per il ritiro del prodotto maturo, anche se danneggiato da eventi stagionali, fatte salve le clausole intervenute tra le parti.

Unità e base delle contrattazioni.

2. Per i prodotti ortivi l’unità di base della contrattazione è la pianta, per i pomodori ed i piselli è il chilogrammo.

Raccolta

3. La raccolta del prodotto è a carico del produttore, il ritiro avviene sul luogo di produzione ed è a carico dell’acquirente che fornisce il cassetame.

Imballaggio

4. Il riempimento del cassetame viene effettuato sul campo a cura del produttore, mentre la cernita, l’imballaggio ed il trasporto sono a carico dell’acquirente.

Tara

5. La tara del cassetame, fornito dal compratore viene calcolata con una maggiorazione oscillante dal 10% al 15% del peso del cassetame asciutto.

Caparra

6. Per la vendita del prodotto sul campo è uso versare la caparra, di entità da convenirsi caso per caso.

Mediatore

Non è richiesta, generalmente, l’opera del mediatore.

e) contrattazioni delle uve

Forma del contratto.

1. Le contrattazione delle uve ha luogo di solito verbalmente; in caso di vendite importanti o future si può redigere un contratto scritto ed anche registrarlo.

Contrattazione.

2. L'uva viene contrattata di solito dopo la visita del vigneto; in alcuni casi, con riserva di visita, in modo da concordare il prezzo definitivo sulla base della qualità dell'uva.
D'accordo con il venditore, il compratore può in anticipo individuare l'appezzamento dei vigneti, effettuare i prelievi delle uve (senza arrecare danni), e a sue spese fare le analisi necessarie per seguire l'evoluzione della curva di maturazione.

Prezzo.

3. Il prezzo dell'uva viene fissato d'accordo fra le parti, facendo riferimento al prezzo medio della Borsa Merci di Pescara e/o prendendo in considerazione: qualità del prodotto, metodi di coltivazione del vigneto (chimico o biologico), forma di allevamento del vigneto, tipologia del vitigno e denominazione (IGT, DOC, DOCG), grado zuccherino, analisi analitiche, sanità e salubrità, epoca e metodi di raccolta e di consegna del prodotto.

Qualità.

4. In caso di mancata specificazione delle qualità, l'uva deve essere matura, sana, atta alla produzione di vino da tavola o VQPRD e ad essere trasportata (in cassette o cassoni), o in casi particolari surmatura per vinificazioni speciali.

Tempi di vendemmia.

5. L'epoca di vendemmia viene stabilita di comune accordo fra le parti;
Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi, i metodi di raccolta e di consegna del prodotto, si parlerà di parziale inadempimento del contratto; se inadempiente è il venditore, il compratore ha il diritto di pagare il prodotto con un abbuono del 10 % sul prezzo;

Peso e misura.

6. L'uva è venduta a peso.
L'uva viene di solito colta e pesata a cura ed a rischio del venditore, alla presenza o meno del compratore o sua persona di fiducia.
La pesatura avviene generalmente sul luogo di produzione e le spese, quando vi sono, vanno a carico del venditore.
La tara è quella reale.

Consegna.

7. La consegna della merce ha luogo sul posto di produzione a cura del venditore.
Può essere pattuita anche la consegna e la pesatura presso il venditore.

Pagamento.

8. Il pagamento dell'uva viene di solito effettuato alla consegna salvo patto contrario. Lo si effettua di solito in contanti o a mezzo assegno bancario.

Contrattazioni di uva da tavola o da vino per usi speciali

9. Nelle contrattazioni delle uve da tavola o di uve da vino acquistate ad appezzamento di vigneto, il compratore può riservarsi il diritto di scarto, di scelta, sforbiciatura, operazioni che vengono effettuate a cura e spese dello stesso compratore il quale provvede anche a sue spese alla raccolta del prodotto.

f) contrattazione dei mosti

Forma del contratto.

1. La contrattazione dei mosti ha luogo di solito verbalmente.

Contrattazione.

I mosti vengono contrattati dopo la visita del vigneto dal quale proviene o anche del mosto stesso; sulla base del grado zuccherino e/o caratteristiche analitiche, facendo eventualmente distinzione anche tra fiore e torchiato.

Il mosto è venduto senza bucce e senza raspi.

Il mosto viene venduto a peso, l'unità di misura è il quintale

Prezzo.

2. Il prezzo dei mosti si fa d'accordo fra le parti basandosi anche sul prezzo medio provinciale rilevato dalla CCIAA.

g) contrattazione dei vini**Acquisto del vino alla svinatura**

1. Il vino può essere acquistato anche alla svinatura, senza che il compratore debba godere di un abbuono.

Contrattazione dei vini.

2. I vini si distinguono nelle tipologie bianco, rosso, rosato e si classificano in: da tavola, IGT, DOC, DOCG.

I vini vengono contrattati secondo la tipologia e la denominazione, ad assaggio e/o gradazione alcolica e/o ad esame organolettico.

Il compratore può ritirare due campioni, uno per le analisi ed uno a testimone, da usare in caso di discordanza fra quello contrattato e quello effettivamente consegnato.

I vini si contrattano a quintale o ad ettolitro. La tara è quella reale

Prezzo

3. Il prezzo del vino viene definito d'accordo fra le parti, sulla base della qualità, tipologia, caratteristiche organolettiche del prodotto e del prezzo medio provinciale rilevato dalla CCIAA.

Recipienti

4. I recipienti possono essere forniti dal compratore. Nei casi in cui vengono forniti dal venditore essi debbono essere riconsegnati subito appena vuotati ed in ogni caso non oltre il termine di 10 giorni da ricevimento.

Consegna a termine o Ripartita

5. In caso di consegna a termine o ripartita del vino, il venditore è responsabile della buona conservazione della merce, salvo il caso di vendita di tutta la merce con consegna della chiave della cantina al compratore.

Suggello delle Botti

6. Raramente le botti del vino acquistato vengono suggellate, in questo caso il venditore non è tenuto a rispondere delle eventuali avarie della merce.

Gradazione Alcolica

7. I vini contrattati con garanzia di gradazione alcolica vi è tolleranza di mezzo grado in più o in meno, e le differenze vengono conteggiate in relazione o il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Termine per il ritiro del prodotto.

8. Se non è stabilito consensualmente alcun termine per il ritiro del vino contrattato, il compratore è tenuto a ritirare il vino stesso entro 30 g. (trenta giorni) dal contratto.

USI COMUNI PER UVE, VINO E MOSTI

Caparra

1. Nelle contrattazione delle uve, dei mosti e dei vini è in uso la caparra, la quale viene stabilita, d'accordo fra le parti, generalmente nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'importo totale. Essa viene poi scontata all'atto del pagamento definitivo e defalcata dall'importo totale.

In caso di mancato adempimento del contratto il compratore perde la caparra consegnata, mentre il venditore è tenuto alla restituzione del doppio della caparra stessa.

Qualità del prodotto contrattato e consegnato

2. La qualità del prodotto consegnato deve essere quella contrattata ed in caso contrario è in facoltà del compratore di rifiutare in blocco tutta la partita o di accettare solo la parte della qualità contrattata.

Espressione "CIRCA"

3. Quando alla dichiarazione di quantità della merce è aggiunta l'espressione "circa" è ammessa la tolleranza fino ad un massimo del 20 % (venti) per cento in più o in meno.

Mancato ritiro del prodotto

4. In caso di mancato ritiro del prodotto nel termine convenuto o in quello usuale, il compratore viene a perdere la caparra depositata nel caso in cui non accetti la consegna del prodotto stesso da parte ed a cura del venditore.

Effettuazione dei pagamenti

5. I pagamenti si effettuano al momento e nel luogo della consegna, in caso di consegna ripartita, in rapporto alla qualità ritirata.

Tra le parti residenti in piazze diverse i pagamenti avvengono a mezzo bonifico bancario o postale, usualmente metà in anticipo e metà ricevuta la merce, o tramite assegno bancario non trasferibile.

Verifica della Merce

6. In caso di contestazioni nella verifica della merce, le parti si rimettono a 3 (tre) esperti di cui uno in accordo fra loro o all'analisi di un ufficio tecnico pubblico.

Intervento del mediatore

7. Nelle contrattazioni di uva, di mosti e di vini interviene abitualmente il mediatore, che ha diritto ad un minimo di 50 (cinquanta) centesimi di euro per quintale da ciascuna delle parti.

h) contrattazioni degli olii e delle olive

Forma del contratto

1. Le contrattazioni avvengono di regola verbalmente, solo per le partite importanti mediante contratto scritto.

Contrattazioni delle olive

2. Le olive vengono contrattate a peso, previa visita, solo per le piccole partite. Per grosse partite la contrattazione avviene al momento della fioritura.

Contrattazione degli oli

3. Gli oli vengono contrattati dopo la visita o l'esame del prodotto.

Campione

4. La presentazione del campione dell'olio è sempre richiesta.

Il campione viene sottoposto ad analisi per quantificare il livello di acidità ed accertare le caratteristiche organolettiche.

Caparra

4. La caparra nella contrattazione è sempre in uso, in misura variabile dal 10 al 20 per cento. In caso di mancato adempimento dell'accordo il compratore perde la caparra consegnata, mentre il venditore è tenuto alla restituzione del doppio della caparra stessa.

Prezzo

6. I prezzi delle merci contrattate vengono fissati d'accordo tra le parti.

Unità di misura

7. L'unità di misura vigente nell'uso per la misurazione delle olive e degli oli è il quintale. La tara è quella reale.

Peso e misura

8. La pesatura delle olive avviene sul luogo di produzione a mezzo, stadera o bascula anche digitale.

Distinzione per qualità

9. Le qualità degli oli prodotti ed esistenti in provincia sono: olio di frantoio, olio extravergine, olio sopraffino, olio biologico extravergine.

Qualità commerciale

10. Vengono generalmente considerate commerciali la prima e la seconda qualità.

Con riferimento ai tipi di oli, anche la terza qualità per l'extravergine biologico.

Percentuale di acidità

11. La percentuale di acidità massima consentita per la vendita degli oli è quella di legge.

Oli chiari e torbidi

12. Sono considerati chiari quelli privi di materie in sospensione, torbidi quelli la cui sedimentazione non è ancora avvenuta.

Qualità delle olive

13. Le qualità delle olive coltivate in provincia sono: Dritte, Tortiglioni, Carboncelli, Frantoio e Leccino.

E' generalmente destinata al commercio per il consumo diretto alimentare la qualità grossa ascolana o da guazzo.

Recipienti

14. I recipienti generalmente sono forniti dal compratore fino a due quintali di olio.

Raccolta delle olive

15. Le olive contrattate vengono raccolte e pesate a cura e rischio del venditore. Durante l'operazione di pesatura è presente il compratore o persona di sua fiducia.

Effettuazione della consegna

16. La consegna della merce contrattata avviene sul luogo di produzione. La consegna va effettuata a cura del venditore.

Consegna a termine o ripartita

17. il venditore risponde della merce fino al giorno stabilito per la consegna la quale, generalmente, è effettuata in un'unica volta.

Qualità della merce consegnata

18. Qualora il venditore consegni al compratore merce diversa da quella contrattata, è in facoltà dell'acquirente rifiutare l'intera merce o trattenere la parte della qualità contrattata.

Espressione "circa"

19. Quando alla dichiarazione di quantità della merce è aggiunta l'espressione "circa" è ammessa la tolleranza fino alla percentuale del 5 per cento per gli oli e del 10 per cento per le olive.

Impurità

20. La percentuale tollerata delle impurità degli oli è fino ad un massimo del 3 per cento.

Termine per il ritiro della merce

21. L'epoca del ritiro della merce è sempre pattuita. Nel caso non sia convenuto tra le parti alcun termine, il compratore deve essere preavvisato dell'inizio del raccolto delle olive e deve ritirare la merce prima del suo deterioramento. Per l'olio il ritiro non convenuto, deve avvenire entro 30 giorni.

Mancato ritiro

22. In caso di mancato ritiro della merce, scaduto il termine da parte del compratore, questi perde la caparra, se convenuta ed il contratto è risolto. Se il venditore vende ad altri la merce contrattata con caparra, egli deve raddoppiare la caparra raddoppiata.

Effettuazione di pagamenti

23. I pagamenti delle merci si effettuano sul luogo della consegna. In caso di consegna ripartita i pagamenti avvengono secondo i quantitativi ritirati ed in ultimo si computa la caparra.

Tra le parti residenti in luoghi o piazze diverse i pagamenti si effettuano a mezzo bonifico bancario.

Verifica della merce

24. In caso di contestazione nella verifica della merce, le parti si rimettono ad esperti scelti di comune accordo ed anche all'analisi di un ufficio tecnico pubblico.

Intervento del mediatore

25. L'intervento del mediatore non è generalmente richiesto, ma se interviene egli ha diritto allo 0,50% per gli oli e al 2% per le olive da pagarsi da parte di chi ha richiesto l'intervento.

i) contrattazione dei fiori

Forma del contratto

1. Le contrattazioni avvengono, di regola, verbalmente.

Per i fiori stagionali è in uso stipulare, talvolta, contratti per la vendita totale (campo) del prodotto coltivato.

Il produttore deve garantire il prodotto maturo, salvo diversamente pattuito tra le parti.

Unità di base delle contrattazioni

Per i fiori recisi l'unità di base della contrattazione è l stelo ad eccezione della mimosa ginestra per la quale è il chilogrammo.

Raccolta

La raccolta del prodotto è a carico del produttore; il ritiro avviene sul luogo di produzione ed è a carico dell'acquirente. Talvolta il prodotto viene consegnato dal produttore stesso.

Imballaggio

I fiori recisi vengono forniti a mazzo da 20 steli ad eccezione di ginestra, mimosa o fogliame fresco che vengono forniti a peso.

Pagamento

La merce viene pagata in contanti al momento del ritiro, salvo diverso accordo tra le parti.

L)contrattazione di piante ornamentali

Forme del contratto

Le contrattazioni avvengono oralmente nella serra di produzione o presso i negozianti direttamente dal produttore in tentata vendita.

Unità di base delle contrattazioni

Le piante vengono fornite complete di vaso e terra ad eccezione delle piante da giardino che vengono fornite con la zolla pronte per l'impianto in terra piena.

Imballaggio

Le piante d'appartamento vengono imbustate singolarmente; quelle destinate al giardino di solito non sono imballate.

Spedizione

Le piante vengono ritirate dal dettagliante o direttamente dal produttore.

g) Agrumi(*)

h) Frutta secca (*)

i) Piante officinali (*)

l) Droghe e spezie tabacco (*)

(*) Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

CONTRATTAZIONI DEL LEGNAME E DEL CARBONE VEGETALE

1)legname da opera e da ardere

Forma del contratto.

Le contrattazioni del legname di qualsiasi specie hanno luogo di solito verbalmente ; solo quando trattasi di partite importanti, per lo più legname da opera, si ricorre al contratto scritto.

Qualità del legname contrattato senza visita

In caso di legname contrattato senza visita preventiva, ove una parte della merce risultasse di qualità non mercantile, cioè con diametro inferiore a 6-7 cm, si effettua ordinariamente lo scarto, ma l'acquirente può rifiutare l'intera partita, quando lo scarto supera un quarto della partita stessa.

Compravendita di alberi " in piedi "

In caso di vendita di alberi " in piedi " , concluso il contratto, gli alberi vengono contrassegnati uno per uno, oppure se venduti in gruppo, vengono segnati i confini della zona, mediante " sfaccettatura" della parte esterna della pianta . Nel caso di segnatura di tutte le piante da sottoporre a taglio, le spese di " martellata " sono sostenute dal proprietario e rimborsate dall'acquirente. Verbalmente il proprietario è tenuto a comunicare all'acquirente le spese sostenute per la " martellata" prima della stipula del contratto.

Modo di contrattazione

I contratti riguardanti il legname, sia da opera che da ardere, si stipulano prima o dopo il taglio e non sempre sono preceduti dalla visita dell'acquirente.

Caparra

Nelle contrattazioni del legname è in uso la caparra, la quale viene stabilita tra le parti contraenti, generalmente nella misura del 10 % dell'importo totale.

Essa viene scontata all'atto definitivo e defalcata dall'importo totale. In caso di mancato adempimento dell'accordo, l'acquirente perde la caparra consegnata , mentre il venditore è tenuto alla restituzione del doppio della caparra stessa, restando con ciò preclusa ogni altra azione.

Figura dello " Stimatore"

E' in uso nella nostra provincia la figura dello " Stimatore" il quale ha il compito di stimare il quantitativo di legna " in piedi " in un bosco da tagliare. Può essere chiamato sia dal proprietario del bosco che dall'acquirente ed il costo per tale intervento è a carico di chi richiede la stima.

Peso e misura

Il legname in tavole viene sempre venduto a misura; quello in tronchi e tronchetti e la legna da ardere, sia a misura che a peso.

Misurazioni

La misurazione avviene a metro cubo o a " canna " di superficie (m. 2,12X2,12) per il legname da opera, ad eccezione dei tronchetti, a " canna" di volume (m. 4,24 X 1,06X 1,06) o a metro stereo per la legna da ardere.

Pesatura

La legna da ardere, i tronchi e i tronchetti sono venduti i per lo più a peso (quintale) e la pesatura è a carico del venditore nel caso di vendita all'incasso.

Classificazione del legname da opera

Il legname da costruzione o da opera , in base alle dimensioni, si distingue in tronchi, tronchetti, tavoloni, palanche, murali, mezzi murali , travi da tetto , listelli.

Classificazione della legna da ardere

La legna da ardere si divide secondo l'essenza " DOLCE " (Faggio, orniello ecc) o " FORTE " (Quercia, cerro e carpino), corrispondente a quella del legno da cui è tratta, e in base alla " PEZZATURA ", normale o " STELLATA "(lunghezza massima di m 1,06 con diametro massimo cm 30 e minimo 5-6 cm e " SEGATA " per stufa (lunghezza massima cm 30 con diametro massimo di 10 cm).

Qualità mercantile

Per essere di qualità mercantile il legname da lavoro deve essere saldo, non tarlato e non fradicio ; la legna da ardere "stellata " o a "tondelli " di pezzatura normale e comunque di diametro non inferiore a 6-7- cm.

Legna stagionata

La legna da ardere si intende stagionata quando ha perduto gran parte dell'umidità naturale , ovvero è trascorso un periodo non inferiore a tre mesi dal suo allestimento.

Consegna

La consegna della merce entro il termine fissato si effettua o sul luogo di produzione o nel luogo di scalo o al magazzino del venditore o alla stazione di partenza ; in caso di merce venduta sulla piazza, la consegna avviene sulla piazza stessa o al domicilio del compratore. Le spese per il carico della merce competono al venditore, quelle di scarico al compratore.

La pesatura della merce , in caso di consegna a domicilio può essere richiesta dall'acquirente presso la pesa pubblica più vicina.

Nel caso di vendita della merce sul piazzale la pesatura viene fatta nella pesa pubblica più vicina al luogo di carico. Il costo della pesa è a carico dell'acquirente in caso di consegna a domicilio ed è carico del venditore nel caso di vendita sul piazzale.

Espressione " circa "

Quando alla dichiarazione di quantità della merce è aggiunta l'espressione "circa " è ammessa la tolleranza fino ad un massimo del 10 % in più o in meno.

Spese di trasporto

Le spese di trasporto della merce , fino al luogo di consegna , sono a carico del venditore a rischio e pericolo del quale la merce stessa viaggia.

Pagamento

I pagamenti si effettuano per intero, in contanti , nel luogo di consegna oppure a dilazione pattuita.

Intervento del mediatore.

L'intervento del mediatore non è abituale nelle contrattazioni del legname.

2)carbone vegetale

Forma del contratto

Le contrattazioni del carbone vegetale hanno luogo di solito verbalmente; solo quando trattasi di partite importanti, si ricorre al contratto scritto.

Epoca delle contrattazioni

I contratti si concludono prima o durante o dopo la lavorazione.

Caparra

Nelle contrattazioni del carbone è in uso la caparra, la quale viene stabilita d'accordo fra le parti, generalmente nella misura del 10% dell'importo totale. Essa viene scontata all'atto del pagamento definitivo e defalcata dall'importo totale. In caso di mancato adempimento dell'accordo, il compratore perde la caparra consegnata, mentre il venditore è tenuto alla restituzione del doppio della caparra stessa, restando con ciò preclusa ogni altra azione.

Pesatura

Il carbone è venduto a quintale. La pesatura si effettua generalmente a carico del venditore o nel luogo di produzione o nel luogo di scalo o nel magazzino del venditore stesso. I recipienti (sacchi) sono ordinariamente forniti dal venditore e debbono essere restituiti franchi al suo domicilio, subito dopo vuotati ed in ogni caso non oltre il termine di cinque giorni da quello di ricevimento della merce. La tara è calcolata in ragione di 2 Kg a sacco.

Qualità

Per il carbone prodotto e venduto in provincia di Teramo viene usato maggiormente il legno di faggio, raramente viene usato il legno di quercia o di cerro.

Qualità mercantile

Il carbone di qualità mercantile , CANNELLO o SPACCO, deve essere asciutto, di pezzatura media e non deve contenere una parte di trito o di impurità superiore al 5%.

Consegna

La consegna del carbone si effettua, entro il termine fissato , o nel luogo di produzione o nel luogo di scalo o nel magazzino del rivenditore. Si effettua anche nel magazzino del compratore. Le spese del carico competono al venditore quelle di scarico al compratore.

Spese

Le spese di trasporto della merce , fino al luogo di consegna sono a carico del venditore, a rischio e pericolo del quale la merce stessa viaggia.

Pagamenti

I pagamenti si effettuano per intero, in contanti , nel luogo di consegna e all'atto di essa, oppure a dilazione pattuita.

Rifiuto della merce

La qualità della merce consegnata deve essere quella contrattata oppure, in caso di mancata specificazione della qualità e di mancata visita preventiva, la merce deve avere caratteristiche mercantili, in caso contrario , è facoltà del compratore effettuare lo scarto o di rifiutare tutta la partita se lo scarto stesso è superiore al 25%.

CAPITOLO IV PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a)Pesce fresco e congelato

Contrattazioni.

1.Le contrattazione del pesce fresco avvengono di norma presso i mercati ittici col sistema dell'asta pubblica discendente o ascendente elettronica e telematica.

Modi di Misurazione

2. L'unità di base della contrattazione è il Kg. (per una cassetta, per più cassette o per tutta la partita).

Qualità del pesce.

3.Per il pesce fresco oggetto di compravendita le qualità sono distinte nelle seguenti categorie :

- a) la qualità comprendente il pesce pregiato: sogliole, merluzzi, san pietro, triglie, aragoste, calamari, oltre il cosiddetto pesce da taglio "storione, spinola, dentice, ombrina o corvo";
- b) 2a qualità comprendente pesce misto: sogliole, palombi, pescatrice mazzoline o testoni, totani o totari ;
- c) 3a qualità comprendente: polipi, razza, gattuccio, alici, canocchie dette anche pannocchie, seppie, sgombri;
- d) 4a qualità : sarda, melù o occhialone, usbane o vistane;
- e) frutti di mare: cozze, vongole, ostriche, lumache.

Per il pesce congelato le qualità sono distinte nelle seguenti categorie :

- a) 1a qualità comprendente : aragoste, gamberi, sogliole, calamari, triglie, spigola;
- b) 2a qualità comprendente: cernia, s.pietro, sogliole, palombo, pescatrice;
- c) 3a qualità comprendente: ombrina, dentice, seppia, razza, gattuccio, mazzoline;
- d) 4a qualità comprendente: polipi, lecci, sgombri, pagelli, saraghi.

Consegna

4.La merce viene ritirata dal compratore sul luogo di mercato o secondo accordi diversi tra venditore ed acquirente.

Tolleranza di peso.

5. Nelle contrattazioni che si svolgono nell'ambito del mercato ittico di Giulianova viene riconosciuto all'acquirente un abbuono per calo peso (dovuto all'acqua, alle squame, ecc.) pari a Kg. 0,500 per ciascuna cassa; per acquisti inferiori ai tre Kg. non è previsto abbuono.

Pagamento.

6. Il pagamento avviene per contanti nel mercato ittico di Giulianova attraverso la Tesoreria del mercato stesso.

Garanzia.

7. Il venditore non è tenuto a garantire la merce venduta, perché la merce stessa viene venduta a "vista" e controllata sotto l'aspetto sanitario.

Mediazione.

8. Non è richiesta obbligatoriamente l'opera del mediatore, ma è comunque consentita nei casi in cui sia necessaria.

b)Cacciagione - pelli da pellicceria

Non sono stati accertati usi nelle contrattazioni relative a prodotti della caccia.

CAPITOLO V

Prodotti delle industrie estrattive

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

1) Farina, semola o sottoprodotti della macinazione

1) Ordinazione e prenotazione

Le ordinazioni e le prenotazioni avvengono verbalmente, per telefono, fax o per lettera, direttamente tra le parti nonché tramite intermediari.

2) Forma del contratto

Sono in uso tanto i contratti verbali quanto i contratti scritti.

3) Conclusione del contratto

Le contrattazioni avvengono tanto direttamente tra compratore e venditore quanto per mezzo di intermediari (mediatori, rappresentanti, commissionari).

4) Clausole speciali

Riguardano le caratteristiche degli sfarinati in relazione alla qualità contrattata secondo le disposizioni di legge.

5) Concessione di vendita con esclusiva o senza

Sono regolate di volta in volta con trattative bilaterali ma con riferimento agli accordi economici collettive in vigore per le singole categorie.

6) Specie di vendita

La vendita avviene su campione o su precise caratteristiche qualitative.

7) Unità di base di contrattazione

La farina si contratta a peso netto. L'unità di misura in base alla quale si stipulano i contratti è il chilogrammo o la tonnellata.

8) Requisiti della merce

Le contrattazioni si effettuano in base ai tipi autorizzati dalle norme vigenti in materia (tipo 1-2-0-00-integrale).

9) Imballaggio

La farina viene venduta in sacco-carta a perdere da kg.20, kg.25 o kg.50, oppure alla rinfusa

10) Consegna

Le vendite si fanno sia a pronta consegna che per consegna dilazionata da 1 a 3 mesi.

11) Tolleranza

Il calo naturale che subiscono le farine durante i trasporti a lunga distanza per ferrovia o per via ordinaria, può computarsi in misura variante dai 200 ai 300 grammi al quintale, a seconda delle stagioni e delle distanze, naturalmente quando l'umidità riscontrata all'analisi rientra nei limiti previsti dalla legge.

12) Spedizione, trasporto, assicurazione della merce

Della spedizione e del trasporto della merce è responsabile il vettore che può essere anche il Venditore.

13) Pagamento

I pagamenti si effettuano a pronti oppure entro un termine che va dai 30 ai 90 giorni.

14) Reclami

I reclami per deficienza di peso, imputabili al venditore, devono essere fatti al ricevimento della merce ed entro un termine che non superi le 24 ore.

I reclami nella qualità della merce si effettuano entro il termine di 5 giorni dalla consegna.

15) Risoluzione e rescissione del contratto

Avviene per mancata tempestività della consegna o del ritiro della merce.

2) Prodotti della pasticceria dolce, salata e della gelateria

Sono venduti a pezzo :

- a) *pasticceria dolce* : brioches, croissant, krapfen, cannoli, budini, creme, caramelle, babà, tatelettes, paste assortite, coppette e , purchè in esposizione, plum cakes, strudel, pinolate e torte;
- b) *pasticceria salata* : panini, sandwiches, tramezzini, pizze, fette di torta salata, tartine, monodosi gastronomiche ;
- c) *gelateria* : coni, coppette, semifreddi, pezzi duri, cassate, tartufi, e, purchè in esposizione, zuccotti e torte gelato ;

Sono venduti a peso : pasticceria fresca, biscotteria, torte su ordinazione, gastronomia, mignon, pizzette e rustici, sfogliatine, gelato sfuso.

Contratto

Le contrattazioni relative all'allestimento di ricevimenti, buffet o servizi catering, si redigono di solito per iscritto. La risoluzione e rescissione del contratto avviene per mancata tempestività della consegna o del ritiro della merce.

In difetto di patto diverso, i pagamenti si effettuano a pronti, oppure entro un termine di 30 giorni.

3) Prodotti della panetteria

1) Conclusione del contratto

Ai rivenditori viene corrisposto, per la commercializzazione, dal 15 al 20% del prezzo fissato per la vendita.

2) Consegna

La consegna avviene al negozio del rivenditore; il trasporto è a carico del panificatore.

3) Pagamento

Il pagamento è a fine mese, oppure giorno per giorno.

4) Prodotti dolciari e zucchero

Contrattazioni.

1. Solitamente le contrattazioni vengono redatte per iscritto e per piccole partite possono essere anche verbali.

Unità di misura.

2. Per quanto riguarda lo zucchero, l'unità di contrattazione è il Kg.

Imballaggi.

3. L'imballaggio consueto dello zucchero è il sacco di carta, il peso massimo dello zucchero è quello stabilito dalla normativa di specie.
L'imballaggio è compreso nel prezzo di vendita.

Spese di trasporto.

4. Nella vendita tra grossista e dettagliante, le spese di trasporto e facchinaggio sono a carico del venditore.

5) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie

Contrattazioni.

1. Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente, a vista o a peso.

Unità di contrattazione.

2. L'unità di contrattazione è il Kg.

Consegna.

3. Le spese per la consegna o ritiro possono essere a seconda dei patti sia del venditore che del compratore.

Garanzia.

4. Il venditore è sempre garante sulla qualità e provenienza del bestiame.

6) Carni preparate

Salsicce.

1. Le salsicce nella nostra provincia possono essere di esclusiva composizione di carne suina o anche di carni miste bianche (pollo-tacchino).

Arrosticini.

2. Gli arrosticini , prodotto tipico teramano , sono preparati con solo carne ovina. Possono essere venduti sia a pezzo che a peso , in quest'ultimo caso a peso lordo compreso di stecchino.

Consegna.

3. La consegna è a carico del cliente , salvo diverso accordo .

Pagamento.

4. Il pagamento viene effettuato alla consegna o piccola dilazione di circa 15 gg.

7) Vini e mosti

Contrattazione.

1. Le compravendite dei vini sono concluse nelle cantine di produzione , previo assaggi e campionature che garantiscono qualità e grado alcolico , lasciando due campioni sigillati alle due parti.

L'analisi eventuale di controllo viene effettuata con il metodo per distillazione.

Unità di misura.

2. L'unità di misura è il litro.

Consegna.

3. La consegna avviene a carico di chi acquista , con automezzo o autocarro quindi franco partenza.

La consegna o ritiro deve essere fatta entro 20 gg. ,durante questo tempo ,il vino viene custodito dal produttore.

Tolleranza.

4. Nelle contrattazioni con clausola “ circa “ , il limite massimo di tolleranza per il volume è pari al 3%.

Pagamento.

5. Il pagamento viene effettuato alla consegna , salvo diverso accordo.

Mediazione.

6. Per il vino sfuso la percentuale di mediazione è del 2% al netto del fatturato

imponibile.

8) Alcool , liquori e bevande alcoliche

Pagamenti

1. Le “ Accise “ sono pagate per contanti , il prodotto è pagato a 60gg.

Mediazione

2. Da un minimo del 5% per vendite all’ingrosso ad un 12% per vendite al dettaglio , il tutto al netto dell’imponibile e quindi “ Accise “.

9) Bevande , acque gassate , ghiaccio

1. Poche sono le vendite in “ tentata vendita “ solitamente si hanno consegne per ordinazioni e i contratti possono essere anche solo verbali.

Pagamento.

2. I pagamenti avvengono per contanti o come diversamente convenuto.

10) Olio d’oliva

1. La molitura viene pagata per contanti al ritiro dell’olio e le attuali norme vigenti non permettono più il pagamento in natura.

Unità di misura.

2. L’unità di misura è il Kg.

Recipienti.

3. I recipienti rigorosamente in acciaio non vengono forniti dall’ovicoltore.

Non sono stati rilevati usi locali essendo ancorata alle normative legali per i seguenti prodotti alimentari:

11) pesci preparati

12) derivati del latte

13) pelli e residui di macellazione

14)oli e grassi vegetali e animali per usi alimentari e industriali

15) birra

16) conserve alimentari.

CAPITOLO VII

Prodotti dell'industria del tabacco

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO VIII

Prodotti delle industria delle pelli

1) Conclusione del contratto

I contratti di pelli conciate vengono generalmente stipulati verbalmente su campione o su marca di fabbrica e successivamente sono di solito perfezionati per iscritto.

Le pelli bovine ed equine lavorate per suola vengono contrattate in ragione di Kg. tenendosi conto nella contrattazione detta della qualità, della provenienza, della scelta, del sistema di lavorazione, dello spessore ed del peso approssimativo medio.

Le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, fodere ecc., comunque conciate, vengono contrattate al mq tenendosi conto della loro qualità, provenienza, scelta, sistema di lavorazione, nonché del colore, della rifinitura e dello spessore campionato.

2) Requisiti della merce

Le pelli conciate debbono essere prosciugate a regola d'arte ed il compratore può rifiutarle se queste non corrispondono alla qualità convenuta.

3) Imballaggio

L'imballaggio è fornito gratuitamente dal venditore secondo le modalità concordate.

4) Verifica della merce

I difetti della merce vengono contestati verbalmente o per iscritto ma sempre prima di procedere al taglio delle pelli.

5) Tolleranza sulla qualità della merce

Sulla qualità della merce non vi è di solito tolleranza alcuna.

Quando alla indicazione della quantità delle pelli vendute a peso o a misura si appone la dicitura "circa" è ammessa una tolleranza dal 5 al 10% in più o in meno della quantità contrattata previo accordo delle parti.

6) Pagamento

Il pagamento è enunciato sulle fatture e l'eventuale sconto viene stabilito al momento della conclusione del contratto.

7) Difetti ed adulterazioni della merce

Devono considerarsi difetti delle pelli la cattiva loro conservazione, la mancanza della normale stagionatura, l' eccesso di umidità, la conciatura imperfetta quale si rivela dal taglio del cuoio, l' alterazione della tenacità della fibra per effetto del sistema seguito nella concia, la non corrispondenza di spessore rispetto a quello pattuito, i tagli e le coltellature, l' adulterazioni della concia, la rullatura imperfetta. Il riconoscimento dei difetti da parte del venditore dà al compratore la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono da convenirsi con il venditore.

Per il pellame verniciato non viene data alcuna garanzia da parte del produttore.

I vizi occulti della merce vanno denunciati alla scoperta nei termini stabiliti dal codice civile.

8) Reclami

In caso di contestazione sulla misura delle pelli, la parte interessata si rivolge alla Stazione Sperimentale dell'Industria del cuoio e delle pelli che procede all'accertamento relativo.

9) Commissione

Le spese di commissione sono a carico del venditore.

10) Consegna

Quando è stata stabilita un'epoca per la consegna, essa deve essere rispettata e non è ammessa al riguardo tolleranza di tempo se non per causa di forza maggiore.

E' in uso anche la consegna ripartita.

CAPITOLO IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

a) filatura e tessitura della lana

Forma del contratto.

1. Le contrattazioni per la filatura e la tessitura della lana avvengono normalmente in forma scritta. La contrattazione verbale, laddove in uso, è seguita da ordinativo scritto.

Unità di base della contrattazione.

2. L'unità di base di contrattazione per il filato è il chilogrammo; per il tessuto è il metro.

Modo di misurazione.

3. La lavorazione della filatura viene pagata in relazione ai chili di filati prodotti e dal titolo del prodotto stesso, tenuto conto del calo fisiologico, tecnicamente detto "tasso di ripresa"; il tessuto viene pagato in relazione ai metri.

Consegna.

4. La riconsegna del prodotto finito va fatta secondo le modalità convenute dalle parti all'atto dell'ordinativo.

Verifica della merce.

5. La verifica della merce va fatta alla consegna, in modo che venga accertato il grado di resa del prodotto, il quale può oscillare da un massimo di quindici ad un minimo del dieci per cento.

Ricevimento.

6. L'atto del ricevimento coincide di regola con la consegna ed è quindi immediato. In caso di merce non ritirata o rifiutata il venditore emette solitamente fattura comprensiva delle spese.

Pagamento.

7. Il pagamento avviene a mezzo bonifico o ricevute bancarie, o altra modalità concordata tra le parti. Al momento del pagamento si applica lo sconto pattuito in sede di ordinativo. In caso di violazione dei termini e delle condizioni di pagamento il fornitore ha facoltà di sospendere la consegna sino al momento dell'adempimento.

Ritardo nella consegna.

8. In caso di ritardo nella consegna, qualora manchi il preavviso da parte del venditore, l'acquirente ha facoltà di respingere la merce. In caso di preavviso, l'acquirente ha facoltà di annullare l'ordinativo.

Reclami.

9. Il reclamo va effettuato entro il termine di quindici giorni, in forma scritta.

Imballaggio.

10. Avviene con scatole di cartone ed è normalmente gratuito, salvo diverso e specifico accordo fra le parti.

b) tessuti di cotone

Contrattazioni.

1. Le ordinazioni vengono solitamente assunte da agenti o ausiliari di commercio e si intendono sempre salvo approvazione della casa. La conferma d'ordine deve pervenire al compratore entro il termine di un mese dal conferimento della commissione.

Specie di vendita.

2. La vendita avviene su campione.

Unità di base di contrattazione.

3. L'unità di base di contrattazione è il metro.

Imballaggio.

4. L'imballaggio, normalmente gratuito, avviene a mezzo scatole di cartone ed è a carico del venditore. Per piccoli ordinativi, su accordo delle parti, può essere posto a carico del compratore.

Consegna.

5. Quando è pattuita la consegna pronta, il termine non può eccedere i 15 giorni dalla data del contratto. Quando è pattuita la consegna prontissima, il termine non può eccedere gli 8 giorni dalla data medesima.

Per consegna entro un determinato termine s'intende la consegna in una o più riprese entro il termine stabilito, a facoltà del venditore.

Per consegna ripartita entro un determinato termine s'intende che le consegne devono essere approssimativamente ripartite mese per mese, ma senza obbligo tassativo circa l'assortimento dei disegni e dei colori, salvo diversa pattuizione.

Verifica della merce.

6. La verifica della merce va fatta per la qualità e la quantità e le caratteristiche, presso il cliente, entro 10 giorni dal ricevimento.

Tolleranze.

7. Salvo diversa pattuizione sono ammesse a favore del venditore le seguenti tolleranze:

a) del 2% in meno sui fili d'ordito e del 3% in meno sulle inserzioni nei confronti dei dati contrattuali, con compensazione tra l'ordito e la trama;

b) del 2% in meno sul peso minimo contrattuale;

- c) dell'1% in meno sull'altezza minima contrattuale, limitatamente ad un decimo del quantitativo di ogni singola spedizione;
- d) del 5% in più o in meno sul numero delle pezze e sul numero totale dei metri, risultanti dal numero delle pezze, moltiplicato per la misura media abituale o contrattuale di ciascuna pezza.
- La merce deve essere mercantile. E' ammessa una, pur minima, tolleranza in relazione alla qualità dei filati impiegati, ai difetti di tessitura, alle differenze dei punti di colore, all'apretto e ad ogni altra inerente lavorazione.

Ricevimento.

8. Il ricevimento della merce è immediato; le spese di giacenza in arrivo sono a carico del compratore.

Spedizione.

9. La spedizione della merce viene di regola effettuata a mezzo spedizioniere o corriere espresso, in porto assegnato o franco di porto secondo le istruzioni fornite dal committente. Le spese di spedizione sono normalmente a carico del venditore. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Pagamento.

10. I termini di pagamento decorrono dalla data di fattura.

Il pagamento avviene generalmente a mezzo di ricevute bancarie. Gli sconti, eventualmente pattuiti al momento dell'ordinativo, se distintamente conteggiati in fattura ed in funzione delle condizioni di pagamento, non formano parte del prezzo ma costituiscono un premio o beneficio condizionato alla puntualità del pagamento.

Se le condizioni di pagamento non sono specificate in contratto si ritiene convenuto il pagamento in contanti.

In caso di violazione dei termini e delle condizioni di pagamento il fornitore sospende le consegne fino al momento dell'adempimento.

Le contestazioni non sospendono i pagamenti.

Reclami.

11. I reclami devono essere effettuati entro 15 giorni mediante lettera raccomandata od a mezzo fax, e.mail od altra modalità, purchè in forma scritta.

I reclami relativi alla qualità ed alle imperfezioni della merce, all'altezza del tessuto, alla misura dello stesso ed, in genere, ai difetti visibili, devono essere rilevati sul tessuto prima che abbia subito qualsiasi ulteriore manipolazione.

In qualunque caso il venditore non è tenuto a rispondere della riuscita di ulteriori lavorazioni fatte subire dal compratore al tessuto venduto, salvo difetti occulti.

C)maglieria

Forma del contratto.

1. Le contrattazioni avvengono su campione, per commissione, per il tramite di agenti di commercio. Nella copia commissione è ricorrente la clausola "salvo approvazione della casa", con la quale si subordina la validità del contratto alla conferma dell'ordine da parte del venditore.

Unita' di base.

2. L'unità di base di contrattazione è il capo.

Verifica della merce.

3. La verifica della merce va fatta per la qualità, la quantità e le caratteristiche, presso il cliente, entro 10 giorni dal ricevimento.

Consegna.

4. Quando è pattuita la consegna pronta il termine non può eccedere i 15 giorni dalla data del contratto. Quando è pattuita la consegna prontissima, il termine non può eccedere gli 8 giorni dalla data medesima. Per consegna entro un determinato termine s'intende la consegna, in una o più riprese, entro il termine stabilito, a facoltà del venditore.

Ricevimento.

5. Il ricevimento della merce è immediato; le spese di sosta in arrivo sono a carico del compratore.

Spedizione.

6. Essa avviene a mezzo spedizionieri, in porto assegnato o porto franco secondo gli accordi delle parti.

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

E' d'uso, per i grossi ordinativi, avvisare il compratore al momento in cui la merce viene spedita.

Imballaggio.

7. Viene compiuto con scatole di cartone ed è normalmente a carico del venditore.

Pagamento.

8. I pagamenti avvengono di solito a mezzo bonifico bancario o R.I.B.A a 60 – 90 - 120 giorni , fatte salve altre modalità stabilite concordemente dalle parti. Talvolta i termini di decorrenza per l'emissione delle ricevute bancarie non vengono computati dalla consegna della merce, ma a date successive, in relazione ai termini di consegna fissati in commissione.

Reclami.

9. I reclami devono essere fatti con lettera raccomandata o comunque in forma scritta entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

CAPITOLO X

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DI ABBIGLIAMENTO

Biancheria

Forma del contratto.

1. Le ordinazioni vengono di regola assunte da agenti o ausiliari di commercio e si intendono sempre “salvo approvazione della casa”.

Specie di vendita.

2. La vendita avviene su campione.

Unita' di base di contrattazione.

3. L'unità di base di contrattazione è il pezzo.

Imballaggio.

4. L'imballaggio avviene con scatole di cartone ed è a carico del venditore.

Consegna.

5. Quando è pattuita la consegna pronta il termine non può eccedere i 15 giorni dalla data del contratto. Quando è pattuita la consegna prontissima, il termine non può eccedere gli 8 giorni dalla data medesima.

Per consegna entro un determinato termine si intende la consegna, in una o più riprese, entro il termine stabilito, a facoltà del venditore.

Verifica della merce.

6. La verifica della merce va fatta per la quantità e qualità e le caratteristiche presso il cliente, entro 10 giorni dal ricevimento.

Ricevimento.

7. Il ricevimento della merce è immediato, le spese di sosta in arrivo sono a carico del compratore.

Spedizione.

8. La spedizione della merce avviene generalmente a mezzo spedizionieri, in porto assegnato o porto franco, secondo gli accordi delle parti.

La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del compratore.

Pagamento.

9. I termini di pagamento decorrono dalla data di fattura.

Se le condizioni di pagamento non sono specificate in contratto si ritiene convenuto il pagamento in contanti.

In caso di mancato pagamento, in tutto od in parte, di una fattura, il venditore ha la facoltà di sospendere o annullare gli ordini in corso, senza che l'acquirente possa chiedere il risarcimento dei danni.

Gli eventuali sconti, distintamente conteggiati in fattura ed in funzione delle condizioni di pagamento, non formano parte del prezzo, ma costituiscono un premio o beneficio condizionato alla puntualità del pagamento. Il ritardo di pagamento fa decadere il compratore dal diritto a tali sconti.

Di regola le contestazioni non sospendono i pagamenti.

E' ricorrente la dicitura "solito": essa sta a significare che si praticano le condizioni concesse ed accettate nelle contrattazioni precedentemente concluse.

Reclami.

10. I reclami devono essere effettuati con lettera raccomandata o comunque in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento della merce.

CAPITOLO XI

Prodotti dell'industria del legno

Contrattazioni

Si distinguono le contrattazioni tra produttore o grossista e rivenditore da quelle tra rivenditore e cliente finale.

Le prime avvengono solitamente per iscritto su commissione, a seguito di scelta su catalogo esibito da rappresentante e raramente attraverso visita diretta al magazzino. Nei riordini e nelle campionature inviate su iniziativa diretta del rivenditore è ormai prevalente l'uso dei fax ed inizia a diffondersi l'utilizzo di internet.

Il compenso del rappresentante o agente di commercio è regolato dall'azienda venditrice.

Le contrattazioni tra rivenditore e cliente finale avvengono per iscritto su copia commissione a seguito di visita diretta dell'esposizione (mostra) o di scelta su catalogo esibito dal venditore/compresso. I casi di vendita per corrispondenza e on line sono ancora rari.

Sono normalmente considerati elementi essenziali del copia commissione: luogo e data, descrizione degli articoli acquistati, prezzo totale IVA compresa e generalità.

Materiali: distinzioni e definizioni

Oggi i mobili vengono prodotti in larghissima percentuale utilizzando per la parte strutturale pannelli costituiti da materiali di base sempre derivati dal legno di essenze non pregiate e variamente assortite, in buona parte riciclati e per lo più composti con sofisticati processi industriali tramite l'uso di leganti chimici.

Questi pannelli vengono, nelle successive fasi di produzione, nobilitati in superficie tramite l'applicazione di varie tipologie di materiali da "rivestimento".

Resta tuttavia ancora in uso, per particolari utilizzi e per produzioni di alto pregio, l'impiego di legno massiccio.

I principali tipi di pannelli utilizzati sono:

1. **Pannello TRUCIOLARE:** pannello di particelle e scaglie ricavate da ramaglie e dagli scarti della lavorazione del legno, e dal riciclaggio dei pannelli stessi legate fra loro tramite colle termoindurenti.
Buone caratteristiche meccaniche, è adatto per l'impiego previa impiallacciatura, nobilitazione con carte melaminiche o rivestimento con Pvc o con laminato; materiali che conferiscono al pannello le qualità estetiche volute.
2. **Pannello MDF:** pannello di fibre a media densità ricavate da ramaglie e dagli scarti della lavorazione del legno, legate fra loro tramite colle termoindurenti. Buone caratteristiche meccaniche, adatti per la produzione di pannelli laccati, nobilitati con Pvc e in tutti i casi in cui si debbano ottenere grandi superfici esenti da problemi di planarità.
3. **Pannelli Multistrato:** viene definito così quando cinque o più strati di legno vengono disposti con le fibre incrociate e incollate fra loro con collanti resistenti all'acqua e all'umidità. Notevole leggerezza se raffrontato al MDF e al Truciolare.

I principali materiali di "rivestimento" utilizzati sono:

4. **Riallaccio:** detto comunemente "Tranciato" è un sottile foglio di legno (circa 0,6 mm) ricavato dalla tranciatura dei tronchi viene utilizzato per rivestire i vari tipi di pannelli legnosi che vengono così definiti Impiallacciati o placcati.
5. **Laminato plastico:** conosciuto comunemente anche con il nome di "Formica", datogli dal primo produttore mondiale, composto da carte Kraft impregnate con resine fenoliche (che costituiscono il supporto) e melaminiche (che costituisce lo strato esterno decorativo) incollate tra loro in modo da formare fogli di spessore che va da 0.3 a 0.9 mm impiegati per il rivestimento di pannelli legnosi.

I laminati di tipo HPL (High pressure Laminates) definiti dalla norma En 438/1 hanno eccezionali doti di durezza e resistenza al graffio, usura, urto agli agenti chimici e al fuoco.

Quando lo spessore delle resine di supporto è maggiore di 1 mm. si definisce Laminato Stratificato ad altissima resistenza meccanica, è impiegato anche come autoportante.

6. **Laminato Post-forming**: applicazione di laminato plastico con particolari proprietà di curvabilità su un substrato di pannelli legnosi di sezione variamente profilata come nel caso di lavorazione a macchina sui bordi del pannello.
7. **Carta Melaminica**: carta di peso compreso tra 60-130 gr/mq impregnata di resine melaminiche termoindurenti, realizzata in tinte unite o effetto legno, impiegata per il rivestimento di pannelli di truciolare o mdf che dopo tale processo assumono la denominazione di “pannelli nobilitati melaminici”.
8. **Pvc**: foglia di cloruro di polivinile utilizzata per il rivestimento di ante ed elementi strutturali, colorabile, può imitare le venature del legno. Viene applicato su pannelli grezzi di Mdf variamente sagomati e profilati grazie alle eccellenti proprietà termoplastiche. I pannelli così ottenuti, si definiscono “Placcati in Pvc”.

Interpretazione di alcune dizioni

La dizione corrente **“mobili di noce, di mogano, di palissandro, di radica”** e in genere di qualsiasi legno di ebanisteria inserita in un contratto di ordinazione di vendita, non significa che i mobili stessi debbano essere interamente costruiti del legno o dei legni indicati, ma soltanto impiallacciati di essi, con sottoposto ossatura o interno in legno comune, o in compensato, o con pannelli di truciolato o stratificato, o dell’uno e dell’altro insieme, secondo le esigenze della tecnica costruttiva.

La dizione corrente **“mobili lastronati in noce, mogano, e altri legni di ebanisteria”** indica mobili costruiti con l’interno e l’ossatura in legno comune o compensato, rivestiti di lastroni dei legni indicati, dello spessore di almeno 3 mm.

Le cornici, i listelli protettivi, gli zoccoli e in genere le parti decorative riportate scolpite o no, possono essere eseguite in legno massiccio, salvo dichiarazione di diversi materiali impiegati.

La dizione corrente **“mobili massicci o a struttura massiccia in noce, mogano, palissandro e altri legni di ebanisteria”** indica soltanto quelli interamente costruiti di tali legni.

La dizione corrente **“mobili masselli”** indicata solamente il fatto che gli stessi sono composti, per la parte esterna del legno indicato e per la parte interna di essenze meno nobili.

La finitura **“patinato a mano”** si distingue dall’effetto patinato che può essere ottenuto con la semplice applicazione di **“carte”**. Nel classico la finitura a cera è ottenuta attraverso l’applicazione di cera d’api e può essere simulata in verniciatura ad acqua con un risultato finale che è solitamente definito **“effetto cera”**.

Lucidatura.

La lucidatura si può intendere effettuata con vernici alla nitro o poliesteri sia nella versione brillante che opaca per l’esterno come per l’interno.

La lucidatura si può anche convenire in lucido per l’esterno, a cera e a mezzo lucido per l’interno; per i mobili in legno comune in lucido a tampone per l’esterno e levigato greggio per l’interno.

La semplice dizione **“dorato”** non significa ad oro fino, dovendo essere particolarmente convenuta.

La dizione **“verniciato”** indica una verniciatura normale ad olio o corpo e a pennello; la dizione **“laccato”** indica una verniciatura a smalto lucido od opaco normale, ma non molata.

La laccatura **“molata”**, alla nitroglicerina o con qualunque altro processo speciale, viene convenuta espressamente.

Composizione ambienti

E’ uso indicare nominativamente tutti gli elementi che compongono un arredamento oggetto di vendita. In mancanza di indicazione:

- A) la camera matrimoniale si intende normalmente costituita da 5 pezzi: n. 1 letto matrimoniale (il più delle volte per rete cm. 160x190/195); n. 2 comodini, n. 1 comò, n. 1 armadio (solitamente a 6 ante) battente o 2/3 scorrevoli per una larghezza che quando non diversamente convenuto è prossima ai 3 metri; n. 1 specchiera e poltroncina o pouff, vengono normalmente specificatamente richieste.

- B) La camera singola si intende solitamente costituita come minimo da: n. 1 letto singolo (per rete cm. 80x190/195), n. 1 comodino, n. 1 armadio (di dimensione variabile); n. 1 scrittoio, n. 1 comò sono un possibile completamento.
- C) Salotto: normalmente composto da divano 3 posti + 2 poltrone o divano 3 posti + divano 2 posti. Esistono anche versioni componibili di dimensioni variabili.
- D) Le sale ed i soggiorni possono essere composte da elementi bloccati (collezioni) o modulari normalmente definite "componibili". I complementi (tavoli, sedie, tavolinetti ecc.) vanno concordati compatibilmente con le dimensioni dell'ambiente e le esigenze del cliente.
- E) Le cucine sono sempre nominative e concordate su disegno o facendo riferimento a composizioni esposte.

Trasporti

Nelle contrattazioni tra produttore e rivenditore, quando non specificato, i costi di trasporto si intendono compresi nel prezzo. Può essere stabilito un importo minimo di ordinato sotto il quale i costi di trasporto gravano sul compratore.

Nelle contrattazioni tra rivenditore e privato, quando non specificato in copia commissione, il prezzo si intende comprensivo di trasporto e montaggio.

La grande distribuzione solitamente fa eccezione e considera le spese di trasporto e montaggio elemento distinto.

Imballaggio

Quando non espressamente indicato, il costo dell'imballaggio è già compreso nel prezzo sia nelle contrattazioni produttore-rivenditore che in quelle rivenditore-privato.

La merce viaggia a rischio e pericolo di chi commissiona il trasporto.

Garanzia

Si fa riferimento all'attuale normativa. La taratura del legno è esclusa da garanzia.

Condizioni e modalità di pagamento

Rivenditore-cliente

All'atto della redazione della copia commissione è consuetudine che venga versata dal cliente al rivenditore una caparra tra il 20% e il 30% dell'importo della merce contrattata.

Condizioni particolari di pagamento vengono stabilite all'atto della contrattazione e riportate sulla copia commissione, in mancanza di altro il pagamento è da intendersi per contanti al ricevimento della merce.

Il cliente, come forma di pagamento, potrà ricorrere anche al finanziamento attraverso il credito al consumo.

Tra il produttore e rivenditore il pagamento può avvenire per rimessa diretta alla ditta o al rappresentante, con ricevute bancarie o tratte, bonifici ecc.

Valute e sconti vanno indicati in commissione. In alcuni casi con chiara indicazione, può essere riportato sulla commissione direttamente il prezzo netto della merce (e non quello di listino sul quale applicare gli sconti).

Iva

Nelle commissioni rivenditore-cliente finale, quando non specificato, il prezzo è solitamente considerato comprensivo di IVA.

Nelle commissioni produttore-rivenditore, quando non specificato, il prezzo è solitamente considerato al netto di IVA.

Descrizione di usi e consuetudini nel settore del legno strutturale da costruzione.

Il legno da costruzione si può dividere in tre categorie:

- **Legno massiccio**, cioè travi tonde o sagomate di forma squadrata, di varie sezioni ottenute segando il tronco d'albero.
- **Legno lamellare** cioè legno ricomposto, ottenuto incollando tavole di legno dette "lamelle", comunemente di abete, in modo da ricavare una trave ricomposta di varie sezioni e lunghezze.
- **Pannelli, perline, e listelli** di varie specie che vengono usate in edilizia per la copertura di tetti e la costruzione di pareti in genere.

Trattasi in ogni caso di legno strutturale per carpenterie e non legno per falegnameria.

Il legno lamellare appartiene alla scienza delle costruzioni in quanto si può calcolare, e quindi ha riferimenti di resistenza meccanica certi; mentre il legno massiccio appartiene alla tecnologia costruttiva, per cui ha più bisogno dell'esperienza del carpentiere che del computer.

In merito alle caratteristiche e alla qualità commerciale, giudicare il legno strutturale con il criterio del falegname è fuorviante e riduttivo. In pratica le fessurazioni e le spaccature del legno massiccio strutturale, sono tollerabili in quanto sono dovute al naturale ritiro per perdita di umidità, mentre a volte sono oggetto di contestazione e di contenzioso a causa di giudizi soggettivi.

Nel legno lamellare non sono tollerabili spaccature, che debbono porre in allarme se si verificano quando la trave è in opera.

Scollature tra lamella e lamella, sono un difetto dovuto in genere ad un problema di incollaggio, mentre possono essere tollerate leggere fessure da ritiro sulla lamella esterna.

A causa di carenza di normativa italiana specifica, per i requisiti dei materiali si fa riferimento alla normativa tedesca, o all'EUROCODICE 5.

Acquisto:

il legno lamellare si acquista dall'industria produttrice al metro cubo in travi standard di lunghezza 12 metri o 13,5 metri, oppure su distinta di lunghezze a richiesta o con sagomature particolare o lavorazioni speciali tipo travi curvilinee realizzate su progetto.

Vendita:

il legno lamellare viene venduto al pubblico indistintamente al metro cubo, oppure al metro lineare.

Di solito nel contratto di compravendita vengono riportate le condizioni di vendita e le modalità di trasporto, consegna, pagamento..... etc. che vengono concordate di volta in volta.

Struttura in legno lamellare

Il legno lamellare si utilizza per :

- tetti per case di civile abitazione, o altre tipologie di edifici;
- tettoie, porticati e altre strutture a se stanti;
- altri utilizzi come materiale strutturale in generale.

La vendita avviene di solito con un contratto scritto, dove tutte le modalità e le caratteristiche della struttura vengono esposte e concordate.

Usi e consuetudini

Per le nostre zone si tratta di un mercato relativamente giovane, per cui non ci sono usi consolidati o abitudini consuetudinarie, per tanto queste forniture avvengono con contratti stipulati di volta in volta.

Rapporti contrattuali

Il contratto può essere di sola fornitura, oppure di fornitura e posa in opera.

Nel preparare il contratto di compravendita in genere si indicano tutti i vari materiali che compongono il tetto e quindi si evidenzia ciò che è compreso e ciò che è escluso.

Le componenti principali che di solito vengono distinti sono:

- le parti strutturali in legno cioè orditura principale e secondaria, nel caso di fornitura in opera viene compresa anche la carpenteria metallica.
- La copertura che di solito si realizza con perlinato di spessore secondo progetto, oppure con piastrelle in cotto o altri materiali da specificare.
- L'isolamento termico che può essere di materiali naturali tipo sughero, lana naturale o fibra di legno, o materiali sintetici tipo polistirolo, polistirene e lana minerale. A tale scopo esistono in commercio anche pannelli preaccoppiati tipo sandwich.

- La ventilazione che avviene con una listellatura e contolistellatura ha lo scopo di permettere il passaggio dell'aria tra l'isolamento termico e l'impermeabilizzazione finale. Per un buon funzionamento della camera di ventilazione si deve avere una via d'entrata e una via d'uscita, la bocca d'entrata deve avere una superficie inferiore a quella d'uscita.
- L'impermeabilizzazione finale con guaine tegola canadese coppi in cotto o in materiale sintetico, lamiere metalliche grecate o stampate o altro.

Il contratto può presentare un prezzo distinto per le singole opere, oppure può avere un prezzo a corpo, l'importante è specificare cosa è compreso e che cosa è escluso.

Gli elementi e i dettagli che di solito vengono specificati tra le opere comprese o escluse in un contratto per una struttura in legno lamellare sono:

- verniciatura o impregnanti, tipo di prodotto, quante mani, quale colore.
- Ferramente, viteria e bulloneria, specificare tipo di trattamento, es. tipo di verniciatura, tipo di zincatura..... oppure acciaio inox.
- Tipo di materiale isolante.
- Vari strati di membrane con funzione di freno al vapore, barriera al vapore o traspirante.
- Descrizione della composizione del pacchetto di ventilazione, reti parainsetti ed elementi parafoglia, aeratori per l'uscita della ventilazione...etc.
- Copertura per la protezione del pacchetto in caso di pioggia in corso d'opera.
- Canali di gronda, scossaline,pluviali e lattonerie in generale, e modalità di lavorazione per colmi e converse.
- Lavorazione e fori per alloggiamento di finestre per tetti.
- Finestre per tetti, lucernari, abbaini, scale retrattili.
- Posa in opera.
- Tiri in quota, se con grù di cantiere, o con autogrù a noleggio.
- Mezzi speciali.
- Impalcature e messa in sicurezza del cantiere secondo le normative vigenti.
- Permessi comunali.
- Disegni esecutivi.
- Direzione lavori e responsabile della sicurezza del cantiere.
- Relazione di calcolo statico e pratiche per il genio civile.
- Collaudo.
- Trattandosi di opere di edilizia è buona regola ricordare all'acquirente di informarsi su tutti gli adempimenti che per legge sono a carico del committente.
- Nel contratto vengono anche riportate le modalità di pagamento che di solito avvengono con un anticipo all'ordine del 30% circa, con un 60% allo scarico dei materiali ed il 10% a fine lavori e a collaudo avvenuto, ovviamente è facoltà delle parti stabilire modalità diverse.
- Nel caso in cui la ditta fornitrice è anche incaricata di produrre disegni esecutivi, in merito all'anticipo all'ordine l'importo viene ripartito in due tempi, una parte all'incarico e una parte alla firma dei disegni esecutivi.
- E' uso corrente utilizzare anche forme di pagamento a mezzo società finanziarie.
- Per il pagamento si usano correntemente, contanti, assegni, bonifici, o altri strumenti bancari.
- Nel contratto vanno indicati i tempi di consegna, che in genere non sono tassativi, ma indicativi a causa dei possibili imprevisti che normalmente possono verificarsi nei lavori artigianali, o a causa di avverse condizioni climatiche in generale che potrebbero verificarsi nel corso della posa in opera.

Legno per arredamento giardino

Per opera di arredamento di giardini e terrazzi, ad esempio gazebo leggeri, pergolati, grigliati e fioriere.... Visto che le parti in legno sono normalmente esposte all'azione degli agenti atmosferici degradanti (azione dei raggi ultravioletti, pioggia) e all'attacco di insetti lignicoli, si usa fare un trattamento particolare al legno. Il trattamento consiste nell'impregnazione a pressione in autoclave con sali minerali.

Serramenti, infissi e simili

Ordinazione.

Di solito le ordinazioni avvengono tramite agenti di commercio, talvolta in fabbrica direttamente tra le parti.

Gli agenti usano redigere l'ordine in tre copie, di cui una rimane al cliente, una viene inviata alla ditta e la terza trattenuta dall'agente.

Preventivi.

Su richiesta degli acquirenti, vengono rilasciati preventivi in cui si indicano sommariamente le caratteristiche e il prezzo della fornitura.

Per i serramenti è uso a volte da parte dei fornitori presentare al cliente il disegno esecutivo per il benessere.

Conclusione del contratto.

Il contratto si intende concluso all'atto dell'accettazione, da parte del cliente, della copia commissione o del preventivo, o nel momento in cui il fornitore comunica al cliente la conferma dell'ordine.

Forma del contratto.

Il contratto normalmente si stipula per iscritto.

Campione di vendita.

Per grosse forniture il committente usa richiedere e il fabbricante usa costruire, a seguito della richiesta, un campione che viene trasportato nel cantiere del cliente e approvato con firma dal direttore dei lavori e da questi trattenuto.

Unità di base in contrattazione.

L'unità di base di contrattazione è il metro quadrato.

Per i serramenti in legno la misura di minima fatturazione è la seguente:

- finestre a un battente: mq. 1,30;
- finestre a due o più battenti: mq. 1,50.

I serramenti in alluminio o ferro tubolare di piccole dimensioni vengono contrattati a corpo o a metro quadrato.

Per questi ultimi serramenti la misura minima di fatturazione è di mq. 1,75.

I serramenti in trafilato di ferro comune si trattano a chilogrammi.

Modo di misurazione.

La misurazione degli infissi e serramenti si esegue sulla luce netta del vano muro per le finestre; per le porte la valutazione si esegue a corpo.

La misurazione dei rivestimenti di squarci di finestre, imbotti di porte (spessore di muro), cassonetti copri rullo per avvolgibili, si esegue sullo sviluppo della superficie più i risvolti laterali.

La misurazione delle avvolgibili in legno e plastica si esegue sulla luce netta del vano con un aumento di cm. 25 sull'altezza e cm. 5 sulla larghezza se le guide sono incassate, con un minimo di fatturazione di mq. 1,75.

La misurazione delle serrande si esegue sulla base del vano con un aumento di cm. 45 sull'altezza e cm. 6 sulla larghezza se le guide sono incassate.

Imballaggi.

Vengono impiegate scatole di cartone o gabbie di legno: la spesa è addebitata "al costo", fatta eccezione quando nei listini prezzi è incluso l'imballo.

Deposito della merce.

Le merci vendute talvolta vengono trattenute gratuitamente dal fabbricante nei propri magazzini per un periodo di tempo non superiore comunque a trenta giorni, trascorsi i quali si usano addebitare i diritti di magazzinaggio.

Consegna della merce.

I serramenti, gli infissi e simili sono consegnati nel cantiere del committente.

Verifica della merce.

La verifica della merce, quanto al numero dei pezzi, avviene nel cantiere del committente all'atto del ricevimento.

La verifica della qualità avviene a piè d'opera.

Collaudo.

Viene eseguito in cantiere dal direttore dei lavori dopo la posa in opera ed entro il termine stabilito contrattualmente.

Tolleranze.

Leggere differenze di tinta sono tollerate per serramenti costruiti in accompagnamento ad altri preesistenti.

Ricevimento.

L'acquirente può rifiutare la merce se non corrispondente al campione.

La merce viene accettata anche se consegnata con ritardo di non oltre 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

Posa in opera.

Le opere murarie occorrente per la posa in opera dei serramenti sono a carico del committente.

Il fornitore deve fornire gli accessori e provvedere alle opere di falegnameria.

Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa.

Le eventuali interruzioni di lavoro che si verificano durante il montaggio e l'assistenza alla posa in opera, se dipendenti dal committente, sono a carico del medesimo.

Obblighi di garanzia del venditore.

Il buon funzionamento degli infissi, serramenti e simili è garantito per il periodo di 1 anno dal collaudo.

Durante il periodo di garanzia sono a carico del venditore le eventuali sostituzioni e riparazioni per difetto di costruzione e di funzionamento, senza tuttavia dare diritto a risarcimento di danno e a sospensioni o protrazioni di pagamento da parte del committente.

Non sono comprese nella garanzia le avarie causate da negligenze derivanti dall'impiego o da manutenzione difettosa, o da riparazioni non eseguite dal fornitore, o infine da difetti di montaggio ove questo non sia stato fatto a cura del fornitore.

Difetti della merce.

Il venditore non risponde dei difetti derivanti, dopo la posa in opera, da umidità o riscaldamento dell'ambiente o da male eseguita verniciatura, se effettuata da altra ditta e non dallo stesso venditore.

Reclami.

Per quanto riguarda le qualità apparenti del materiale impiegato, le eventuali contestazioni devono essere promosse entro otto giorni dalla consegna in cantiere decadendo il committente oltre tale termine da ogni diritto di reclamo.

Per quanto concerne i vizi occulti il compratore ha diritto di denunciarli entro il periodo per il quale vale la garanzia e comunque non oltre un anno.

Carri da strada (*)
Lavori in sughero. (*)

(*) in materia non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XII

Prodotti industria della carta

a) Carta

I tipi basilari sono:

- 1) carta uso mano che si può scindere con legno, pura cellulosa, misto legno, per edizioni (tipologia bouffant e bibbia)
- 2) carta patinata: patinata brillante, lucida, opaca, patinata semi-opaca, con legno
- 3) carte patinate speciali: goffrate - patinate avoriate
- 4) cartoncini: bianco/bianco patinato, bianco/grigio, cartoncini speciali
- 5) carta riciclata
- 6) carta chimica
- 7) carte valori: assegni - certificati di deposito - banconote, cambiali/effetti (oggi l'unica produttrice di tale tipologia di carta è Fabriano)
- 8) cartone ondulato: microonda, onda bassa, onda alta, onda tripla.

Preventivi

Il preventivo è generalmente gratuito. Quando si stila un preventivo bisogna tenere conto di alcuni parametri: progetto grafico, disegni, composizione, fotolito, prove di colore, bozze di stampa, confezione, materie prime, lavoro eseguito in orario normale. Si precisa che nel caso in cui la richiesta sia particolarmente complessa e il committente ha esigenze particolari come per esempio l'esecuzione del lavoro in tempi brevi o fuori orario, le parti si accordano per un prezzo differente rispetto a quello normalmente pattuito (fase lavorativa e pronto printing). Il committente deve fornire i testi su dattiloscritto o su dischetto magnetico, tenendo presente che, laddove vi sia materiale fotografico da pubblicare, questo deve essere fornito direttamente in originale dal medesimo. In assenza di tale documentazione fotografica verrà calcolato un costo aggiuntivo per tale servizio.

Ordini

Le ordinazioni dirette e indirette sono soggette all'approvazione dell'impresa produttrice.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti, ecc;) e condizioni (prezzo, termini di consegna e di pagamento, trasporto, ecc.) necessarie per la conclusione del contratto;
- d) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare da parte del committente.

Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di 20 giorni dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare, immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

La conferma d'ordine non conforme alla proposta, equivale a nuova proposta.

Bozze

Il committente ha diritto al ritiro di due copie delle prime bozze in colonna e delle seconde impaginate.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate su carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve termine possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre trenta giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo viene precisato contrattualmente.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa, deve apportare su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni.

Sospensione e modifica del lavoro

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico. Sono altresì a carico del committente le spese per arresti di macchine o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa dello stesso.

Le bozze e le prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, quando si tratta di riproduzione di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati; in tal caso le prove si intendono presentate solo per l'approvazione dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe.

Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, giustezza e della impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

Modifica o revisione prezzi

Eventuali variazioni del costo della manodopera e della materia prima nel corso dell'esecuzione del lavoro danno diritto ad una revisione del prezzo, purché la variazione dei costi del materiale e/o della manodopera determini un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo.

Una equa maggiorazione del prezzo può essere concordata fra le parti anche nel caso in cui, a richiesta del committente, il lavoro debba essere compiuto entro un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato.

Termini di consegna

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Ove il committente non provveda al ritiro della merce entro il termine indicato nell'avviso di approntamento della stessa, i rischi e l'onere della conservazione della merce sono a carico del committente.

Negativi, fotocopie, files digitali

Le fotocopie grafiche sono fatturate in rapporto alla superficie con prezzi specifici, al cm², decrescenti con l'aumentare del formato, con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (trattato, mezza tinta e tratto combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricromie, ecc.) e del numero dei colori. Per superficie di una riproduzione si intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta. Sono previste delle superfici minime fatturabili e i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per i lavori in bianco e nero da cm 50 a cm 100 e per i lavori a colori da cm² 50 a cm² 150). Per quanto riguarda i clichè tipografici, la

superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm. 1.

Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa in almeno due esemplari. Gli esemplari di prove richiesti in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione a parte. Sono pure oggetto di fatturazione a parte le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione od ai positivi retinati per le modifiche di colore dell'originale, le pellicole controtipiche (tipons), i ritocchi eseguiti a computer, le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese o le copie fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi, i disegni esecutivi, eventuali prove digitali fedeli o prove colori certificati come pure i trasporti fotolitografici avvolgibili. Qualora non formino oggetto di fatturazione a parte, le negative restano di proprietà del fotoriproduttore e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore.

Proprietà negativi, fotoriproduzioni, files digitali

I negativi di proprietà del fotografo e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore. La proprietà del materiale in digitale è di chi lo ha realizzato.

Materie prime

La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è normalmente fornita dall'azienda grafica. Quando invece la materia prima relativa al lavoro commissionato sia fornita dal committente, questa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa e di confezione impiegati.

L'azienda grafica non ha alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalle qualità delle materie prime o dei materiali che le vengono forniti dal committente.

I maggiori costi per l'azienda grafica, derivanti dai difetti dei materiali forniti, sono a carico del committente il quale deve essere tempestivamente informato.

Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sulla qualità e sulla quantità:

i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% al 10% in più o in meno a seconda del numero delle lavorazioni, della natura ed entità del lavoro.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 15%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dell'1% sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tirature di almeno seimila copie. Questa percentuale raggiunge il 3% quando si tratta di volumi in formato superiore a cm. 20x30 od inferiore a cm. 10x15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta «tipo india» od a tirature inferiori alle seimila copie. Lo scarto può raggiungere il 10% nel caso di volumi stampati su carta di grammatura inferiore a g. 45 per metro quadrato.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società degli autori, se non restituiti al cliente, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore. Per le tele, i cartoni e le carte per il rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

b) sui colori;

l'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

c) scansioni:

le scansioni vengono eseguite eseguendo la copia dell'originale, eventuali discordanze sulla prova saranno ritenute interventi correttivi e quindi conteggiati a parte.

Copie d'obbligo

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti devono essere consegnate a biblioteche o all'Autorità, sono a carico del committente.

Imballaggio

Le spese dell'imballaggio sono a carico del committente.

Spedizione

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo. Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto ritenuto più conveniente; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

Pagamento

Il pagamento si intende convenuto in contanti alla consegna della merce, salvo diversa pattuizione.

Reclami

I reclami da parte del committente normalmente devono essere fatti per iscritto. Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per vizi e i difetti occulti, ma comunque entro tre mesi dalla consegna. Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del produttore ai fini della verifica per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Assicurazioni

Il committente deve provvedere ad assicurare a proprie spese le opere e i materiali consegnati all'impresa esecutrice del lavoro. In difetto di assicurazione, lo stampatore non risponde del perimento o del deterioramento che nei limiti della comune diligenza del «buon padre di famiglia».

b)Apparecchi fotografici e fotografia

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO XIII

Prodotti delle industrie metallurgiche

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

1)Imbarcazioni e motori della Nautica da Diporto.

Premessa

la Nautica da diporto è un settore ampio complicato ed articolato e quindi è consigliabile servirsi solo di operatori esperti. Il settore si può dividere in: natanti, (barche fino a 10 mt. senza obbligo di iscrizione al registro Navale) ed imbarcazioni (con l'obbligo d'iscrizione). Le unità ed il marchio CE sono abilitate alla navigazione e regolamentate secondo il marchio di appartenenza A-B-C-D- ed alle condizioni meteo marine.

Contrattazione

La contrattazione di solito avviene in sede del venditore, il quale deve avere bene in evidenza i marchi in concessione e/o di importazione, dopo una trattativa più o meno breve (a volte può durare anche anni), si arriva alla stipula del contratto.

Stipula del contratto

Di solito è uno stampato su cui viene sottoscritto marca del natante e/o imbarcazione, con motori già installati o da installare, tipo, potenza, "entro-bordo in linea asse", "entro-fuoribordo", "fuoribordo", accessori di serie ed eventuali accessori optional.

Acconti

Alla firma del contratto viene di solito chiesto come caparra confirmatoria il 20 % del prezzo pattuito. Il saldo comunque alla consegna dell'unità, fermo restando che si possono utilizzare altre forme di pagamento come carta di credito, finanziarie, leasing, campagne a tasso zero messe a disposizione in certe fasce annuali dai Costruttori di motori ed unità.

Consegna

Sul contratto vengono sottoscritti i tempi di consegna indicativi e luogo, nonché le condizioni generali di vendita che è sempre bene leggere attentamente.

Trasporti

Il prezzo del trasporto viene sempre conteggiato a parte rispetto al prezzo dell'unità e nel caso delle imbarcazioni che necessitano di scorta della Polizia Stradale i tempi di arrivo sono sempre indicativi.

Preparazione dell'unità

All'arrivo dell'unità nel cantiere del venditore ci si prepara all'allestimento di eventuali motori ed accessori e finalmente al varo ed al collaudo.

Modalità di consegna

Le unità vengono consegnate con le dotazioni ed equipaggiamenti, certificati CE, di omologazione, di conformità, libretto del motore e garanzie.

Garanzia

Il venditore garantisce esclusivamente i prodotti di fabbricazione del Cantiere costruttore ed ha validità di anni 2 dalla data di consegna.

Deroghe

Ogni deroga alle condizioni di fornitura generali di vendita ed ogni modifica delle condizioni di fornitura risultanti dal contratto dovrà essere provata per iscritto.

Mancato pagamento

Il mancato pagamento del saldo prezzo nei termini contrattuali stabiliti, comporta l'addebitamento al Committente degli interessi moratori al tasso bancario vigente in ragione d'anno delle singole scadenze. Nel caso di ritardo protratto nei termini massimi fissati, il contratto s'intenderà regolato con l'acquisizione del venditore della caparra confirmatoria, fermo restando il diritto alla percezione degli interessi maturati e salvi maggiori danni per la mancata vendita.

Usato e conto vendita

Il proprietario dell'imbarcazione o del natante conferisce l'incarico a vendere al venditore, qualora il mezzo venga portato presso la sede del venditore per avere più opportunità di vendita, il proprietario è tenuto a sottoscrivere un regolare contratto di rimessaggio con relativo pagamento, come da tabella esposta e mandato a vendere con cui è indicata la cifra che il proprietario vuole realizzare e la percentuale riservata al venditore.

Garanzia usato

In base alle nuove normative il Venditore è tenuto a sottoscrivere il contratto con la garanzia sull'Imbarcazione e sul motore in oggetto (salvo diversi accordi) di anni 1 (uno).

2) Macchine ed attrezzature per l'ufficio

Preventivi e progetti.

Sia se richiesti dal cliente, sia su proposta del venditore, vengono di norma formulati con dettagli tecnici e/o illustrazioni allegate.

Progetti e preventivi hanno valore puramente indicativo e non impegnano l'offerente, a meno che l'offerta stessa non contenga termine di validità.

Contrattazione.

Normalmente le vendite si concludono sulla base di materiale illustrativo o su presa visione della merce.

Ordinazione e conclusione del contratto.

Di norma le ordinazioni sono assunte per iscritto, facendo apporre al cliente la propria firma per accettazione su un "modulo commissione", di cui una copia viene rilasciata allo stesso.

Gli ordini inviati direttamente dall'acquirente al venditore richiederanno un'espressa accettazione di quest'ultimo.

Gli ordini assunti mediante agenti o ausiliari di commercio si intendono sempre "salvo approvazione della casa".

Mobili ed arredi in legno per l'ufficio.

Si fa riferimento alle "distinzioni e definizioni" consuete per i prodotti dell'industria del legno.

Imballaggi e trasporti.

Se non diversamente convenuto, l'imballaggio e il trasporto sono a carico dell'acquirente.

Consegna e verifica.

La merce viene consegnata e verificata presso il domicilio del compratore, oppure nel luogo in cui il cliente la ritira.

Pagamento.

Il pagamento ha luogo presso il domicilio del venditore o al momento della consegna. Le relative condizioni e modalità sono espressamente pattuite.

In caso di contratti verbali, per il pagamento si applicano le modalità usate per le forniture precedenti.

Garanzia.

La garanzia relativa a difetti di materiali, di costruzione e di funzionamento viene prestata dal Produttore o dal Distributore nazionale e viene esercitata in modo diverso a seconda che si tratti di:

- a) Piccole apparecchiature di larga diffusione e di agevole trasporto (ad es.: piccole stampanti, fax, computers, computers portatili et similia) i cui termini di garanzia sono riportati nella documentazione allegata al prodotto.
In genere per questi prodotti il Produttore/Distributore mette a disposizione del Cliente i nominativi dei “Centri di assistenza” diffusi sul territorio e/o un numero telefonico di riferimento “Call center” (in generale a chiamata gratuita)
- b) Apparecchi di grande dimensione e peso non facilmente trasportabili (ad es.: fotocopiatrici, stampanti veloci, plotter, microfilmatici ed apparecchiature similari).
Per dette apparecchiature la garanzia si esercita attraverso il venditore. In tal caso i ricambi necessari sono forniti gratuitamente dal Produttore/Distributore su iniziativa del venditore e la manodopera è a carico dell’utente.

E’ facoltà del venditore accollarsi quest’ultimo onere.

Prestazioni di Assistenza Tecnica – Riparazioni presso un Centro di Assistenza (del venditore o terzo)

Con la consegna dell’apparecchio il cliente può richiedere un preventivo di spesa e decidere successivamente per la riparazione. In tal caso, il prezzo dovuto per la ricerca del guasto e la formulazione del preventivo va pagato anche se non si effettua la riparazione. Il prezzo della riparazione comprende sempre il costo del preventivo.

Prestazioni di Assistenza Tecnica – Riparazioni a domicilio del cliente

Le prestazioni di assistenza tecnica su chiamata del cliente, ove non esista un contratto di manutenzione annuale o pluriennale, vanno pagate al termine della prestazione. L’importo dovuto è costituito da:

- Rimborso chilometrico A/R (tab. ACI) per il trasferimento dal Centro di assistenza alla sede del richiedente.
- Addebito del tempo di lavoro e del tempo di trasferimento A/R.
- Addebito dei ricambi o materiali utilizzati.

Nelle località sede del Centro di assistenza il rimborso chilometrico ed il tempo di trasferimento possono essere forfettizzati.

Contratti di assistenza tecnica assicurativa

La sottoscrizione di un contratto annuale o pluriennale di assistenza tecnica assicurativa impegna il Centro di assistenza ad intervenire su chiamata del cliente, in un tempo stabilito dal contratto, per il ripristino della normale funzionalità dell'apparecchio. Sono compresi nel contratto i costi dei ricambi, la manodopera e le spese di trasferimento del tecnico riparatore. Non sono compresi i consumabili ed i componenti di lunga durata soggetti ad usura ed assimilabili quindi ai consumabili.

Contratti di assistenza tecnica “a costo copia”

Generalmente utilizzati per la manutenzione di fotocopiatrici e/o stampanti.

La sottoscrizione di un contratto annuale o pluriennale di assistenza tecnica “a costo copia” impegna il Centro di assistenza a fornire tutte le prestazioni previste dal contratto di assistenza tecnica “assicurativa” ed inoltre a fornire tutti i consumabili ed i componenti di lunga durata soggetti ad usura, con esclusione della carta.

Il canone del periodo (annuale o mensile) può comprendere un determinato numero di copie.

Per le copie eccedenti quelle eventualmente comprese nel canone, il prezzo si riferisce ad ogni singola copia.

Noleggio di macchine per ufficio

Il contratto prevede la fornitura “in conto noleggio” di macchine fotocopiatrici e/o stampanti, dell'assistenza tecnica relativa, di tutti i consumabili e di tutti i componenti di lunga durata soggetti ad usura. Sono esclusi carta ed energia elettrica.

Il contratto ha in genere una durata da tre a cinque anni.

Viene definito tra le parti un canone fisso ed un prezzo per ogni copia effettuata.

Il canone del periodo (annuale o mensile) può tuttavia comprendere un determinato numero di copie.

Per le copie eccedenti quelle comprese nel canone, il prezzo si riferisce ad ogni singola copia.

3)Imbarcazioni (di nuova costruzione) da pesca.

La costruzione di una nuova imbarcazione ha inizio dopo una fase più o meno lunga di trattative iniziali, con frequenti visite del futuro armatore (parte acquirente) al cantiere navale.

Mediazione

E' piuttosto frequente che il futuro armatore venga presentato, alla direzione del cantiere navale, da un mediatore (*che nella fattispecie specifica prende il nome di skip broker*), Il suddetto mediatore avrà diritto alle provvigioni da parte di entrambi i contraenti nel caso che la trattativa venga a buon fine.

E' doveroso precisare che le vendite non avvengono mai per campione, ma ogni imbarcazione risponde alle diversificate esigenze di dissimili armatori.

Contrattazione

La prima fase della negoziazione consiste nell'ordinazione dell'imbarcazione da parte del futuro cliente; è chiaro che l'ordinazione, non esistendo un catalogo, si traduce nella richiesta di un pluralità di specifiche, pertanto tale ordine si traduce in una richiesta di preventivo diretta al cantiere.

Viene a questo punto disposto, il preventivo di spesa (in forma scritta), che generalmente ha una validità di 60gg.

Qualora il preventivo di spesa sia accettato dalla controparte seguirà il contratto vero e proprio (generalmente "consacrato" in una scrittura privata).

Il contratto viene denominato contratto di costruzione, e presenta tratti in comune con il contratto di appalto d'opera.

Caparra

E' in uso, al momento della stipula del documento, la corresponsione di una caparra di natura confirmatoria (generalmente oscillante attorno al 10-20% del prezzo dell'intera fornitura)

Garanzia e responsabilità

Il cantiere deve eseguire l'opera a regola d'arte.

La necessità di sicurezza e la complessa normativa sottostante impongono un preventivo esame dei progetti che vengono sottoposti all'approvazione del registro navale.

Il cantiere può iniziare la costruzione sulla base dei progetti approvati (i progetti restano comunque di proprietà del cantiere).

Una volta ultimata l'opera dovranno essere effettuati i collaudi (attraverso visione dello scafo fuori dall'acqua, prove in mare etc) da parte dei funzionari e degli ingegneri del R.I.Na; l'esito positivo delle prove comporterà l'idoneità alla pesca dell'imbarcazione.

E' pacifico che il cantiere dovrà fornire l'imbarcazione che sia idonea alla navigazione.

L'imbarcazione è coperta da una garanzia di un anno dalla data del varo, fatte salve garanzie eventualmente più estese, per esempio quelle riguardanti apparecchiature specifiche; in questi casi la garanzia fornita direttamente dalla casa madre che produce o distribuisce tali apparecchiature, e può essere esercitata direttamente dall'armatore o tramite l'intervento del cantiere navale.

Pagamento

Oltre alla citata caparra confirmatoria gli usi in tali contrattazioni evidenziano un'assoluta predominanza di versamenti eseguiti "a stati d'avanzamento lavori"; ossia commisurati allo stadio di compimento del lavoro (con tutte le problematiche connesse alla effettività della stima, che è in caso di controversie è affidata a periti competenti super partes, primo fra tutti il R.I.NA (Registro Navale)

I pagamenti sono effettuati nella sede del cantiere, o domiciliati presso gli istituti di credito del cantiere (generalmente attraverso bonifici bancari)

Qualora l'ultimazione dell'imbarcazione preceda il versamento delle somme residue (a titolo di prezzo), tale residuo è di regola garantito attraverso un patto di riservato dominio sulla imbarcazione stessa.

(Generalmente con l'accettazione di cambiali garantite da ipoteca navale).

Modifiche in corso d'opera.

E' uso comune che il cantiere non possa esimersi dall'apportare modifiche successive al contratto che si rendono necessarie per via dell'evoluzione tecnica (migliorie) o per il modificarsi delle normative in tema di sicurezza e/o navigazione.

Tali modifiche devono essere portate a conoscenza al cliente (per iscritto) unitamente all'eventuale variazione del prezzo.

Di converso, qualora sia l'armatore/cliente a richiedere una modifica in corso d'opera dovrà reclamarla per iscritto, e con la stessa modalità il cantiere risponderà alla richiesta.

Consegna

Il termine di consegna è ovviamente pattuito dalle parti, tale termine, come intuibile, è strettamente legato ai tempi tecnici di realizzazione del natante, pertanto qualora il termine di consegna sia garantito dal cantiere attraverso la previsione di una penale a carico di quest'ultimo, bisognerà tener conto di eventuali cause di forza maggiore (ricordiamo che spesso le imbarcazioni sono costruite in ambiente esterno e non coperto, pertanto forza maggiore può essere, per esempio, rappresentata da una eccezionale piovosità che superi le medie stagionali) che di fatto affrancheranno il cantiere dal versamento delle penali.

La consegna avviene nella sede del cantiere navale, più di sovente si concretizza con il varo (messa in acqua) dell'imbarcazione.

E' uso comune (spesso "confermato solennemente" nelle diciture contrattuali), nonché necessità di comune buon senso, che il varo avvenga con acque calme ed in condizioni meteo ottimali.

4) Autovetture usate

Il cliente, chiamato proponente, formula una proposta di acquisto presso la sede del venditore, chiamato cedente, di un'autovettura usata di suo piacimento.

Dopo aver pattuito il prezzo per l'acquisto di detta vettura il pagamento della stessa può avvenire nei seguenti modi:

- 1) alla consegna del bene il pagamento avviene in contanti.
- 2) il proponente può avvalersi di un pagamento rateale chiedendo ausilio ad una compagnia finanziaria di suo piacimento e stabilendo nei termini a lui congeniali una rateazione.

Il trasferimento di proprietà dell'autovettura in questione è sempre ad esclusivo carico del proponente, salvo diverso accordo con il cedente, nonché la procura di vendita dell'auto da lui lasciata a copertura del debito rimasto per l'acquisto fatto dell'autovettura in questione.

Come garanzia del bene acquistato la legge per le autovetture usate ha stabilito in un anno di garanzia sui particolari meccanici, con l'obbligo da parte del proponente di effettuare i tagliandi programmati dal costruttore presso autofficine convenzionate del cedente salvo annullamento della stessa.

CAPITOLO XV

Prodotti delle industrie Della trasformazione dei minerali non metalliferi

Premessa

Tutti i settori produttivi sono oggi interessanti, a vario livello e con modalità differenti, all'adeguamento alle nuove normative comunitarie.

In alcuni casi sono su base volontaria (es. Iso 9001) in altri casi sono obbligatorie per legge.

Nel caso dei materiali inerti per l'impiego nei calcestruzzi preconfezionati esiste dal 1° giugno 2004 l'obbligo della marchiatura ce secondo cui tutti i materiali inerti impiegati debbono rispondere alle

norme uni-en 12620, mentre per i calcestruzzi preconfezionati non esiste ancora un obbligo di certificazione di prodotto.

E' però obbligatoria e vincolante per il produttore la normativa uni-en 206-1 qualora questa venga inclusa in un contratto di fornitura oppure in un ordine.

Cementi

Possono essere di varie classi 32.5, 42.5, 52.5.

Generalmente per le costruzioni si usa cementi grigi o bianchi di tipo portland o pozzolanici aventi caratteristiche di resistenza ordinaria o elevata (r).

Vanno diffondendosi cementi speciali ad alta ed altissima resistenza fibrorinforzanti ed utilizzati per ripristini strutturali del cls ammalorato.

Materiali inerti per conglomerati cementizi

Possono essere naturali o frantumati debbono essere privi di impurità, sostanze organiche, limose, argillose, ecc...

Debbono essere non gelidi e non friabili e non debbono essere soggetti a reazioni alcali-aggregati. Debbono, in oltre, a seconda della pezzatura, essere granulometricamente ben assortiti.

Contratto

Avviene di solito su commissione.

Consegna

Può essere effettuata franco cantiere o franco rivenditore o direttamente impianto o cava;

Unita' di misura

E' il mc. Ma va diffondendosi anche la vendita a peso;

Reclami

Vanno fatti verbalmente al ricevimento della merce e successivamente per scritto.

Calcestruzzi preconfezionati

Anche in questo settore vi è stata una notevole evoluzione tecnologica e normativa. Possono essere richiesti, secondo normative uni-en 206, a resistenza caratteristica o a prescrizione.

Nel cls resistenza caratteristica, dato un rapporto acqua/cemento, vi è responsabilità del produttore sulla resistenza finale.

Nel caso di calcestruzzo a prescrizione invece non vi è responsabilità del produttore.

Contrattazione

Previo contatti verbali e/o telefonici, le parti firmano una commissione su cui sono riportati tutti i parametri e i dati oggetto della fornitura.

Prezzi

Generalmente si determinano con uno sconto in percentuale dal listino e si intendono per mc. Reso.

Pagamento

Generalmente 30-60 gg tramite ricevuta o assegno con rimessa diretta. Salvo accordi diversi.

Nella commissione viene anche specificata la natura e il costo dei servizi aggiuntivi quali aggiunte, prestazioni pompa, soste, ecc...

Aggiunte

Possono essere: additivi di varia natura tra cui: fluidificanti, superfluidificanti, aeranti, antigelo, ecc..., fibre rinforzanti: polipropilene, acciaio, ecc., cenerivolanti, ecc.

Prestazioni pompa

Viene pagata una quota fissa detta “chiamata” per lo stanziamento presso il cantiere più una quota variabile a seconda della quantità di materiale necessaria al singolo getto (€/mc).

Soste

Possono incidere notevolmente sul prezzo finale dell’opera e variano a seconda della tipologia del cantiere: generalmente viene data 1 ora di tempo per lo scarico dell’autobetoniera. N.b. tutti questi parametri con i relativi costi possono variare notevolmente a seconda della natura del cantiere, distanza, accessibilità, difficoltà di lavoro, ecc.

Consegna

S’intende franco cantiere, cd. A “piè d’opera”, ed il cliente si deve impegnare ad una corretta percorribilità delle piste d’accesso. Il cls. È consegnato conformemente a quanto ordinato. Nel caso di cls. A resistenza, se il cliente modifica il contenuto con l’aggiunta di acqua, se ne assume la piena responsabilità e tutte le modifiche sono registrate sulla bolla di consegna e controfirmati.

Nel caso in cui il materiale ordinato non possa venire messo in opera si procede come segue: se la mancata consegna è imputabile al fornitore (armature non approntate, impossibilità di raggiungere il cantiere per impraticabilità delle piste, ecc.) La responsabilità è del committente, il quale provvederà al pagamento delle spese per intero.

Nel caso in cui il materiale non possa venir messo in opera per cause non imputabili a responsabilità delle parti, si valuta caso per caso, e generalmente si addiviene ad una compensazione delle spese tra le parti.

Garanzia

A parte le responsabilità di legge, il fornitore è responsabile di quanto indicato e riportato sulla bolla di consegna.

Posa in opera

Il fornitore non è responsabile della posa in opera, né della corretta stagionatura dei manufatti, in quanto tali fasi sono di esclusiva pertinenza del cliente.

Prelievi

I campioni di cls. Vengono prelevati in contraddittorio secondo uni 12350-1. Tuttavia il cliente può a sua cura e spese prelevare campioni a suo piacimento, senza tuttavia che l'impasto sia stato modificato da qualsivoglia aggiunta. In caso di contestazione, viene fatta una campagna di battute sclerometriche, ed in casi estremi, carotaggi con prelievi sul posto.

Laterizie

E' il materiale da costruzione per eccellenza.

E' costituito da un impasto di argilla contenente quantità variabili di sabbia, ossido di ferro, carbonato di calcio, pressata e ridotta in pezzi di forma e dimensioni prestabilite che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in fornace.

L'uso dei laterizi avviene, in un campo molto vasto, principalmente nel settore delle costruzioni edilizie.

Per le murature portanti viene utilizzato il classico mattone pieno da cm. 6x12x26, il doppio uni (mattone doppio alleggerito) e il blocco poroton (termico-coibente).

Per le tramezzature interne vengono impiegati mattoni forati da cm. 8x26x26, di cui esistono tipi diversi per numero dei fori e dimensioni, a secondo dell'uso e destinazione.

Per i solai orizzontali e in pendenza sono utilizzati travetti in precompresso con pignatte intermedie o tavelloni, sempre in laterizio.

Le coperture del tetto sono realizzate con tegole piene, del tipo romane e marsigliesi, e tegole curve coppi, con pezzi speciali per colmi, comignoli, ed altro.

Unita' di misura

Per i mattoni pieni, forati, doppio uni, e blocchi poroton l'unità di misura è a pezzo o a migliaia.

I laterizi per i solai vanno a mq.

Le tegole di copertura possono andare sia a pezzo che a mq.

Contrattazione

Le contrattazioni dei laterizi avvengono quasi sempre con "ordine scritto" stabilendo, altresì, il prezzo unitario, il trasporto e le modalità di pagamento.

Caratteristiche dei materiali

I laterizi impiegati nelle costruzioni devono possedere buone qualità di resistenza, scarsa penetrabilità all'acqua e facile aderenza alle malte.

Devono essere ben cotti, presentare un colore uniforme (paglierino e/o rossiccio) e grana compatta, senza screpolature, priva di pori e di materiali estranei.

E' ammessa una certa tolleranza sui materiali per le murature con scarto di circa il 10%

Nessuna tolleranza per tegole, coppi, tavelloni, tavelline e pignatte.

Trasporto e imballaggio

Il trasporto avviene franco stabilimento di produzione o franco destinatario.

La merce viene imballata a pacchi, contenuti da materiale plastico, in modo da poter essere caricati e scaricati con mezzi meccanici.

Consegna

I tempi di consegna vengono stabiliti generalmente entro e non oltre 10 giorni dall'ordine, franco deposito o franco destinatario.

Pagamenti

Nella fattura, che viene generalmente emessa a fine mese, sono riportate e ribadite le modalità di pagamento contrattate che possono essere:

- Rimessa diretta a ricevimento fattura;
- Rimessa diretta a mezzo ri-ba, a 30-60-90 gg., con indicati il nominativo della banca di appoggio e le scadenze dei 30-60-90 gg.

Va scomparendo l'uso della tratta (pagherete) salvo che non sia stata volutamente inserita nell'ordine di acquisto.

Reclami

I reclami devono essere fatti alla consegna del materiale per quanto riguarda la quantità. Per quanto riguarda la qualità e i difetti del materiale il reclamo deve essere fatto entro otto giorni e, comunque, prima della messa in opera dello stesso.

Acciai da armatura per calcestruzzo

Descrizione dei materiali

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

E' fatto divieto di impiegare acciai non certificati all'origine.

La resistenza meccanica degli acciai da armatura per calcestruzzo normale deve essere dimostrata attraverso certificazione fornite dal produttore contenenti i risultati delle prove, a norma di legge, condotte da laboratori ufficiali.

Unita' di misura

L'unità di misura dell'acciaio è la tonnellata, per consegna a barre da mt. 6.00 o mt. 12.00 ed a fasci, per ogni tipo di diametro di circa 2 tonnellate.

Contrattazione

La trattazione, per quanto riguarda le modeste quantità, avviene generalmente a voce presso i magazzini dei rivenditori di materiali per l'edilizia.

Per le quantità rilevanti la trattazione e gli ordini avvengono sempre per iscritto presso le ferriere con stabiliti il prezzo unitario, il quantitativo, i tempi di consegna e quelli di pagamento.

Consegne

La consegna può essere effettuata in modo scaglionata sia per la quantità che per i tempi di approvvigionamento, franco destinatario o franco ferriera, sempre secondo i patti stabiliti all'ordine.

Pagamento

I pagamenti avvengono generalmente dopo la fatturazione e possono essere fatti con rimessa diretta o a mezzo ri.ba. A trenta, sessanta giorni, a partire dalla data della fattura.

Reclami

Il reclamo per la quantità deve essere fatto al momento della consegna; per altre motivazioni entro otto giorni dalla consegna medesima e per iscritto.

Piastrelle di ceramica per pavimenti o rivestimenti

Descrizione e composizione

Le piastrelle di ceramica sono delle lastre di vario spessore e formato di materiale ceramico. Si ottengono con degli impianti di argilla sabbia ed altre sostanze, vengono foggiate in diverse forme e poi cotte a temperature che variano, da 1000 a 1250° a seconda del tipo.

Classificazione

Le piastrelle possono essere:

-smaltate o non smaltate.

Le piastrelle smaltate hanno la superficie ricoperta di uno strato di vetro colorato.

Quelle non smaltate, sono invece uniformi in tutto lo spessore, senza decorazioni.

Inoltre possono essere pressate, estruse, a pasta rossa, a pasta chiara, a pasta bianca.

-forme e dimensioni.

Le forme più diffuse sono il quadrato e il rettangolo, di dimensioni variabili

Quadrati: 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 90x90

Rettangolari: 30x60 10x20 15x30 20x40

Ma ve ne sono anche altre variamente complesse, esagono – ottagono – moresco – provenzale.

Lo spessore varia da 2mm a 25mm.

Le piastrelle vengono denominate:

Maiolica, cottoforte, monocottura, clinker, gres rosso, gres porcellanato, cotto naturale.

Preventivo

Il preventivo viene di solito eseguito nella sede del venditore, su richiesta del committente ed ha una validità di 60 giorni.

Scelta dei materiali

Esistono piastrelle per tutti gli usi e tutti gli ambienti, la scelta deve essere fatta prendendo in considerazione l'ambiente di destinazione.

Ordinazioni

L'ordinazione viene assunta per iscritto. Al momento dell'ordine bisogna conoscere l'estensione della superficie da rivestire e ordinare un quantitativo di piastrelle superiori del 10% rispetto alla superficie netta. Il quantitativo va valutato bene poiché per un ordine successivo il prodotto può variare per tono, e calibro.

Consegna

La consegna può essere seguita franco magazzino o franco cantiere. Nella forma franco cantiere è a totale carico del committente gli oneri di stoccaggio della merce. Il termine di consegna va stabilito al momento dell'ordine, comunque è puramente indicativo anche se espressamente pattuito nell'ordinativo.

Requisiti della merce

Le piastrelle devono corrispondere ai requisiti delle leggi vigenti.

Si distinguono in 1° 2° 3° scelta e ogni scatola è contraddistinta da scelta, tono e calibro. Nelle piastrelle di prima scelta sono ammesse non più di 5 piastrelle difettate ogni cento.

La 2° e 3° scelta sono di qualità inferiore e possono contenere un numero maggiore di difetti.

Marmette, marmettoni e mosaici sono di scelta unica.

Modalità di vendita

Le vendite sono effettuate su campioni, i toni e i colori sono puramente indicativi, perché si tratta di mattonelle cotte ad alta temperatura.

Unità di misura

L'unità di misura delle piastrelle è il m².

Imballaggio

Le piastrelle di ceramica vengono imballate in scatole di cartone opportunamente posizionati e confezionati su bancali di legno.

Reclami

I reclami relativi al quantitativo e rottura della merce devono essere fatti contestualmente alla consegna.

Non si accettano reclami su materiale posato.

Difetti

Per i possibili difetti la denuncia deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta e comunque entro un anno dalla consegna.

Pagamento

1° la modalità di pagamento è 20% all'ordine e il resto contanti alla consegna.

2° in alcuni casi si effettua con scadenza a 30 – 60 -90 giorni dalla consegna

Marmi e pietra naturali

Ordinazioni

Le ordinazioni vengono assunte per iscritto.

Preventivo

Il preventivo viene sottoposto su richiesta del cliente.

Campioni

Il campione definisce il materiale quanto alla provenienza ed al colore, ma non impegna l'eguaglianza assoluta della tonalità e della venatura fra il campione e la fornitura.

Modi di misurazione

La misurazione del volume dei marmi, dei graniti e di tutte le pietre lavorate si fa calcolando il volume del minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto, a meno che sia stato espressamente pattuito di applicare altra regola.

Nelle misure si devono comprendere le eventuali parti che restano incastrate nelle murature adiacenti anche se tali parti non sono lavorate. L'unità di misura per i grandi, zoccolini, contorni di apertura ecc. È il metro lineare.

Per i blocchi grezzi l'unità di misura è il metro cubo, per il lastrame grezzo il metro quadro. Nella misurazione delle lastre grezze ci si regola misurando le due dimensioni ciascuna a cm. 1 circa sotto il nodo di manchevolezza più basso e concentrando di comune accordo gli abbuoni del caso per eventuali difetti o manchevolezze.

Negli spessori del lastrame segnato sono tollerate differenze di uno o due millimetri in più o in meno dello spessore richiesto. Nelle misure si devono comprendere le eventuali parti che restano incastrate nelle murature adiacenti, anche se tali parti non sono lavorate.

Consegna

I termini di consegna variano dai 30 a 60 giorni e avviene franco magazzino del venditore, o accordi diversi.

Pagamento

Il pagamento avviene di solito, in contanti o secondo contratto.

Reclami

I reclami devono essere fatti non oltre otto giorni dalla consegna e devono essere comunicati al venditore per iscritto.

Lavori di vetro

Classificazioni

Il vetro in passato veniva utilizzato maggiormente per la vetratura delle finestre e per la produzione di specchi. Oggi viene considerato un materiale da costruzione a tutti gli effetti.

Vetro sottile (ex vetro semplice) spessore 2 mm usato solo per le sostituzioni delle vecchie finestre e per i quadri.

Vetri stampati nei vari disegni di spessore variabile in base al disegno da mm 4 a 5 0 6 mm.

Vetri stampati colorati di vario spessore da 4 a 6 mm

Vetri cattedrali chiari e colorati, utilizzati quasi esclusivamente per la produzione di vetrate artistiche.

Vetri greggi di forte spessore 8-10 mm e oltre (non sono altro che gli stampati di spessore maggiore ai 6 mm)

Vetri retinati lisci e stampati di spessore nominale mm 6

Cristalli produzione float: chiari, colorati e argentati per specchi, per gli spessori 3,4, 5mm la tolleranza è di \pm mm 0,2 mentre per gli spessori 6-8-10-12-15 e 19 la tolleranza è di \pm mm 0,3

Vetri stratificati composti da 2 float uniti tra loro da uno o più strati di polivinilbutirrale.

Vetri termoisolanti composti da vetri float o stratificati con intercapedine di alluminio anodizzato e sali disidratanti o gas inerti.

Vetri temperati **che hanno subito un trattamento termico di tempra per aumentarne le caratteristiche di resistenza meccanica e di resistenza allo shock termico.**

Vetro retinato è un vetro colato traslucido, greggio, nel quale è incorporata una rete metallica a maglia quadra saldata di 12,5 mm.

U-glas: barre di vetro traslucido profilate a forma di u.

Vetri riflettenti: sono così denominate le lastre di cristallo per l'edilizia che presentano una faccia opportunamente trattata per ottenere da essa una riflessione selettiva predeterminata dell'irraggiamento solare.

Vetri bassoemissivi: sono così denominate le lastre di cristallo per l'edilizia che presentano una faccia opportunamente trattata per ottenere da essa una riflessione, verso l'interno dell'ambiente, del calore di riscaldamento irraggiato.

Sicurezza nelle vetrazioni

Per la sicurezza di questo materiale nell'edilizia privata e pubblica, il riferimento sono le norme uni, ente italiano di unificazione. In particolare le lastre da utilizzare in situazioni di potenziale pericolo sono riconducibili a quelle elencate nella norma uni 7697 e successivi aggiornamenti "criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie".

Ordinazioni

Le ordinazioni vengono effettuate verbalmente e, oggi, sempre più spesso per iscritto anche via fax

Unita' di base di contrattazione

La merce viene contrattata a mq, mentre le lavorazioni sui bordi vengono contrattate a metro lineare.

Modo di misurazione

Agli effetti della fatturazione e per il calcolo delle superfici le dimensioni delle singole lastre, qualora non siano multiple di cm 3, si riportano al multiplo di cm 3 immediatamente superiore a quelle reali.

Trasporto e posa in opera

Il vetraio non risponde di rotture dopo la posa in opera.

Quando la merce è data in opera, si intendono compresi nel prezzo il trasporto sul posto, la fornitura e l'applicazione di idonea sigillatura per tipo di lastra in quantità sufficiente per garantire la stabilità dei vetri, ma esclusa l'impalcatura e l'impostazione di altre opere, salvo accordi diversi tra le parti.

Pagamento

Il pagamento è eseguito in contanti per piccoli importi, per altri il pagamento è eseguito a 30 o 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi tra il rivenditore e committente.

A discrezione dell'artigiano, per il pagamento in contanti e per importi di "rilievo", a ricevimento fattura si usa praticare uno sconto del 2%.

Obblighi di garanzia del venditore

Il venditore garantisce la qualità e lo spessore del vetro fornito, nonché la posa in opera a regola d'arte delle lastre.

Reclami

I reclami per difetti devono essere fatti in forma scritta a mezzo lettera raccomandata o altre moderne forme di comunicazione quali fax o e-mail, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Prodotti per isolamento termico

1) descrizione materiali

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati.

I materiali isolanti si classificano come segue

Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri, ecc...)

Materiali cellulari

Composizione chimica organica: plastici alveolari;

Composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;

Composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso;

Materiali fibrosi

Composizione chimica organica: fibre di legno

Composizione chimica inorganica: fibre minerali

Materiali compatti

Composizione chimica organica: plastici compatti;

Composizione chimica inorganica: calcestruzzo

Composizione chimica mista: agglomerati di legno

Combinazione di materiali di diversa struttura

Composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali perlite calcestruzzi leggeri;

Composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirolo.

Materiali multistrato

Composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

Composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;

Composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura

Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta

Composizione chimica organica: schiume poliuretatiche;

Composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare

Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta

Composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera

Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta

Composizione chimica organica: plastici compatti

Composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

Composizione chimica mista: asfalto

Combinazione di materiali di diversa struttura

Composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;

Composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirolo espanso.

Materiali alla rinfusa

Composizione chimica organica: perle di polistirolo espanso;

Composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;

Composizione chimica mista: perlite bitumata

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

Dimensioni: lunghezza – larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme uni; in assenza di tale documentazione valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

B) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme uni; in assenza di tale documentazione valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

C) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma uni; in assenza di tale documentazione valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

D) resistenza termica specifica :deve essere entro i limiti espressi dalle norme vigenti in materia.

Saranno inoltre da dichiarare le seguenti caratteristiche:

Reazione o comportamento al fuoco

Limiti di emissione di sostanze nocive per la salute

Compatibilità chimico-fisica con altri materiali.

Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere alle caratteristiche di idoneità all'impiego dichiarate dal fornitore in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.

2) verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna.

I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti, si intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3) marcatura

Le principali famiglie di materiali isolanti impiegati nell'edilizia hanno la loro norma europea armonizzata e vengono quindi sottoposte alla marcatura ce: lane minerali, prodotti espansi (polistirene estrusi e sinterizzati, poliuretano, resine fenoliche, vetro cellulare), lana e fibre di legno, perlite espansa.

4) consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali debbono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

5) conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la conferma scritta, evidenziando e dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

6) prezzi

I pannelli per l'isolamento termico vengono venduti a metro quadro secondo gli spazi richiesti e le caratteristiche di impiego.

7) pagamenti

Il pagamento è eseguito a 30/60/90 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi dalle parti.

8) reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite debbono essere effettuati per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 8 gg. Dal ricevimento della merce.

Prodotti per assorbimento acustico

1) descrizione dei materiali

Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa.

Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore.

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato:

Materiali fibrosi:

Minerali (fibre di vetro fibra di roccia ecc...);

Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari ecc...);

Materiali cellulari

Minerali:

Calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa ecc.);

Laterizi alveolari

Prodotti a base di tufo

Sintetici

Poliuretano a celle aperte (elastico-rigido);

Polipropilene a celle aperte

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

Lunghezza e larghezza valgono le tolleranze stabilite nella norma uni oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Spessore, valgono le tolleranze stabilite nelle norme uni oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Massa areica, deve essere entro i limiti prescritti dalla norma uni oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Coefficiente di assorbimento acustico misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalle norme uni oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Saranno inoltre da dichiarare le seguenti caratteristiche:

Reazione e/o comportamento al fuoco

Limiti di emissione di sostanze nocive alla salute

Compatibilità –chimico-fisico con altri materiali.

Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere alle caratteristiche di idoneità all'impiego in relazione alla loro destinazione d'uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti ecc.) Dichiarati dal fornitore ed accettate dall'acquirente.

2) verifica e requisiti della merce

Il controllo quantitativo e qualitativo della merce è eseguito alla consegna.

I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti s'intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3) consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere, o franco magazzino rivenditore. Tutti i materiali devono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

4) conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la consegna scritta, evidenziando e Dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

5) prezzi

I prodotti per l'assorbimento acustico vengono venduti al metro quadro secondo gli spazi richiesti e le caratteristiche d'impiego.

6) pagamenti

Il pagamento è eseguito a 30/60 giorni dalla presentazione della fattura salvo accordi diversi presi dalle parti.

7) reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite, debbono essere effettuati per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 8 gg. Dal ricevimento della merce.

Prodotti per isolamento acustico

1) descrizione dei materiali

Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprietà fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica.

Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi, (pareti, coperture, ecc.) Formate da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualità degli strati, delle modalità di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine d'aria.

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali.

Dimensioni: lunghezza – larghezza, valgono le tolleranze stabilite dalle norme uni, oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme uni oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Massa areica: devono essere entro i limiti prescritti dalle norme uni oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Potere fonoisolante, misurate in laboratorio secondo le modalità prescritte dalle norme uni oppure quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dall'acquirente.

Saranno inoltre dichiarate le seguenti caratteristiche:

Modulo di elasticità

Fattore di perdita

Reazione comportamento al fuoco

Limiti di emissione di sostanze nocive con la salute

Compatibilità chimico-fisica con altri materiali.

Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego in relazione alla loro destinazione d'uso.

2) verifica e requisiti della merce

Il controllo qualitativo e quantitativo della merce è eseguito alla consegna.

I diversi materiali oggetto del contratto una volta controllati e corrispondenti ai requisiti richiesti si intendono di buona qualità, conformi all'ordine, privi di difetti ed imperfezioni.

3) consegna

La consegna può essere effettuata franco cantiere o franco magazzino rivenditore.

Tutti i materiali debbono essere bene imballati onde evitare urti nelle opere di carico e scarico.

4) conclusione del contratto

Il contratto di compravendita dei materiali si perfeziona con la consegna scritta, evidenziando e dettagliando in modo preciso la quantità, il tipo di prodotto e la data di consegna dei materiali in cantiere o magazzino rivenditore.

5) prezzi

I prodotti per isolamento acustico vengono venduti al mq secondo gli spazi richiesti e la caratteristica d'impiego.

6) pagamenti

Il pagamento è eseguito a 30/60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo accordi diversi presi dalle parti.

7) reclami

I reclami per vizi apparenti dei materiali o per le quantità spedite devono essere effettuati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Calce, leganti idraulici e gesso

Le calce si dividono in tre categorie: calce in zolle, calce idrata in polvere e calce idraulica.

Le calce in zolle e quella idrata vengono generalmente adoperate per intonaci e murature in elevazione e sono dette anche "calce aeree" in quanto, mescolate con la sabbia, danno malte da costruzione capaci di fare presa ed indurire soltanto nell'aria.

Le calce idrauliche e leganti idraulici con cemento vanno adoperate per malte nella esecuzione di murature in fondazione e per intonaci in zone umide.

Hanno la proprietà di far presa e successivamente indurire non solo nell'aria ma anche in presenza di acqua.

Il gesso è un legante aereo che si divide in due tipi: gesso e scagliola.

Il gesso propriamente detto viene adoperato nelle costruzione per mettere a posto tasselli di legno, per cementare laterizi, pietre e in generale, per confezionare intonaci, malte, stucchi e rifiniture interne.

E' poco resistente al calore e all'umidità.

La scagliola, proveniente da pietre più dure, va utilizzata per intonaci lisci interni, per ornamentale, per modellatori e stucchi.

Unita' di misura

La calce, i cementi e il gesso vanno valutati a ql.

In commercio si trova:

- sfusa la calce in zolle;
- A sacchi da ql. 0.50 - 0.25 - 0.10 la calce idrata e idraulica, il gesso e la scagliola.

Con la calce, il cemento e il gesso si preparano malte, stucchi e calcestruzzi.

Si trovano in commercio prodotti additivi che migliorano e integrano malte e calcestruzzi.

CAPITOLO XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

1)Disinfettanti per uso umano, domestico,industriale-materie prime-semilavorati-estratti vegetali, cosmetici etc.

Requisiti della merce

Il venditore garantisce sempre al compratore il contenuto della merce venduta indicato nell'etichetta, ove presente, od in schede tecniche allegate ai contenitori delle sostanze stesse. Oltre alla composizione quali-quantitativa dei prodotti viene indicato in alcuni casi il limite di tolleranza del titolo della sostanza ivi contenuta, le indicazioni per la corretta conservazione ed eventualmente la scadenza entro la quale deve essere utilizzato il prodotto medesimo.

Quando non sono specificati particolari requisiti si intendono riconosciute sufficienti le caratteristiche della merce prodotta dallo stabilimento nella qualità da esso indicata.

Campionamento ed analisi

Il produttore su ogni lotto, indicato a volte con un numero preciso ed in altre soltanto dalla data di produzione, garantisce il campionamento e l'analisi in modo tale da avere certezza del titolo indicato; riporta inoltre, ove previsto, il *range* di tolleranza per la sostanza medesima. Ove non descritto in etichetta, la merce è accompagnata da certificati di analisi che in alcuni casi sono anche di tipo batteriologico(ad esempio per le sostanze per uso umano).

Imballaggi e contenitori

Gli imballaggi della merce sono sempre "a perdere" e non sono fatturati. Per i contenitori, se avviene soltanto la vendita di materie prime o semilavorati sono a carico del compratore e devono avere requisiti specifici a seconda della sostanza che ivi è contenuta(ad esempio colore scuro per sostanze infiammabili, tenuta stagna per le sostanze corrosive etc.). Infine nel caso di prodotti finiti il contenitore è "a perdere", ma conteggiato poi nel prezzo complessivo della merce.

Consegne

La consegna avviene tramite corriere espresso o mezzi propri della ditta produttrice e è a suo carico, salvo rare eccezioni. Avviene in un'unica soluzione di solito, ma può essere ripartita se al momento dell'ordine non è presente tutto il quantitativo ordinato. Il trasporto è assicurato poiché effettuato tramite vettori.

Reclami

Il compratore controlla la merce al momento della consegna, quantomeno nella sua quantità. Eventuali difformità od alterazioni vanno per lo più contestate al momento, a meno che sulla bolla di consegna si indica il "si accetta con riserva di controllo". Se ci sono delle contestazioni, il compratore le riconosce solo se fatte tempestivamente, al momento della consegna o al massimo entro 7 giorni. Se si riferiscono a difetti di qualità, alterazioni, rottura di contenitori, caratteristiche qualitative alterate imputabili al produttore, quest'ultimo sostituisce la merce od emette nota di credito verso il cliente.

Pagamento

A seconda della merce e della durata dei contratti, il pagamento avviene a 30, 60, 90 gg. Deve comunque sempre essere specificato in fattura.

2)Gas compressi,liquefatti, sciolti in bombole

Contrattazione – consegna-campionamento

I gas, ossigeno, azoto, anidride carbonica, aria per uso medico-terapeutico, acetilene industriale, azoto liquido, protossido d'azoto, sono venduti per gli usi consueti tramite *concessionari di zona*, che con relativa licenza li acquistano dai centri di distribuzione certificati per poi cederli all'acquirente con modalità definite da contratti di durata variabile a seconda della richiesta del compratore. Il trasporto dal centro di distribuzione può avvenire tramite cisterna o già in bombola a seconda del gas e delle quantità. E' il centro di distribuzione che provvede all'imbottigliamento garantendo la qualità ed il titolo del prodotto nel certificato di analisi, oltre che l'esecuzione dell'imbottigliamento secondo i termini di legge. Tale certificato di analisi viene consegnato dal concessionario di zona ed indica tutte le caratteristiche del prodotto, il limite di tolleranza e il lotto di produzione.

Il contratto può durare uno, due o massimo tre anni, dipende da ciò che stabilisce l'acquirente, che per lo più è una struttura sanitaria, ASL, clinica, farmacia. Nel caso di ASL e cliniche si procede tramite gara d'appalto, nel bando sono specificate tutte le modalità, i prezzi di cessione, il tipo di pagamento etc.

Le consegne vengono, ove possibile programmate, per alcuni gas come l'ossigeno evase entro le 24 ore e talvolta la consegna può essere fatta anche direttamente all'utilizzatore finale, nel caso della distribuzione per pazienti che si rivolgono alle farmacie. La cauzione è prevista e fissata dall'acquirente verso il consumatore. Non esiste nel caso di ospedali perché le bombole sono di proprietà degli stessi, ove previste come contenitori.

Contenitori

Nel caso delle cliniche, delle ASL o degli ospedali, le bombole sono di proprietà degli stessi, quindi, è solo il gas ad essere acquistato. Devono essere a norma di legge, rispettare i requisiti richiesti ed hanno l'ogiva del colore di riferimento del gas contenuto. Scadono ogni 10 anni. Ogni qual volta viene nuovamente riempita viene effettuato il controllo della stessa e l'*avvinamento* con il gas che ivi va contenuto onde evitare inutili contaminazioni. Sulla bombola è indicato il numero di lotto.

CODICE COLORE - GAS INDUSTRIALI

| <i>Tipo di Gas</i> | <i>Colore Ogiva</i> | <i>RAL Ogiva</i> | <i>Colore Corpo</i> | <i>RAL Corpo</i> |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Acetilene | Marrone rossiccio | 3009 | Grigio scuro | 7040 |
| Anidride carbonica | Grigio | 7037 | Grigio scuro | 7040 |
| Argon | Verde scuro | 6001 | Grigio scuro | 7040 |
| Azoto | Nero | 9005 | Grigio scuro | 7040 |
| Elio | Marrone | 8008 | Grigio scuro | 7040 |
| Etilene | Rosso | 3000 | Grigio scuro | 7040 |
| Idrocarburi (CnHm) | Rosso | 3000 | Grigio scuro | 7040 |
| Idrogeno | Rosso | 3000 | Grigio scuro | 7040 |
| Ossigeno | Bianco | 9010 | Grigio scuro | 7040 |
| Protossido d'azoto | Blu | 5010 | Grigio scuro | 7040 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|------|--------------|------|
| Aria industriale | Verde brillante | 6018 | Grigio scuro | 7040 |
|------------------|-----------------|------|--------------|------|

Reclami

I reclami vanno fatti al momento della consegna e comunicati al concessionario che provvede alla immediata sostituzione della bombola se difettosa. La responsabilità del contenitore è del proprietario dello stesso comunque e quindi, fatte salve situazioni diverse (ospedali, ad esempio), del concessionario stesso.

CAPITOLO XVII

Prodotti delle industrie della gomma elastica

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO XVIII

Prodotti delle industrie varie

Stracci

Non sono stati accertati usi

TITOLO VI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO I

USI BANCARI

Clausole: **«Documenti contro pagamento»** o **«Documenti contro accettazione»**.

1. Per i documenti relativi a partite di merci da consegnare contro pagamento o contro accettazione di effetto cambiario la Banca incaricata invia al domicilio dei trassati l'avviso e l'invito al pagamento o alla accettazione. L'esame dei documenti, il relativo pagamento o l'accettazione dell'effetto, vengono fatti dai trassati presso le Banche.

Clausola: **«Merci apertura di credito presso Banca»**.

2. Per uso costantemente osservato, nella compravendita di merci, la clausola che stabilisce il pagamento del prezzo mediante «apertura di credito presso una Banca» dà senz'altro al venditore il diritto di esigere che il compratore disponga il pagamento delle merci a mezzo di una apertura di credito documentario presso una Banca.

Questa, su presentazione dei documenti, specificati dall'ordinante e nei termini da questo stabiliti, effettua il pagamento relativo.

Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti.

3. Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna di documenti indicati dagli articoli 1527 e 1528 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di una Banca, i documenti devono essere presentati alla Banca incaricata, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla Banca all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso.

4. Quando il rifiuto da parte di una Banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Spese trasporto merci nelle aperture di credito documentario.

5. Nelle aperture di credito documentario, quando - in occasione del trasporto della merce per via terra - il committente non richieda esplicitamente che dal documento di trasporto risulti il «porto pagato» è uso che le Banche ritengano le spese di trasporto poste a carico del committente stesso, e la spedizione della merce come fatta dal beneficiario del credito in «porto assegnato».

Termine usuale per il preavviso di recesso del contratto per apertura di credito a tempo indeterminato.

6. Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 del Codice Civile, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Esecuzione di incarichi ricevuti dalle Banche.

7. Gli incarichi che le Banche in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Operazioni di credito documentario.

8. Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli articoli 1527 o 1530 del Codice Civile, alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Liquidazione degli interessi di frazione d'anno nei contratti di mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere.

9. Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, le Banche computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero, così ottenuto, per il divisore fisso dell'anno civile. Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Rapporti di conto corrente: invio degli estratti-conto.

10. Se non diversamente pattuito con il cliente, le Banche invieranno trimestralmente gli estratti di conto corrente indipendentemente dal fatto se il conto sia creditore o debitore.

Interesse composto.

11. Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

a) per i conti e depositi, vincolati e non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;

b) per i conti correnti con saldi, sia creditori che debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto produce, a sua volta, interessi.

Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti

12. Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, le Banche percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

Pagamento del netto ricavo degli effetti presentati allo sconto.

13. Normalmente il netto ricavo degli sconti viene messo a disposizione del cedente, il quale ne può così disporre a favore proprio o di terzi mediante accredito in conto corrente.

Nei casi in cui il netto ricavo sia da versare per contanti, il pagamento è effettuato soltanto al cedente degli effetti od a persona da lui legalmente incaricata.

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.

14. Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le Banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Avviso di scadenza delle cambiali.

15. Le Banche inviano al debitore cambiario, con alcuni giorni di anticipo, l'avviso di scadenza delle cambiali, che può essere costituito anche da fotocopia del titolo.

Fondi a disposizione - Significato bancario.

16. Le espressioni «fondi a disposizione di terzi» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi o giacenti presso le Banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Accredito in conto salvo buon fine.

17. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari nonché delle disposizioni RID (Rapporti Interbancari Diretti) e RiBa (Ricevute Bancarie Elettroniche) viene accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa le disponibilità dell'importo. È tuttavia in facoltà della Banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso alla Banca spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti «accrediti salvo buon fine».

Obblighi delle Banche nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione.

18. Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, si intendono assunti a semplice custodia delle Banche i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano conosciuti generalmente sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della Banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del titolo di opzione, per il richiamo di decimi e per la conversione dei titoli.

La Banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Compravendita di titoli in borsa per il tramite di Banche.

19. Le Banche, nell'eseguire ordini di compravendita di titoli di borsa, usano addebitare o accreditare al cliente, per conto del quale è stata eseguita l'operazione, un prezzo netto dopo aver aggiunto o dedotto da quello effettivo - a seconda che si tratti di acquisto o di vendita - la propria commissione.

Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia.

20. Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le Banche, anche ai fini dell'art. 1850 del Codice Civile, usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni, oltre il quale la Banca ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Dell'anticipazione bancaria: assicurazione delle merci date in pegno.

21. Per i depositi su pegno di merci, qualora il costituente il pegno non abbia provveduto all'assicurazione della merce contro i rischi indicati dalla Banca a seconda delle circostanze, la Banca stessa provvede al l'assicurazione della merce per conto ed a spese del debitore, regolandosi

caso per caso, in relazione alla natura, al condizionamento, al luogo di conservazione della merce, ecc.

Trasmissione di ordini e comunicazioni.

22. Le comunicazioni e gli ordini del cliente hanno corso a suo rischio per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le Banche non assumono responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini e di operazioni che sia stata causata da fatto di terzi, o, comunque, a loro imputabile.

CAPITOLO II

LEASING

1) La scelta del fornitore e la fissazione del prezzo di acquisto del bene¹. Così come disposto dall'art. 1, 2° comma lett. a), della Convenzione Unidroit, "l'utilizzatore sceglie il bene ed il relativo fornitore senza fare affidamento sulla capacità di giudizio del concedente".

Ed ancora, il concedente stipula con il fornitore "un contratto (di fornitura) sulla base delle indicazioni dell'utilizzatore" ed "alle condizioni approvate dall'utilizzatore nella misura in cui lo concernono". Ne consegue che il conduttore sceglie in piena autonomia il bene ed il fornitore negoziando con quest'ultimo, prima ancora di rivolgersi al concedente, tanto il prezzo d'acquisto quanto le modalità di fornitura. Di talché, i rischi dipendenti da tali scelte sono esclusivamente a carico del conduttore.

Tuttavia, laddove si dovesse riscontrare una significativa incongruità tra il prezzo di acquisto del bene ed il suo valore di mercato, la differenza di valore, in linea di principio, va ad integrare l'importo del maxicanone (o anticipo) previsto dal piano finanziario. Di contro, l'eventuale caparra versata dall'utilizzatore al fornitore al momento della scelta del bene, alla stipula del contratto di leasing può essere compensata, in tutto o in parte, con l'importo del maxicanone previsto dal piano finanziario.

Inoltre, con specifico riferimento all'acquisto di beni targati, come ad esempio, autovetture, furgoni, ed autocarri, il concedente, a seguito della stipula del contratto di leasing, richiede al conduttore l'autorizzazione al pagamento del bene all'atto della presentazione, da parte del fornitore, della sola fattura d'acquisto. Tale autorizzazione, cui solitamente si accompagna una manleva da ogni responsabilità, è ritenuta necessaria nella generale considerazione che il versamento al concessionario del prezzo di acquisto del targato deve avvenire prima che il bene venga immatricolato a favore del locatore.

2) La consegna del bene oggetto della locazione finanziaria. Il bene oggetto della locazione è consegnato direttamente dal fornitore all'utilizzatore che, alla consegna sottoscrive, unitamente al fornitore, il verbale di presa in consegna, parte integrante del contratto di locazione finanziaria.

3) Il pagamento del canone. Il canone di leasing è addebitato dal locatore, con periodicità costante (mensile o trimestrale), direttamente sul c/c intestato alla parte utilizzatrice, che, all'atto della stipula del contratto di leasing, ha sottoscritto la disposizione di addebito automatico in c/c.

¹ Come noto, il contratto di locazione finanziaria (o leasing), originariamente disciplinato ai commi 2, 6, 8 e 9 dell'art. 17 della Legge n.183 del 2 maggio 1976 ma definitivamente regolato dalla successiva Legge n.259 del 14 luglio 1993, rubricata come Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, firmata in Ottawa il 28 maggio 1988, può aver ad oggetto beni mobili o immobili purché strumentali (equipment) all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta dal conduttore o utilizzatore (art.1, comma 4, Convenzione Unidroit). La disposizione normativa in parola disciplina piuttosto minuziosamente le caratteristiche e le varie questioni giuridiche inerenti il contratto di leasing; con la conseguenza pratica che da subito si è potuto riscontrare, se non altro in provincia di Teramo, un limitato ricorso agli usi ed alle consuetudini, sebbene afferenti aspetti non del tutto marginali. A seguito dell'emanazione della Legge 14 luglio 1993, n.259, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.178 del 31 luglio 1993, che, come riportato nel testo, ha autorizzato la ratifica italiana della Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale del 28 maggio 1988, si è provveduto in Italia alla ratifica solo il successivo 29 novembre 1993.

4) L'assicurazione del bene. Il bene oggetto del contratto di leasing deve necessariamente essere assicurato per una durata temporale pari a quella contrattuale. La polizza assicurativa, ancorché intestata alla parte utilizzatrice, deve essere vincolata a favore della società locatrice e deve prevedere la copertura dei rischi di responsabilità civile nonché quelli di furto e di perimento totale o parziale del bene assicurato, derivanti da qualsiasi evento assicurabile.

5) La manutenzione. Il conduttore, durante il periodo di utilizzo del bene oggetto di locazione finanziaria, provvede, a propria cura e spese, a qualunque tipo di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del bene.

6) Le spese notarili relative alla locazione finanziaria di beni immobili. Se oggetto del contratto di leasing è un bene immobile, come ad esempio un opificio o uno locale commerciale, il locatore provvederà all'acquisto su scelta ed indicazione del conduttore, il quale, dopo averlo visionato, ne deve concordare il prezzo direttamente con la parte venditrice.

La scelta del notaio rogante così come le spese dell'atto di trasferimento della proprietà e le sue consequenziali sono a carico della parte utilizzatrice che dovrà assumerle interamente, avendo chiesto alla società concedente di procedere alla stipula dell'atto notarile al solo scopo di avere l'immobile in locazione finanziaria.

CAPITOLO III

ASSICURAZIONI

Trattenute provvisoriale su affari in coassicurazione. Qualora il contratto sia in coassicurazione, così come definito dall'art. 1911 del Codice Civile, l'agente che ha la delega del contratto ha diritto ad effettuare una trattenuta provvisoriale sulle quote delle coassicuratrici così determinate:

Polizze poliennali:

- Rischio ordinario 5% sul cumulo dei premi imponibili
- Rischio industriale 3% sul cumulo dei premi imponibili

Polizze annuali e temporanee:

- Tutti i rischi 5% sul premio imponibile

Quietanze di incasso anni successivi:

- Tutti i rischi 3% sul premio totale

Non è ammesso nessun altro titolo di trattenute, come, ad esempio, spese postali, spese telefoniche, spese per fotocopie oppure abbuoni, sconti, etc.

Nel caso l'agente della delegataria intenda effettuare una trattenuta provvisoriale, sulla quota delle coassicuratrici, superiore a quella prevista dagli usi su piazza è tenuto a precisarlo nello stesso momento in cui offre la quota di coassicurazione e a formalizzarlo. Sicché, in assenza di accordo scritto, nessuna maggiore trattenuta provvisoriale potrà essere effettuata in danno delle coassicuratrici.

In caso di condelega non si applica nessuna trattenuta provvisoriale.

In caso di storno o riduzione di premio verrà operato a carico della delegataria un proporzionale storno della provvigione di acquisto trattenuta. Non si farà luogo a rimborso di provvigione di acquisto qualora le compagnie non applichino rimborsi provvisoriali alle proprie agenzie.

CAPITOLO IV

BORSE VALORI

Nel comparto delle borse valori non sono stati accertati usi.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO 1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

a) Lavatura , pulitura a secco e umido, tintura di abiti, indumenti, biancheria, pelli e renna ecc. Rapporto fra lavanderie, tintorie e privati

1) Definizione

Per attività di lavanderia si intendono quelle attività di lavaggio di capi mediante prelavaggio e lavaggio.

Esistono più tipi di lavanderie: a gettone dove il cliente agisce autonomamente senza l'ausilio di altra persona c.d. all'americana; lavanderie monoprezzo dove il lavaggio dei capi è identico in ogni caso; lavanderie professionali che sono specializzate soprattutto per il lavaggio di capi pregiati; lavanderie industriali.

Consegna degli oggetti:

E' prassi che al momento della consegna del capo da parte del cliente per la pulitura, la ditta rilasci una ricevuta che dovrà essere esibita al momento del ritiro del medesimo. Nel caso in cui la stessa venga smarrita la ditta su conoscenza personale del cliente restituisce la merce e fa lo stesso su indicazioni fornite dal cliente. In caso contrario trattiene il bene.

2) Responsabilità della ditta esecutrice

La ditta deve eseguire le commissioni ad essa affidate a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia.

In particolare la ditta deve strettamente attenersi alle indicazioni riportate nell'etichetta apposta sul capo. Nel caso in cui questa manchi o sia carente, le parti concordano se lavare o meno il capo, comunque a rischio del cliente che se ne assume la responsabilità della decisione.

La ditta non risponde dell'esito negativo del lavaggio di un capo avvenuto nel rispetto delle indicazioni dell'etichetta, né del lavaggio di un capo privo della medesima.

Si precisa che l'apposizione dell'etichetta è prevista da apposita normativa ed il suo contenuto deve essere chiaro ed inequivocabile.

Pertanto, è prassi che nei suddetti casi, ai fini del risarcimento, il cliente, tramite la ditta esecutrice del lavaggio, si rifà sull'azienda produttrice del capo.

3) Costo del lavaggio

Il prezzo del lavaggio è discrezionale a seconda della lavanderia.

Il listino prezzi è sempre esposto e ben visibile. Il pagamento della prestazione è generalmente posticipato soprattutto per le lavanderie professionali. Per le lavanderie monoprezzo il costo è anticipato.

E' uso che per il lavaggio di capi di maggior prestigio, laddove il prezzo sia superiore alla norma, il cliente viene informato opportunamente dalla ditta ed anticipatamente rispetto all'esecuzione del lavaggio.

4) Contratto

L'esecuzione del lavaggio non necessita di contratto scritto. Tale formula viene utilizzata solo quando il servizio è offerto a ristoranti, bar e comunità in genere.

5)Riconsegna merci

Per la restituzione degli oggetti al committente vale quanto pattuito al momento della consegna dei medesimi.

Per i capi che non vengono ritirati in tale lasso di tempo è consuetudine che il titolare della ditta li trattenga sei mesi. Allo scadere di questo termine il medesimo è legittimato a disfarsene ed a farne l'uso che desidera, per recuperare le spese sostenute. Lo stesso criterio viene adottato nelle lavanderie site in località turistiche dove, nel caso in cui l'utente turista non ritiri il capo al termine del soggiorno o della stagione estiva, le stesse lavanderie possono recuperare il costo del lavaggio con la vendita del capo come "stracci".

6) Smarrimento oggetti

In caso di smarrimento dell'oggetto o degli oggetti, la ditta per consuetudine è tenuta a rifondere il cliente con una somma pari al 60- 70% del valore del bene al momento dell'acquisto.

7) Reclami e risarcimento danni

Qualunque reclamo da rivolgersi alla ditta esecutrice, dopo la riconsegna dell'oggetto, dev'essere fatto nelle 48 ore successive. In caso di danno procurato dalla ditta al capo, la stessa ne risponde nella misura di un terzo del valore originario del capo.

8) Tintura capi

Non si rilevano usi al riguardo poiché trattasi di attività in disuso a causa dell'elevato costo di esecuzione.

b)Installazione di impianti elettrici

1)Preventivi e progetti

L'installazione di impianti elettrici avviene sulla base di progetti o preventivi scritti.

In essi vengono precisati i prezzi complessivi dei materiali comprensivi di manodopera (ove non espressamente indicato). Dai suddetti preventivi è da considerarsi inclusa la prova di funzionamento dell'impianto mentre restano esclusi tutti i lavori e le provviste di muratori, falegnami e qualunque opera edilizia inerente l'ambito.

E', inoltre, da considerarsi esclusa, ove non indicato sul preventivo, la linea di collegamento al gestore di energia elettrica.

c)Lampade e cavi elettrici

In tale ambito non sono stati rilevati usi e consuetudini.

d)Tinteggiatura e pittura

1) Oggetto del contratto

Sono oggetto del contratto le imbiancature e le tinteggiature a calce e a temperatura, in affresco con idropitture ed altro, nonché le verniciature con qualunque materiale e le stuccature.

2) Preventivi

L'assunzione dei lavori è preceduta generalmente dalla redazione di un preventivo:

- a misura e a prezzo unitario, quando si tratti di lavori di una certa entità ed omogeneità;
- forfetario o a corpo, con esclusione di misurazioni, con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi.

e) Periodici

Il periodico é una pubblicazione che viene diffusa in tutto od in parte dell'anno.

Generalmente il periodico a più alta diffusione è il mensile. Esistono comunque anche settimanali, quindicinali, bimestrali. Sulla falsa riga di tali giornali si sono diffuse pubblicazioni via internet definite ON LINE poiché edite per via telematica.

I periodici possono essere a tiratura nazionale e/o locale.

Queste ultime, per la funzione particolare che possono svolgere, assumono periodicità atipica. Basta pensare alla pubblicazione di riviste a diffusione locale, agli opuscoli di vario genere, giornali in occasione di eventi come sagre, feste di paese, mostre, gare sportive, guide ecc. per avere un valido esempio di periodico locale "atipico". Tali pubblicazione sono generalmente gratuite.

Testata giornalistica - Registrazione

Così come statuito dalla vigente normativa in materia, è obbligatorio registrare la testata del giornale, presso il Tribunale della Provincia dove ha sede la pubblicazione, al quale verrà pertanto attribuito un nominativo di identificazione e/ o un logo. Il giornalista che sottoscrive la testata assume la qualifica di Direttore Responsabile. Generalmente è facoltà del medesimo concordare un compenso per la carica. In molti casi però accade, soprattutto per le pubblicazioni gratuite o delle associazioni senza scopo di lucro, che il medesimo non percepisca compensi.

Numero zero

Una deroga alla registrazione obbligatoria della testata si ha quando, nelle more del rilascio dell'autorizzazione del Tribunale, venga pubblicato un numero zero .

Resta salvo che l'editore ed il capo redattore sono responsabili di tutto quanto contenuto nel giornale.

Diritto d'autore

Fatto salvo tutto quanto disciplinato dalla normativa nazionale al riguardo, essendo gli articoli, le foto pubblicate e tutto il materiale relativo di proprietà dell'autore o autori medesimi, l'editore generalmente fa sottoscrivere a tali soggetti una dichiarazione liberatoria , dopo aver corrisposto il relativo compenso pattuito fra le parti che comunque possono concordare che il lavoro venga realizzato gratuitamente.

Ciò avviene soprattutto con i periodici a diffusione gratuita.

f) Stampa

Preventivi

Le offerte ed i preventivi forniti dalla tipografia si intendono sempre a titolo gratuito ed a carico del fornitore. Le offerte sono valide per non più di quindici giorni salvo diversa pattuizione indicata nel preventivo medesimo.

Contratto o Commissione

Generalmente la stampa di un periodico viene assunta per un periodo mai inferiore all'anno solare. Tale impegno si rinnova tacitamente se una delle due parti non invia disdetta due mesi prima di tale arco di tempo. L'uso comune prevede la sottoscrizione di una proposta d'ordine della tipografia che viene accettata dall'editore ed assunta su campione. Le parti possono stabilire che il committente si rivolga alla tipografia per la stampa mentre per la grafica e l'impaginazione provvede autonomamente. Nel contratto va indicata tale differenza che va sotto il nome di "grafica fornita" e "grafica non fornita" oltre all'indicazione del numero di copie da stampare, il numero delle pagine, la grammatura della carta, il tipo di carta, la rilegatura. Su richiesta alcune tipografie effettuano la cellofanatura con inserimento del nominativo e del suo indirizzo. Tutti i lavori straordinari ed i lavori eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro devono essere conteggiati a parte. La tipografia o l'azienda non anticipano mai fondi per bolli, vidimazioni, francobolli, marche, spedizioni, affissioni, diritti SIAE, se non richiesto specificatamente. Resta fermo che in tale caso la ditta esecutrice ha diritto ad un compenso suppletivo se non diversamente pattuito.

Esecuzione del lavoro commissionato

La tipografia deve eseguire i lavori a regola d'arte, garantendo la tonalità dei lavori con originali a colori.

Nel caso di utilizzo di foto digitali, è prassi che il committente approvi la bozza prima della stampa definitiva al fine di manlevare la ditta da ogni responsabilità. La bozza deve essere approvata congiuntamente e non attraverso via e-mail poiché tale ultimo sistema non assicura la fedeltà della visione rispetto all'originale.

Consegna del lavoro

a) Termini

Generalmente i termini pattuiti non sono perentori soprattutto nel caso di periodici a diffusione locale. In caso di sospensione dei lavori, questi vengono prorogati per un periodo di tempo pari a quelli dell'interruzione laddove ciò sia stato procurato da cause di forza maggiore come guasti tecnici, mancata consegna delle materie prime al tipografo, agitazioni sindacali, mancanza di energia elettrica.

b)Riconsegna del materiale

La consegna si intende sempre franco tipografia o azienda grafica. Il cliente, avvisato dalla tipografia medesima, è tenuto al ritiro del lavoro presso l'azienda. In difetto può provvedere alla consegna la tipografia. Nel caso di spedizione del materiale i costi si intendono a carico del committente, che tra l'altro se ne assume i rischi. Invece, laddove la merce resti in deposito presso la tipografia, la stessa potrà chiedere un compenso per il deposito o c.d. magazzinaggio. Il lavoro, in ogni caso, si intende eseguito.

Il committente, al momento della restituzione, ha diritto ad eseguire un controllo accurato del lavoro con facoltà di apporre sulla bolla di consegna la dicitura "salvo verifica" che gli consente di provvedere al controllo del lavoro entro otto giorni dalla consegna del medesimo, con facoltà di avanzare contestazioni.

c) Pagamento

Il pagamento dei lavori avviene alla consegna o prima della stampa del numero immediatamente successivo del periodico.

In molti casi viene accettato anche il pagamento a sessanta giorni, al fine di consentire al committente l'incasso certo dei crediti pubblicitari degli sponsors. Tale modalità deve però essere espressamente concordata fra le parti interessate.

d) Reclami ed Assicurazione

I reclami sono inviati per iscritto entro 10 giorni dalla data di consegna. Le assicurazioni sono a carico del cliente e riguardano solo il furto e l'incendio.

g) Commercio e distribuzione

Periodici nazionali a pagamento

Per queste pubblicazioni il commercio avviene con l'accordo di un grande distributore nazionale che provvede, una volta ritirata la pubblicazione dall'editore, a consegnarla ai distributori locali, che generalmente hanno collocazione provinciale e che consegnano il prodotto alle edicole. Generalmente il distributore nazionale percepisce un compenso fisso stabilito dal contratto ed una provvigione sulla vendita pari al 5%. I distributori regionali e provinciali percepiscono un fisso per il deposito di circa 30 € ed in più una provvigione pari al 5%. Alle edicole spetta una provvigione del 20%. Se il periodico è iscritto all'Associazione nazionale ed ha acquisito il numero speciale IDC non paga provvigione sulla merce resa.

Quest'ultima avviene nei tempi della pubblicazione: una volta alla settimana se si tratta di settimanali; una volta al mese se si tratta di mensile e via dicendo. La resa, in base ai contratti, viene data al macero. Parte dei periodici viene venduta mediante sottoscrizione di un abbonamento. L'editore stipula abbonamento annuo con il lettore che, dopo aver corrisposto la somma richiesta, pari al costo complessivo dei numeri pubblicati in un anno solare meno un'applicazione dello sconto medio del 25%, può ricevere la pubblicazione al proprio domicilio. Lo stesso può richiedere numeri arretrati mancanti ad un costo forfettario oltre le spese postali.

Periodici nazionali gratuiti

Per questo tipo di pubblicazioni non c'è mercato. Solo in alcuni casi le pubblicazioni vengono spedite con il c.d. sistema di mailing. Ciò vuol dire che l'editore utilizza un sistema mailing proprio ristretto per periodici che trattano argomenti di nicchia oppure uno più ampio nel caso di pubblicazioni con uno spettro più esteso di diffusione come i cataloghi per la vendita su corrispondenza. In tal caso gli editori possono usufruire anche di una convenzione con le Poste italiane al fine della riduzione dei costi di spedizione.

Periodici locali a pagamento

Per questi tipo di pubblicazioni vale il sistema utilizzato per la diffusione dei periodici nazionali. L'editore consegna ai distributori locali un numero di copie di circa 500, con un deposito generalmente di 50 Euro. Il distributore provvede alla consegna dei giornali presso le edicole alle quali sulla vendita è riconosciuta una provvigione sulle vendite pari al 20% di cui se ne riservano il 5%. La resa dei giornali avviene nei tempi dovuti alla periodicità della pubblicazione. Sul reso il distributore applica un fisso che è mediamente di €100.

Periodici locali gratuiti

Si tratta di pubblicazioni che di solito hanno cadenza mensile o bimestrale e trattano temi di informazione, politica, sport. La loro diffusione avviene con distribuzione gratuita organizzata

autonomamente oppure attraverso la collaborazione di volontari che lasciano copie dei giornali presso i bar, ristoranti, stazioni di servizio, esercizi commerciali e centri commerciali; chalet, hotel, alberghi e campeggi nel periodo estivo. Altri editori usano invece il sistema mailing per la distribuzione del periodico.

Altre pubblicazioni periodiche

Con mutare delle usanze locali ed in concomitanza di eventi particolari si è diffusa la consuetudine di pubblicare riviste locali, opuscoli su argomenti vari, giornalini in occasione di eventi ciclici quali manifestazioni, feste di paese, sagre, gare, feste di piazza, cartine e guide turistiche, eventi culturali, convegni, congressi. La diffusione è gratuita ed avviene con il sistema del porta a porta o con la distribuzione degli stessi in locali pubblici in genere. I costi delle pubblicazioni sono generalmente sostenuti con gli spazi pubblicitari in essi contenuti.

h)Telefonia cellulare e negozi

Generalità

Con l'avvento del telefono cellulare, si è sviluppata un'intensa attività di vendita intorno alla quale si sono create nicchie di mercato che si occupano esclusivamente della vendita di accessori quali le batterie, le covers, le custodie ecc. A ciò si sono affiancate, con notevole sviluppo, l'assistenza tecnica dei telefonini e la compravendita dell'usato.

Commercio di usato

In tale ambito si possono distinguere due tipi di compravendita dell'usato:
acquisto di usato da parte del negoziante;
acquisto di usato da parte del cliente.

Nel primo caso il negoziante o acquista l'usato con scopo di rivendere il telefono stesso oppure lo acquista dal cliente che ne ricompra uno nuovo. In tal caso vi è una permuta che comunque ha un margine di trattative in relazione al prezzo e ad altri aspetti alla stessa connessi.

Quanto al secondo caso, il privato generalmente acquista il telefono usato se vi sono particolari condizioni.

Infatti, chi acquista un telefonino usato non vuole spendere più del 50% del valore attuale di commercio del medesimo, purché sia in ottimo stato e perfettamente funzionante. Comunque il venditore dovrà fornirgli tutte le garanzie del caso e quelle previste dalla legge.

Nella compravendita del telefono cellulare usato, fra negoziante e cliente e viceversa, generalmente viene compilato un modulo di acquisto denominato "cessione di bene mobile", utile ad evitare di incorrere in incauti acquisti. In tale prestampato si indicheranno la marca del telefono, il modello, il codice IMEI (trattasi di numero scritto all'interno del vano batteria) ed unitamente al telefono verranno compresi tutti gli accessori. Tale sistema, nel caso in cui ad acquistare il telefono usato sia il negoziante, gli permetterà di rivenderlo a terzi con regolare emissione di scontrino fiscale e fattura, rispettando le prescrizioni di legge.

Assistenza tecnica

I punti vendita di telefonini possono effettuare il servizio di assistenza tecnica sia per quelli coperti da garanzia che per quelli privi della stessa. Esiste un'assistenza diretta all'interno dei negozi.

Nel caso in cui le anomalie di funzionamento dipendano da difetto della batteria o del carica batterie, si procederà ad una sostituzione immediata. Tale servizio è gratuito ma nel caso in cui si tratti di problemi di altra natura, il telefono verrà inviato ai centri di assistenza.

Assistenza in garanzia

Ogni negoziante è convenzionato con laboratori di riparazione autorizzati dalle case madri. Al momento del deposito del cellulare, da parte del cliente, presso il negozio di fiducia, il negoziante si premurerà di far sottoscrivere un modulo di acquisizione con i dati anagrafici del cliente e dell'apparecchio unitamente alla copia dello scontrino fiscale di acquisto del telefono con data non diversa da quella prevista per legge. Il servizio è gratuito. Pertanto, il titolare del negozio si fa rimborsare il diritto di chiamata pari ad €2,50. Il cliente ritira una ricevuta di deposito necessaria al momento del ritiro dell'apparecchio e viene avvisato che l'operazione richiederà almeno venti giorni, trattandosi di termine non perentorio.

Assistenza fuori garanzia

Ogni negoziante, per tale servizio si convenziona generalmente con un laboratorio di propria fiducia. In alcuni caso, ove possibile, stipulerà una convenzione con la casa madre.

In tal caso, il cliente consegna il telefono e compila un "modulo di deposito". Generalmente il costo minimo della riparazione è pari ad €15. Nel caso in cui la somma dovesse superare i 25 euro, il cliente verrà avvisato. Pertanto, verranno così concordati gli eventuali costi suppletivi ed i tempi di riparazione laddove saranno diversi da quelli ordinari.

i) Noleggio di video cassette

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO II

A) Usi della pesca

Trasporto del pesce dalla banchine al mercato.

1. Il trasporto della produzione (pescato) dalla banchine al mercato viene effettuato con mezzi idonei. Nel mercato il pesce viene scaricato da facchini singoli od associati remunerati secondo accordi con l'Ente gestore del mercato.

Remunerazione del personale di bordo.

2. Il personale di bordo viene, normalmente, remunerato alla parte cioè con una partecipazione sul pescato, il quale, salvo diversi accordi o contratti, viene così ripartito, tolte le spese vive dal così detto "monte" (nafta, olio, viveri, ghiaccio, percentuale di mercato e servizio di ricambio imballaggi):

- a) 50% all'armatore proprietario ;
- b) 50% diviso in parti uguali per il personale di bordo.

I capi servizi (Capitano e Direttore Macchina) prendono una parte e mezza. Il Capo Pesca una parte e un quarto la c.d. **quartarola**

c) Per i motopescherecci abilitati alla pesca con fonte luminosa (lampare), il pescatore viene remunerato con la metà del pescato al netto delle spese. Ai capi servizi (Capitano e Direttore macchina) viene riconosciuta una parte e mezza. Ai marittimi addetti alla sala ghiaccio ed ai marittimi lucisti spetta una parte ed un quarto (c.d. **quartarola**). Il personale di bordo deve provvedere, durante la navigazione, alle operazioni di bordo per la riattivazione degli attrezzi di pesca e, a terra, alle piccole riparazioni. Se le riparazioni si prolungano oltre il 3° giorno, al personale viene corrisposta la normale retribuzione decorrente da tale termine, salvo diversi accordi previsti dal CCNL.

Lo stesso personale, dopo le operazioni di pesca, presta la propria opera per predisporre ed ordinare, nel modo più confacente, il pescato per la vendita.

Gli armatori dei motopesca hanno, inoltre, come personale sussidiario fisso a terra, uno o più lavoratori detti **retai** e **barzocco** che provvedono, il primo alle riparazioni delle reti, il secondo alle spese viveri, trasporto delle reti ed all'imbarco delle cassette vuote.

I predetti lavoratori vengono pagati come segue:

1. Il **retai** con una parte, di cui la metà dall'armatore e metà dai marittimi;
2. Il **barzocco** con una parte, di cui la metà dall'armatore e metà dai marittimi ;

Qualora le due attività di “ **retai e barzocco**” vengono svolte dalla stessa persona, questa viene pagata con una sola parte, cioè metà dall'armatore e metà dai marittimi.

B) Usi dei trasporti marittimi

1) Obbligo del committente

Il committente ha l'obbligo di dichiarare esattamente il contenuto , il peso ed il valore dei colli , ed e' pienamente responsabile per tutti i danni , conseguenze ed altro derivanti da dichiarazioni od indicazioni false , inesatte od incomplete. Il committente e' obbligato a consegnare tempestivamente al vettore la completa documentazione necessaria per l'inoltro della spedizione fino a destino, e a rispondere della verità e regolarità dei documenti stessi , nonché della loro sufficienza ed idoneità , rimanendo esonerato il vettore da ogni obbligo di controllo.

2) Trasporto a carico completo

All'atto dell'ordine di trasporto i contraenti devono concordare il luogo in cui deve trovarsi il veicolo per effettuare il carico , la giornata, nonché l'ora.

3) Termine di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico hanno luogo a cura spese e responsabilità del mittente e rispettivamente del destinatario. Per i trasporti provenienti da magazzini, o dalle aree situate negli “spazi doganali”, che nella provincia di Teramo coincidono con gli “ambiti del porto di Giulianova, ovvero da magazzini doganali , i termini di carico e scarico , sono di 6 ore e mezzo di lavoro, rispettivamente, a partire dalle ore 8,30 e dalle 14 , nell'ambito dei turni lavorativi programmati .

Qualora si dovessero rendere necessarie particolari operazioni (doganali, sanitarie, sbarchi od imbarchi diretti od altre operazioni impreviste) che costringano l'automezzo ad una sosta maggiore , le relative spese sono a carico del committente. Le spese per inoperatività sostenute dal committente, maturatesi per tardiva presentazione del veicolo al carico e allo scarico, rispetto a quanto convenuto, sono da addebitarsi al vettore inadempiente . Le indennità di sosta che hanno inizio nel periodo lavorativo, non proseguono anche nei giorni lavorativi.

4) Indennità di sosta

Le indennità di sosta sono per ogni 24 ore indivisibili. La sosta non potrà in nessun caso superare le 48 ore senza il consenso del vettore.

5) Prezzo

Il prezzo del trasporto e' stabilito normalmente per 100 KG trasportati rispetto alla destinazione (per presa e consegna in un solo posto), ovvero a forfait per camion fino alla massima portata. Fanno eccezione le merci pericolose , voluminose , fragili e deperibili per le quali il prezzo di trasporto e' proporzionato alla portata legale, ed all'idoneità specifica del mezzo impiegato.

6) Obblighi del vettore

Il vettore ha l'obbligo di sorvegliare le operazioni di stivaggio ordinando spostamenti ed assestamenti del carico sul veicolo , e cio' perche' soltanto egli e' responsabile di tutti gli inconvenienti che possono verificarsi durante il viaggio in dipendenza di un inadeguato stivaggio . La ricevuta che il vettore rilascia al committente conferma implicitamente che il carico e' stato fatto a regola d'arte . Verificandosi soste od interruzioni di viaggio dovute e causa di forza maggiore, queste devono venir comprovate e, comunque , il vettore ha l'obbligo di informare subito il committente , telegraficamente o via fax , precisando la localita' in cui si trova.

7) Trasporto a collettame

Il trasporto di merce a collettame viene assunto a domicilio del mittente e consegnato a domicilio del destinatario , se in luogo accessibile ai veicoli normali ed al pianoterra , e per colli merci di peso non superiori ai cento chilogrammi .

8) Termine di partenza resa e consegna per merci nazionali e comunitarie

Il vettore si impegna a far partire la merci entro il periodo di tre giorni dalla presa in consegna delle stesse escluse le domeniche ed i giorni festivi; la consegna a domicilio dovra' avvenire entro due giorni lavorativi dall'arrivo del veicolo a destinazione.

9) Prezzo di trasporto

Il prezzo di trasporto viene computato :

- a) per 100 kg trasportati con arrotondamento da 50 a 50 kg, per quantitativi superiori ai 100 kg fino ai 500 kg; oltre i 500 kg arrotondamento da 100 a 100 kg;
- b) per i pesi inferiori a 100 kg. . il vettore applichera' una tariffa scalare , oppure un minimo tassabile ;
- c) il peso tassabile in kilogrammi viene determinato moltiplicando il volume della spedizione in metri cubi per il valore 300.

10) Accessori

Sono a carico del committente i seguenti oneri :

- a) provvigione di incasso assegni;
- b) addizionale assicurativa sul valore dichiarato , in eccedenza al valore concordato ;
- c) IVA ed altri oneri fiscali (bolli, ecc..) ;
- d) diritto fisso stampati;
- e) documento di trasporto;
- f) diritto di pesatura (se richiesta);

g) spese di giacenza.

11) La mediazione

La mediazione a carico del vettore e' del 5% salvo diversa pattuizione.

12) Containers - definizione

Si intende per "container Yard " il termine per lo sbarco , imbarco e tramutamento dei container gestiti.

13) Restituzione dei container vuoti

Per restituzione dei container vuoti si intende il ritorno degli stessi nel medesimo punto ove questi sono stati presi in consegna.

14) Responsabilita' dello spedizioniere per trasporti in contenitori

Per quanto riguarda il carico nei contenitori, lo spedizioniere non risponde del contenuto dei contenitori riempiti e sigillati dal mandante, e non è responsabile delle conseguenze di errate indicazioni del mandante in ordine al contenuto stesso.

15) Sbarco e imbarco di contenitori

Le operazioni di sbarco e imbarco al Terminal Container Molo VII avvengono a spese e per conto della merce, a cura del vettore.

16) Certificazione stato fisico contenitori e sigilli

Il passaggio del contenitore tra i vari operatori che partecipano alla spedizione viene formalizzato da un documento internazionale usato, l'interchange receipt, o similare, che certifica lo stato fisico del contenitore e l'esistenza e l'integrità del sigillo.

17) Clausola dice contenere

Il comandante non è responsabile per la qualità ed il numero dei pezzi di merci contenute in contenitori accettati sotto la clausola FCL e con la dizione in polizza "dice contenere" (o "said to contain"), o simili, ferma restando l'integrità dei sigilli.

18) Clausola "nave diretta" per trasporti con navi porta contenitori

La limitazione della c.d. clausola "nave diretta" non è applicabile nel caso di servizi con navi porta contenitori per le quali sia nota dagli itinerari l'effettuazione del trasporto con il sistema del "feeder".

19) contenitori caricati sopra coperta

La merce in containers non viene considerata sopra coperta anche se imbarcata sopra coperta delle navi.

20) Multimodalita' del trasporto containerizzato

Essendo il trasporto dei containers per natura multimodale, va fatto riferimento, per i singoli segmenti di trasporto, agli usi rispettivamente marittimi e terrestri.

C) Usi della navigazione, operazioni portuali e soste

Imbarco

La merce da imbarcarsi deve essere portata sotto il parando della nave , a cura, spese e rischio del caricatore , nei termini richiesti dal vettore.

Imbarco e sbarco a mezzo di natanti in genere

Quando, pur sussistendo la possibilita' di effettuare l'imbarco o lo sbarco di merci in genere a terra o da terra, queste operazioni avvengono , su richiesta del comandante o del vettore o dell'agente marittimo raccomandatario, via mare, le spese di utilizzo dei relativi mezzi di imbarco o di sbarco , nonche' quelle di stivaggio e distivaggio di tali mezzi , sono a carico del vettore, sempre che non si tratti di merce della quale l' Autorita' Marittima proibisce l'imbarco o lo sbarco entro il perimetro del porto. In quest'ultimo caso, dette spese sono a carico dell'avente diritto della merce. In entrambi i casi di imbarco e sbarco via mare il rischio e' a carico dell'avente diritto della merce.

Punti di attracco su banchina

Chiunque entri in porto per operazioni di breve durata, specie se occasionali, fruisce per le medesime della "testata del molo Nord"; in ogni caso le prioritá sugli attracchi piu' fruibili sono date secondo l'anzianita' di permanenza nel porto , ed ancor prima vieppiu' dal criterio di appartenenza in sede della societa' armatrice.

Calcolo delle stallie e controstallie

Le stallie decorrono dalle ore 14 , se il capitano o chi per esso ha dichiarato per iscritto al caricatore o al ricevitore la prontezza della nave entro le ore 12 , e dalle 8 del giorno successivo se tale dichiarazione e' stata fatta entro le 17, sempre che la nave sia realmente pronta a ricevere o a consegnare la merce.

Nelle stallie non si calcolano ne' le domeniche, né le feste legali , ne' tutta la giornata del sabato; il periodo che intercorre dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo e' considerato non lavorativo. Allo scadere delle stallie , il comandante o l'agente marittimo raccomandatario o il vettore , e' tenuto a consentire, contro corrispondente compenso gia' stabilito , le controstallie per tutto il termine necessario al compimento delle operazioni di imbarco e sbarco.

CAPITOLO III

USI DEI TRASPORTI TERRESTRI

Ordine di trasporto

Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

Forma del contratto – Documenti di trasporto

Il contratto di trasporto viene, di regola, concluso verbalmente. Per i trasporti per via aerea o per ferrovia e per il trasporto a carico completo il vettore rilascia lettera di vettura. In mancanza della lettera di vettura può venire emesso un documento sostitutivo, generalmente una bolletta di consegna delle merci da trasportare di cui il vettore rilascia duplicato firmato.

Trasporto (responsabilità del vettore)

Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio tranne il caso in cui l'imballaggio venga eseguito dal vettore. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente, o dallo spedizioniere. Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata. Nessuna assicurazione viene effettuata dal vettore senza esplicita richiesta di norma per iscritto; la sola indicazione del valore della merce non impegna il vettore ad assicurarla.

Avarie

Se la merce trasportata è assicurata, il vettore, nel caso di avaria, deve promuoverne l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'istituto assicuratore. Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie qualora queste non siano esternamente rilevabili.

Pesatura della merce

La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

Calo della merce

Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne che si tratti di merci soggette a calo naturale.

Corrispettivo del trasporto

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta, per chilogrammi in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità e al volume delle cose da trasportare.

Pagamento del trasporto

Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta della merce da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto, ove il corrispettivo non sia stato già pagato. Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario in contanti.

Spedizioni (obbligo dello spedizioniere)

Nel trasporto a collettame, l'onere dello stivaggio della merce incombe allo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell'opera di terzi. Lo spedizioniere è tenuto altresì a predisporre le operazioni per lo scarico della merce; tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provveda a spese del destinatario. Nel trasporto a collettame con la clausola " da porta a porta " lo spedizioniere è tenuto alla presa e alla consegna a domicilio. Nel caso di macchinari o di merci che richiedono particolari cautele, il fissaggio sul mezzo di trasporto viene eseguito, di norma, dal mittente. Lo spedizioniere, in mancanza di istruzioni da parte del committente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per la esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

Annotazione sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico

Lo spedizioniere è responsabile dei danni risultanti dalle annotazioni fatte dall'amministrazione ferroviaria o dalle compagnie di navigazione rispettivamente sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico circa lo stato delle cose da trasportare, salvo che i danni dipendano da fatto a lui non imputabile. Ove le annotazioni si riferiscano all'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali o daziarie, lo spedizioniere è tenuto a imballare di nuovo le merci, ponendo la spesa relativa a carico di chi spetta.

Consegna della merce al vettore

La responsabilità dello spedizioniere cessa all'atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto.

a) Corrieri italiani per il trasporto nazionale

Nozione ed ambito di applicazione e soggetti

Per corriere s'intende l'impresa di autotrasporto, autorizzata al trasporto di cose per conto di terzi ed iscritta al relativo Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni con servizio fra località diverse, con soste tecniche per lo smistamento e l'inoltro delle merci, anche nella veste ed in funzione di concessionario postale. Per mittente si intende colui che conferisce l'incarico (l'ordine) e dispone la consegna delle merci al Corriere. Per destinatario si intende il soggetto designato dal mittente.

Limiti di assunzione degli incarichi

Salvo diversa disposizione del mittente, il Corriere ha la scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare per l'esecuzione dell'incarico.

Facoltà di recesso

Il corriere può recedere dal contratto già concluso qualora scopra che le indicazioni o l'etichettatura o l'imballaggio od i documenti ed in generale i requisiti della merce consegnatagli ed eventualmente già accettata, non siano conformi a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni internazionali e comunque non consentano un normale svolgimento dell'incarico; ha la stessa facoltà allorché le merci per loro natura possano arrecare pregiudizio a persone, animali, cose o siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione. In questi casi il Corriere restituisce la merce al mittente, ma in caso di pericolo imminente può procedere alla sua distruzione.

Esecuzione dell'incarico

Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente al Corriere vengono normalmente confermati per iscritto dal mittente.

Gli incarichi accessori al semplice trasporto o termini di resa tassativi vengono normalmente sottoposti all'accettazione della Direzione del responsabile della filiale del corriere, tale accettazione di solito viene fatta per iscritto. Ove non sia diversamente specificato, l'incarico di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene al corriere la merce. La comunicazione del cliente che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il mittente dal pagamento del corrispettivo.

Obblighi e incombenze del mittente

Il mittente, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire :

- a) tutte le indicazioni ed i documenti richiesti da disposizioni normative con particolare riferimento alle merci pericolose ed alla loro compatibilità al raggruppamento ed alla sovrapposibilità;

- b) tutte le indicazioni ed i documenti necessari per l'esatta e celere esecuzione dell'incarico, segnatamente il peso, il volume e le misure massime d'ingombro della merce ;
- c) gli orari ed i turni di chiusura del destinatario e, se trattasi di Enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la persona incaricata al ricevimento;
- d) le avvertenze da eseguire per la riconsegna della merce fermo magazzino del corriere;
- e) l'indicazione in modo ben visibile sui documenti di trasporto, della parola " contrassegno " seguita dall'indicazione dell'importo da esigere in cifre in lettere, nonché del mezzo di pagamento;
- f) l'indicazione ben visibile del porto (franco o assegnato) ;

Imballaggio, etichettatura e sigillatura

Il mittente provvede a sua cura all'imballaggio, all'etichettatura ed alla sigillatura delle merci, in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione.

Controlli e documentazioni

Il corriere, salvo disposizioni di legge, non vuole controllare la rispondenza delle indicazioni che il mittente fornisce ai sensi degli art,5 e 6 né la regolarità della documentazione fornita dal mittente e le ricevute rilasciate o controfirmate dal corriere non implicano siffatto controllo. Il corriere ha tuttavia la facoltà di controllare :

A- il peso lordo. Qualora il peso lordo accertato da corriere o risultante da controlli pubblici risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà : tariffata per il prezzo corrispondente al peso effettivo accertato; gravata di un soprappeso, salva la rivalsa del corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

B -il volume.

C - le misure d'ingombro.

Qualora le misure d'ingombro accertate dal corriere risultano superiori a quelle indicate dal mittente, la spedizione verrà:

- tariffata per l'ingombro effettivo accertato.
- Gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

Diritto di contrordine

Eventuali disposizioni del mittente in ordine alla variazione del luogo di destinazione, del destinatario ed in generale all'esercizio del diritto di contrordine sono solitamente impartite per iscritto.

L'ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere modificato dal momento in cui il corriere ha dato comunicazione al destinatario originario che la merce è a sua disposizione.

Al corriere devono essere rimborsate tutte le spese sostenute in seguito al contrordine e riconosciute le relative competenze.

Ritiro e riconsegna

Il ritiro e/o la riconsegna della merce a domicilio si intendono effettuate a ciglio camion al numero civico del mittente, o del destinatario, o nel diverso luogo eventualmente indicato. Per il carico e lo scarico, i ritiri, e le riconsegne effettuate con modalità che rendano indispensabili prestazioni accessorie a quelle indicate nel comma precedente, sarà dovuto, rispettivamente, dal mittente o dal destinatario un corrispettivo, da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tempi di carico e scarico al ritiro ed alla riconsegna a domicilio

Il mittente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o riconsegna a domicilio entro i tempi strettamente necessari per effettuare l'operazione, avuto riguardo alla quantità e alla natura delle merci. Il mittente è tenuto a consegnare la merce ed i documenti all'atto della messa a disposizione del veicolo da parte del corriere. A richiesta del

corriere il mittente od il destinatario dovrà indicare sui documenti di spedizione il tempo in cui il mezzo è rimasto a disposizione, nonché la durata delle operazioni di carico o scarico. Al corriere spetta un compenso per i tempi di attesa e sosta.

Orario di servizio per le operazioni di ritiro e riconsegna

I servizi di ritiro e riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30.

Il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio non si effettua :

- a) nei giorni di sabato e domenica
- b) nei giorni festivi infrasettimanali;
- c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito e pubblicizzato dalle Associazioni di categoria;
- d) nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
- e) nei giorni in cui, per consuetudine del comune o per disposizione della pubblica amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.

Le prenotazioni di servizio richieste tassativamente per orari stabiliti sono considerate servizi speciali e sono soggette ad adeguamento tariffario; esse impegneranno il corriere, solo se accettate dalla Direzione e/o dal responsabile della filiale del corriere; tale accettazione si suole fare per iscritto.

Termini di resa.

La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione della spedizione secondo i criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni del traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane, e sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore.

L'eventuale indicazione di termini di resa o di ordini di precedenza nell'esecuzione dell'incarico, da parte del mittente non impegnano in alcun modo il corriere, salvo espressa accettazione per iscritto da parte della direzione e/o del responsabile della filiale del corriere ai sensi dell'art.4.

I termini di resa si intendono sospesi:

- a) nei giorni di sabato e domenica
- b) nei giorni festivi infrasettimanali
- c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria;
- d) nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
- e) nei giorni in cui, per consuetudine nel comune o per disposizione della p.a. magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi;
- f) Accordi per determinati termini di resa in predeterminati giorni sono considerati "servizi urgenti" e soggetti quindi ad una maggiorazione.

Svincolo delle merci.

Lo svincolo della merce si intende effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna o di altro documento equipollente e con il contestuale pagamento del porto e, ove previsto, dall'assegno gravante la merce.

Il destinatario può disporre delle cose trasportate, solo dopo aver svincolato la spedizione.

La riconsegna della merce al destinatario, nel luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura o altro documento equipollente, si intende effettuata a mano di qualunque persona apparentemente legittimata.

Per le riconsegne fermo magazzino del corriere, il mittente deve tassativamente prescrivere tutte le avvertenze per la riconsegna della merce; in questo caso l'accertamento dell'identità e dello stato delle cose trasportate può avvenire esclusivamente presso il magazzino del corriere.

Salva l'ipotesi di cui all'art.8 l'eventuale richiesta del destinatario di riconsegnare la merce, in tutto o in parte, in un luogo diverso da quello designato, viene soddisfatta dal corriere, solo dopo che sia stato effettuato lo svincolo della spedizione e sempre che essa formi oggetto di un nuovo incarico.

Contrassegno.

Le istruzioni di contrassegno vengono impartite dal mittente,esclusivamente indicando in modo chiaro e ben percepibile sui documenti di trasporto la parola “ contrassegno ” seguita dall’indicazione dell’importo da esigere in cifre ed in lettere, fermo restando quanto disposto all’art.5/e.

Mancato svincolo e giacenza.

Il corriere, nel caso di impossibilità alla riconsegna della merce al destinatario, dopo aver dato comunicazione della giacenza al mittente,terrà la merce in giacenza nei propri magazzini o potrà depositarla in quelli di terzi o nei magazzini generali.

Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della giacenza al mittente,senza che il mittente stesso abbia fornito concrete e precise istruzioni,il corriere potrà far ritornare la merce a rischio del mittente e con addebito allo stesso delle spese relative.

Limitazione di risarcimento.

Il corriere corrisponde a titolo di risarcimento del danno quanto attualmente stabilito dal massimale della legge 22 agosto 1985 n.450 e successive modifiche.

Mandato ad assicurare.

Il corriere non è tenuto ad assicurare la merce, se non a seguito di mandato conferitogli per iscritto antecedentemente alla consegna delle merci ed accettato dalla direzione e/o dal responsabile della filiale del corriere; tale accettazione si suole fare per iscritto.

In caso di mandato ad assicurare, il corriere si impegna,come mandatario,a stipulare per conto del mandante l’assicurazione di danno richiestagli, alle condizioni generali delle polizze trasporti delle compagnie di assicurazione.

Nolo e pagamenti

il mittente può,nel conferire l’incarico,stabilitare che la spedizione avvenga:

- a) in porto franco,cioè corrispettivo a carico del mittente;
- b) in porto assegnato, cioè con corrispettivo a carico del destinatario.

Se la prescrizione di porto non è indicata nel contratto, nella lettera di vettura o in altro documento equipollente, la spedizione è effettuata in porto assegnato.

La spedizione di merce soggetta a rapido deterioramento e/o il cui valore presumibile non raggiunga il costo della spedizione sono accettate solo in porto franco.

Il pagamento, salva l’esistenza di diversi accordi,viene effettuato:

- a) per i porti assegnati : all’atto della riconsegna;
- b) per i porti franchi: all’atto del ricevimento della merce da parte del corriere.

Tariffe del corriere.

Salvo diversi accordi, si applicano le tariffe stabilite dalla categoria,che si riferiscono a merci di peso,volume e qualità normali.

b)Trasporti in montagna

Non sono stati accertati usi

:

CAPITOLO IV

Usi nei trasporti aerei

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO V

Usi nella cinematografia

Non sono stati accertati usi

CAPITOLO VI)

USI RICORRENTI NEI CONTRATTI DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALBERGHIERE, EXTRALBERGHIERE ED AGENZIE DI VIAGGIO

1) Contratti delle strutture turistico-ricettive alberghiere

1. Il depliant

Il depliant deve elencare i servizi realmente prestati alla clientela e comunque tutti quelli dichiarati agli enti preposti .

2. Prenotazione

La prenotazione deve precisare il giorno di arrivo e di partenza, deve essere effettuata in forma scritta – tramite posta, fax, e-mail etc. – e deve essere confermata dall’invio di una caparra pari ad un massimo del 30% del costo dell’intero soggiorno, extra esclusi .

3. Condizioni e durata del contratto

La camera viene tenuta a disposizione del cliente fino alle ore 10 del giorno successivo alla copertura temporale della caparra.

La camera dovrà essere lasciata libera dal cliente entro le ore 10 della data di partenza e sarà a disposizione del cliente non oltre le ore 16 del giorno di arrivo, in ogni caso il cliente potrà usufruire dei servizi generali dell’albergo e della ristorazione sin dal momento dell’arrivo.

La durata del contratto, nel caso in cui la camera non si sia liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l’operatore si trovi nell’impossibilità di rispettare l’accordo pattuito, propone al cliente – che sarà libero di accettare o meno - analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l’eventuale differenza

di prezzo. In mancanza di accettazione da parte del cliente della proposta formulata l'operatore sarà tenuto a corrispondere il doppio della caparra versata.

In caso di mancato arrivo per improvvisa patologia grave o decesso documentati fino al quarto grado di parentela l'operatore sarà tenuto al rimborso della caparra inviata.

In caso di anticipo della partenza, escluso il caso di forza maggiore documentata, il cliente paga all'operatore la tariffa della camera per un periodo addizionale nei limiti della prenotazione, e comunque non superiore a tre giorni, salvo i casi di colpa attribuibili all'operatore o ai suoi preposti.

4. Prenotazione di servizi extra

Il costo dei supplementi al cliente per l'uso di apparecchi messi a disposizione dall'operatore vengono preventivamente concordati tra le parti.

5. Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali

L'accettazione di animali in albergo deve essere indicata tra i servizi offerti dall'albergo ed è subordinata alla accettazione da parte dell'operatore che può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera in condizioni igieniche adeguate e comunque in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo e in ogni caso è comunque vietato il transito degli animali nelle aree destinate alla somministrazione di cibi e bevande. Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

6. Parcheggio

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero. Può essere applicata una tariffa per l'autorimessa o parcheggio custodito. Per i danni cagionati da terzi nel parcheggio non custodito l'operatore è esente da responsabilità.

7. Tariffe

Le tariffe applicate sono quelle esposte nelle camere e preventivamente comunicate nei limiti minimi e massimi al competente organo provinciale.

8. Letto aggiunto e camere a due letti

Se a richiesta del cliente in una camera si aggiunge, purché in conformità alle norme vigenti, un ulteriore letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuto nel limite del 25% del prezzo per persona.

Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.

In caso di neonati che usufruiscono di una culla fornita dall'albergo il prezzo non sarà comunque superiore al 20% del prezzo per persona.

9. Pagamento dei conti

I conti vengono pagati alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale. L'operatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può attivare le procedure di rito a tutela dei propri interessi.

10. Tipologie di soggiorno

La “pensione” è oggetto di una convenzione tra il cliente e l’operatore per l’alloggio e i pasti, con pagamento del prezzo determinato dal singolo operatore. Il prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l’arrivo.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell’arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in “pensione” non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo. Quando il cliente gode di “pensione completa” l’operatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, “cestino” contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa con utile anticipo.

Salvo diversa convenzione si intende:

- pensione completa: il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo e della cena;
- mezza pensione: il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure la cena;
- camera con piccola colazione: il pernottamento con la piccola colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

- la piccola colazione di tipo continentale;
- pranzo (menù a scelta tra i disponibili)
- cena (idem).

Sono escluse dal prezzo pattuito per i pasti le bevande in genere, gli alcolici e i superalcolici. Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell’albergo e nei locali a questo scopo adibiti.

L’operatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari e di detti locali.

La convenzione di “pensione” viene solitamente accordata per un soggiorno di almeno tre giorni.

11. Danni arrecati all’albergo dal cliente

I danni provocati dal cliente all’albergo e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

2) Contratti delle strutture ricettive extralberghiere:

A) residenze turistiche alberghiere

1. Il depliant

Il depliant deve elencare i servizi realmente prestati alla clientela e comunque tutti quelli dichiarati agli enti preposti .

2. Prenotazione

La prenotazione deve precisare il giorno di arrivo e di partenza, deve essere effettuata in forma scritta – tramite posta, fax, e-mail etc. – e deve essere confermata dall’invio di una caparra pari ad un massimo del 30% del costo dell’intero soggiorno, extra esclusi .

3. Condizioni e durata del contratto

L’unità abitativa viene tenuta a disposizione del cliente fino alle ore 10 del giorno successivo alla copertura temporale della caparra.

L’unità abitativa dovrà essere lasciata libera dal cliente entro le ore 10 della data di partenza e sarà a disposizione del cliente non oltre le ore 16 del giorno di arrivo, in ogni caso il cliente potrà usufruire dei servizi generali della struttura turistico-ricettiva sin dal momento dell’arrivo.

La durata del contratto, nel caso in cui l'unità abitativa non si sia liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà il gestore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente – che sarà libero di accettare o meno - analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo. In mancanza di accettazione da parte del cliente della proposta formulata il gestore sarà tenuto a corrispondere il doppio della caparra versata.

In caso di mancato arrivo per improvvisa forza maggiore documentata il gestore sarà tenuto al rimborso della caparra inviata.

In caso di anticipo della partenza, escluso il caso di forza maggiore documentata, il cliente paga a gestore la tariffa dell'unità abitativa per l'intera settimana, salvo i casi di colpa attribuibili al gestore o ai suoi preposti.

4. Prenotazione di servizi extra

Il costo dei supplementi al cliente per l'uso di apparecchi messi a disposizione dal gestore vengono preventivamente concordati tra le parti.

5. Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali

L'accettazione di animali nella struttura ricettiva deve essere indicata tra i servizi offerti dalla struttura stessa ed è subordinata alla accettazione da parte del gestore che può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria unità abitativa e in condizioni igieniche adeguate e comunque in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni della struttura ricettiva e in ogni caso è comunque vietato il transito degli animali nelle aree destinate alla somministrazione di cibi e bevande. Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

6. Parcheggio

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza della struttura turistico-ricettiva. Può essere applicata una tariffa per l'autorimessa o parcheggio custodito. Per i danni cagionati da terzi nel parcheggio non custodito il gestore è esente da responsabilità.

7. Tariffe

Le tariffe applicate sono quelle esposte nell'unità abitativa e preventivamente comunicate nei limiti minimi e massimi al competente organo provinciale.

8. Pagamento dei conti

I conti vengono pagati alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale, può essere richiesto il pagamento anticipato all'arrivo del cliente. Il gestore in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può attivare le procedure di rito a tutela dei propri interessi.

9. Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva

I danni provocati dal cliente alla struttura ricettiva e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

B) case ed appartamenti per vacanze

1. Il depliant

Il depliant deve elencare i servizi realmente prestati alla clientela e comunque tutti quelli dichiarati agli enti preposti .

2. Prenotazione

La prenotazione deve precisare il giorno di arrivo e di partenza, deve essere effettuata in forma scritta – tramite posta, fax, e-mail etc. – e deve essere confermata dall’invio di una caparra pari ad un massimo del 30% del costo dell’intero soggiorno, extra esclusi .

3. Condizioni e durata del contratto

L’unità abitativa viene tenuta a disposizione del cliente fino alle ore 10 del giorno successivo alla copertura temporale della caparra.

L’unità abitativa dovrà essere lasciata libera dal cliente entro le ore 10 della data di partenza e sarà a disposizione del cliente non oltre le ore 16 del giorno di arrivo, in ogni caso il cliente potrà usufruire dei servizi generali della struttura turistico-ricettiva sin dal momento dell’arrivo.

La durata del contratto, nel caso in cui l’unità abitativa non si sia liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà il gestore si trovi nell’impossibilità di rispettare l’accordo pattuito, propone al cliente – che sarà libero di accettare o meno - analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l’eventuale differenza di prezzo. In mancanza di accettazione da parte del cliente della proposta formulata il gestore sarà tenuto a corrispondere il doppio della caparra versata.

In caso di mancato arrivo per improvvisa forza maggiore documentata il gestore sarà tenuto al rimborso della caparra inviata.

In caso di anticipo della partenza, escluso il caso di forza maggiore documentata, il cliente paga a gestore la tariffa dell’unità abitativa per l’intera settimana, salvo i casi di colpa attribuibili al gestore o ai suoi preposti.

4. Prenotazione di servizi extra

Il costo dei supplementi al cliente per l’uso di apparecchi messi a disposizione dal gestore vengono preventivamente concordati tra le parti.

5. Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali

L’accettazione di animali nella struttura ricettiva deve essere indicata tra i servizi offerti dalla struttura stessa ed è subordinata alla accettazione da parte del gestore che può applicare per l’animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l’animale accettato nella propria unità abitativa e in condizioni igieniche adeguate e comunque in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni della struttura ricettiva e in ogni caso è comunque vietato il transito degli animali nelle aree destinate alla somministrazione di cibi e bevande. Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

6. Parcheggio

Non si applicano supplementi al cliente per l’utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza della struttura turistico-ricettiva. Può essere applicata una tariffa per l’autorimessa o parcheggio custodito. Per i danni cagionati da terzi nel parcheggio non custodito il gestore è esente da responsabilità.

7. Tariffe

Le tariffe applicate sono quelle esposte nell'unità abitativa e preventivamente comunicate nei limiti minimi e massimi al competente organo provinciale.

8. Pagamento dei conti

I conti vengono pagati alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale, può essere richiesto il pagamento anticipato all'arrivo del cliente. Il gestore in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può attivare le procedure di rito a tutela dei propri interessi.

9. Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva

I danni provocati dal cliente alla struttura ricettiva e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

C) campeggi e villaggi turistici

1. Il depliant

Il depliant deve elencare i servizi realmente prestati alla clientela e comunque tutti quelli dichiarati agli enti preposti .

2. Prenotazione

La prenotazione deve precisare il giorno di arrivo e di partenza, deve essere effettuata in forma scritta – tramite posta, fax, e-mail etc. – e deve essere confermata dall'invio di una caparra pari ad un massimo del 30% del costo dell'intero soggiorno, extra esclusi .

3. Condizioni e durata del contratto

La piazzola o l'unità abitativa viene tenuta a disposizione del cliente fino alle ore 10 del giorno successivo alla copertura temporale della caparra.

La piazzola o l'unità abitativa dovrà essere lasciata libera dal cliente entro le ore 10 della data di partenza e sarà a disposizione del cliente non oltre le ore 16 del giorno di arrivo, in ogni caso il cliente potrà usufruire dei servizi generali del campeggio o del villaggio turistico sin dal momento dell'arrivo.

La durata del contratto, nel caso in cui la piazzola o l'unità abitativa non si sia liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'operatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente – che sarà libero di accettare o meno - analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo. In mancanza di accettazione da parte del cliente della proposta formulata l'operatore sarà tenuto a corrispondere il doppio della caparra versata.

In caso di mancato arrivo per improvvisa patologia grave o decesso documentati fino al quarto grado di parentela l'operatore sarà tenuto al rimborso della caparra inviata.

In caso di anticipo della partenza, escluso il caso di forza maggiore documentata, il cliente paga all'operatore la tariffa della piazzola e due persone o l'unità abitativa per un periodo addizionale nei limiti della prenotazione, e comunque non superiore a tre giorni, salvo i casi di colpa attribuibili all'operatore o ai suoi preposti.

4. Prenotazione di servizi extra

Il costo dei supplementi al cliente messi a disposizione dall'operatore vengono preventivamente concordati tra le parti.

5. Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali

All'interno di ogni struttura, nel locale ricevimento ospiti e in luogo visibile è esposto il regolamento che reca istruzioni e raccomandazioni sul comportamento dell'ospite all'interno della struttura. Nel regolamento che costituisce la "legge del campeggio" sono indicate le modalità comportamentali da osservare, gli orari di accesso alla struttura, gli orari in cui occorre astenersi dal provocare rumori o suoni, il comportamento in genere da osservare. Ogni struttura può diversificare il suo comportamento in base alla sua tipicità.

L'accettazione di animali nella struttura turistica deve essere indicata tra i servizi offerti ed è subordinata alla accettazione da parte dell'operatore che può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato secondo le norme del regolamento, nella propria piazzola o unità abitativa, in condizioni igieniche adeguate e comunque in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni e in ogni caso è comunque vietato il transito degli animali nelle aree destinate alla somministrazione di cibi e bevande. Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

6. Parcheggio

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza della struttura turistica. Può essere applicata una tariffa per il parcheggio custodito. Per i danni cagionati da terzi nel parcheggio non custodito l'operatore è esente da responsabilità.

7. Tariffe

Le tariffe applicate sono quelle esposte e preventivamente comunicate nei limiti minimi e massimi al competente organo provinciale.

8. Letto aggiunto

Se a richiesta del cliente in una camera dell'unità abitativa si aggiunge, purché in conformità alle norme vigenti, un ulteriore letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuto nel limite del 25% del prezzo per persona.

In caso di neonati che usufruiscono di una culla fornita dall'operatore il prezzo non sarà comunque superiore al 20% del prezzo per persona.

9. Pagamento dei conti

I conti vengono pagati alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale. L'operatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può attivare le procedure di rito a tutela dei propri interessi.

10. Danni arrecati alla struttura dal cliente

I danni provocati dal cliente alla struttura turistico ricettiva e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

D) usi agrituristici

1. Il depliant

Il depliant deve elencare i servizi realmente prestati alla clientela e comunque tutti quelli dichiarati agli enti preposti.

2. Prenotazione

La prenotazione deve precisare il giorno di arrivo e di partenza, deve essere effettuata in forma scritta – tramite posta, fax, e-mail etc. – e deve essere confermata dall’invio di una caparra pari ad un massimo del 30% del costo dell’intero soggiorno, extra esclusi .

3. Condizioni e durata del contratto

La camera viene tenuta a disposizione del cliente fino alle ore 10 del giorno successivo alla copertura temporale della caparra.

La camera dovrà essere lasciata libera dal cliente entro le ore 10 della data di partenza e sarà a disposizione del cliente non oltre le ore 16 del giorno di arrivo, in ogni caso il cliente potrà usufruire dei servizi generali dell’azienda sin dal momento dell’arrivo.

La durata del contratto, nel caso in cui la camera non si sia liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l’operatore si trovi nell’impossibilità di rispettare l’accordo pattuito, propone al cliente – che sarà libero di accettare o meno - analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l’eventuale differenza di prezzo. In mancanza di accettazione da parte del cliente della proposta formulata l’operatore sarà tenuto a corrispondere il doppio della caparra versata.

In caso di mancato arrivo per improvvisa patologia grave o decesso documentati fino al quarto grado di parentela l’operatore sarà tenuto al rimborso della caparra inviata.

In caso di anticipo della partenza, escluso il caso di forza maggiore documentata, il cliente paga all’operatore la tariffa della camera per un periodo addizionale nei limiti della prenotazione, e comunque non superiore a tre giorni, salvo i casi di colpa attribuibili all’operatore o ai suoi preposti.

4. Prenotazione di servizi extra

Il costo dei supplementi al cliente per l’uso di apparecchi messi a disposizione dall’operatore vengono preventivamente concordati tra le parti.

5. Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali

L’accettazione di animali in azienda deve essere indicata tra i servizi offerti dalla struttura ed è subordinata alla accettazione da parte dell’operatore che può applicare per l’animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l’animale accettato nella propria camera in condizioni igieniche adeguate e comunque in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell’azienda e in ogni caso è comunque vietato il transito degli animali nelle aree destinate alla somministrazione di cibi e bevande. Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

6. Parcheggio

Non si applicano supplementi al cliente per l’utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza della struttura. Può essere applicata una tariffa per l’autorimessa o parcheggio custodito. Per i danni cagionati da terzi nel parcheggio non custodito l’operatore è esente da responsabilità.

7. Tariffe

Le tariffe applicate sono quelle esposte nelle camere e preventivamente comunicate nei limiti minimi e massimi al competente organo provinciale.

8. Letto aggiunto e camere a due letti

Se a richiesta del cliente in una camera si aggiunge, purché in conformità alle norme vigenti, un ulteriore letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuto nel limite del 25% del prezzo per persona.

Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.

In caso di neonati che usufruiscono di una culla fornita dall'albergo il prezzo non sarà comunque superiore al 20% del prezzo per persona.

9. Pagamento dei conti

I conti vengono pagati alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale. L'operatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può attivare le procedure di rito a tutela dei propri interessi.

10. Tipologie di soggiorno

La "pensione" è oggetto di una convenzione tra il cliente e l'operatore per l'alloggio e i pasti, con pagamento del prezzo determinato dal singolo operatore. Il prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in "pensione" non competono decurtazioni per i pasti non consumati nella struttura. Quando il cliente gode di "pensione completa" l'operatore fornisce, in luogo del pasto non consumato nella struttura, "cestino" contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa con utile anticipo.

Salvo diversa convenzione si intende:

- pensione completa: il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo e della cena;
- mezza pensione: il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure la cena;
- camera con piccola colazione: il pernottamento con la piccola colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

- la piccola colazione di tipo continentale;
- pranzo (menù a scelta tra i disponibili)
- cena (idem).

Sono escluse dal prezzo pattuito per i pasti le bevande in genere, gli alcolici e i superalcolici. Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nella struttura o concordati tra le parti e nei locali a questo scopo adibiti.

11. Danni arrecati alla struttura dal cliente

I danni provocati dal cliente alla struttura e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

E) agenzie di viaggio

F) prenotazione tramite agenzia di viaggio

1. Prenotazioni e competenze

All'agenzia di viaggio che effettua la prenotazione, gli operatori turistici sogliono corrispondere una commissione calcolata in base ai servizi richiesti ed effettivamente erogati e preventivamente concordata tra le parti. La commissione viene pagata dopo il saldo dovuto all'operatore previa presentazione di fattura.

2. Prenotazione per gruppi di clienti

Ai fini della prenotazione si intende per gruppo di clienti un numero minimo di 20 persone, considerato come unica entità sia dall'agente sia dall'operatore.

Al di sotto di questo numero il gruppo è considerato come insieme di clienti singoli.

Se il numero si riduce dopo la prenotazione, così che il gruppo risulti composto di meno di 20 persone, l'operatore e l'agente sogliono chiarire se questo nuovo numero possa considerarsi ancora come gruppo.

CAPITOLO VII

Usi informatici

Contratti e transazioni on line

Contratti on-line

E' ormai invalsa la prassi di stipulare contratti on line nei quali alla sottoscrizione viene sostituito il click sul pulsante di accettazione dell'accordo, ovvero la selezione delle caselle di spunta che individuano le singole clausole e la successiva conferma tramite un pulsante che manifesta la volontà del soggetto di concludere l'accordo (prassi invalsa anche per la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.).

In realtà, non essendo possibile identificare con certezza l'utente, deve ritenersi che il perfezionamento del contratto avvenga successivamente, quando la volontà dei soggetti si concretizza nel mondo materiale, ad esempio, con l'evasione dell'ordine da parte del fornitore e con il ritiro della merce da parte del cliente e la mancata contestazione dell'addebito, poichè solo in tale momento si ha la certezza della avvenuta manifestazione della volontà di entrambi.

Contratto di accesso ad internet a titolo oneroso

E' il contratto con il quale un soggetto (provider) si impegna a fornire ad altro soggetto (cliente) il servizio di accesso ad internet dietro corrispettivo.

Essendo rilevante, per ragioni commerciali o professionali, la disponibilità di una connessione efficiente e veloce, è di solito caratterizzato da un rapporto linea – utenti non superiore a 3 o al massimo a 5, ovvero da una banda minima garantita a disposizione del cliente.

Il corrispettivo per il servizio di connessione ad internet viene solitamente corrisposto in anticipo, con cadenza annuale, semestrale o mensile.

Contratto di accesso ad internet a titolo gratuito

E' il contratto con il quale un soggetto (provider) si impegna a fornire ad altro soggetto (cliente) il servizio di accesso ad internet, ottenendo dal gestore della linea telefonica una percentuale sul traffico generato. Di solito è caratterizzato da un rapporto linea – utenti superiore a 3 ed inferiore a 10, per garantire comunque un servizio accettabile.

Apparati e software di connessione

Presupposto per l'utilizzo dei servizi è l'installazione del software necessario e degli apparati di connessione (modem/router) da parte del cliente. Detto software e detti apparati possono essere forniti anche dal soggetto che assicura il servizio di connessione, il quale, in tal caso, risponde del loro corretto funzionamento.

Spazio web, servizi di posta elettronica, ftp

Si tratta di servizi solitamente offerti insieme al servizio di connessione ad internet, la cui efficienza varia in funzione del contratto a titolo oneroso o gratuito. Al servizio di connessione a titolo gratuito viene di solito abbinata una casella postale di modeste dimensioni ed uno spazio web limitato, sul quale il cliente può attivare il proprio sito web. Nei contratti a titolo oneroso, invece, le caselle di posta elettronica sono almeno cinque, e di grandi dimensioni, con infiniti alias, lo spazio web utilizzabile è di solito illimitato e sono abbinati ulteriori servizi quali il backup quotidiano dei dati memorizzati sullo spazio web, il filtraggio della posta con antivirus e antispam, la disponibilità di un pannello di controllo per i vari servizi, ed altre utilità selezionabili dal cliente.

Durata

Di solito la durata dei contratti di accesso ad internet è pari ad un anno. Nel periodo successivo, salvo diversa previsione contrattuale, la prassi invalsa tende a considerare l'erogazione del servizio come un contratto a prestazioni periodiche, e pertanto ammette la disdetta in qualsiasi momento, con effetto dalla prima scadenza utile (di solito corrispondente al mese solare) ed eventuale addebito del servizio erogato.

Obblighi del cliente

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete previsti dal contratto e ormai universalmente definiti *netiquette*.

Al cliente vengono forniti una user id (codice identificativo) ed una password che ha l'obbligo di custodire e non cedere a terzi. I servizi utilizzati con user id e password sono considerati validati con firma elettronica.

Documentazione probatoria

Il contratto, di solito, prevede l'efficacia probatoria dei files di log (registri di sistema) memorizzati sul server del provider, sia ai fini della fatturazione del traffico e dei servizi erogati, sia ai fini di eventuali contestazioni ed illeciti commessi dal cliente.

Responsabilità del cliente

Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 70/2003, il cliente assume a proprio carico ogni responsabilità, civile, penale ed amministrativa, in ordine ai contenuti immessi in rete.

Responsabilità del provider

Di solito il *provider* garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, riservandosi la facoltà di sospenderli temporaneamente (senza oneri a proprio carico per i contratti a titolo gratuito) per manutenzione ed aggiornamenti ed escludendo la propria responsabilità in caso di:

- Forza maggiore, eventi naturali, guerre, sommosse, tumulti, caso fortuito;
- Manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
- Errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- Malfunzionamento delle apparecchiature utilizzate dal cliente.

Programmi per elaboratore

Modalità di cessione

La cessione del programma per elaboratore dal produttore e/o licenziatario e/o distributore all'utente finale trasferisce, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare in modo non esclusivo e non trasferibile, il programma stesso e la relativa documentazione di utilizzo fornita dal cedente.

Detta cessione non comporta il trasferimento del diritto di proprietà sul programma, inteso come codice sorgente, ossia insieme di istruzioni che consentono all'elaboratore di funzionare.

Garanzia e responsabilità del cedente.

Se non sono stati eseguiti collaudi, l'acquirente accetta il programma nello stato di fatto e di diritto in cui viene ceduto e viene di solito esclusa contrattualmente qualsiasi forma di risarcimento per i danni diretti o indiretti eventualmente arrecati da malfunzionamenti del software.

La garanzia è prestata solo per il programma originale e non modificato ed è peraltro condizionata al corretto funzionamento ed uso dell'elaboratore nel suo insieme, comprensivo dei software di base e applicativi, senza tenere conto di eventuali collegamenti con altre apparecchiature.

Qualora i tecnici del cedente accertino vizi o difetti di fabbricazione del programma il cedente è tenuto esclusivamente a sua scelta alla loro eliminazione e/o correzione, alla sostituzione del programma e/o del supporto.

La garanzia comprende solitamente l'assistenza tecnica per l'annualità successiva all'acquisto, esclusi i costi di trasferimento e soggiorno dei tecnici che erogano materialmente il servizio.

Obblighi dell'utente finale

L'utente finale è tenuto a verificare preventivamente, secondo le istruzioni di uso, l'idoneità del programma ad ottenere i risultati dallo stesso voluti, nonché la sua corretta installazione ed uso.

L'utente finale non può concedere o sublicenziare o, comunque mettere in commercio il programma per elaboratore, se ciò non è espressamente previsto dalla licenza d'uso.

L'utente finale non può rimuovere ovvero alterare alcun marchio, nome commerciale, numero di serie; egli può soltanto duplicare, in tutto od in parte, il programma su un altro supporto, al fine di ottenere una copia di riserva, a scopo di sicurezza ovvero allorché la riproduzione costituisca una fase essenziale per l'utilizzazione del programma in un determinato elaboratore.

L'utente finale è tenuto altresì a mantenere segreto il controllo del programma, a non modificarlo, né ad incorporarlo, in tutto od in parte, in altri programmi.

Varie

Realizzazione siti web – ormai affermata la prassi di considerare l'attività di realizzazione siti web come obbligazione di mezzi e non di risultato. Trasferimento al committente dei soli diritti di sfruttamento economico del sito nel suo complesso e delle singole opere in esso contenute (fotografie, file multimediali, ecc.), ove realizzate dal fornitore. Non vi è cessione del codice di programmazione, che deve essere eventualmente valutato a parte.

Il materiale, i dati e le informazioni fornite dal committente restano invece di proprietà di quest'ultimo.

Realizzazione opere multimediali – ormai affermata la prassi di considerare ceduti i soli diritti relativi all'utilizzo dell'opera per la quale è stata commissionata la fornitura (es. Brochure o depliant) senza possibilità di estensione ad altre opere anche in caso di fatturazione generica.

Posta elettronica – ormai affermata la prassi di considerare le e-mail prive di firma digitale o elettronica come documenti equiparati alla copia fotostatica.

File di log dei server – se memorizzati in modo da garantirne l'integrità, è invalsa la prassi di considerarne il contenuto valido ai fini probatori.

Tabulati telefonici –rispetto al passato, in cui erano cartacei e stampati in tempo reale, oggi consistono in file di testo memorizzati sui server telecom. Se memorizzati in modo da garantirne l'integrità, è invalsa la prassi di considerarne il contenuto valido ai fini probatori.

Carte di credito su internet

La carta di credito abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e/o servizi presso esercenti convenzionati senza pagamento in contanti, nei limiti del massimale concesso.

Con l'utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all'emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell'esercente convenzionato.

E' ormai invalsa la prassi di utilizzare la carta anche su internet, nonostante tale utilizzo impedisca l'identificazione diretta dell'acquirente da parte del venditore.

Il numero di carta viene inviato tramite un modello da compilare on line, protetto con connessione cifrata dall'eventuale intercettazione da parte di terzi.

In alcuni casi, una banca svolge il ruolo di intermediario nella transazione on line, assicurando l'esistenza e la validità della carta e procedendo all'addebito / accredito del denaro.

Di solito, oltre al numero della carta, devono essere inseriti anche il nominativo e le date di attivazione e scadenza. Dal 2004 è invalsa la prassi di inserire anche un codice di sicurezza, di tre cifre, stampato sul retro della carta di credito, in prossimità della banda magnetica e della firma.

L'acquisto, in ogni caso, si perfeziona con la mancata contestazione dell'addebito, non essendo possibile, all'atto della transazione, identificare con certezza l'utente.

Per tale ragione, i servizi interbancari hanno istituito la prassi della raccolta di informazioni presso il cliente al fine di verificare l'accaduto, in caso di contestazione, e procedere all'eventuale riaccredito delle somme.

Capitolo VIII

Usi pubblicitari

1. Nozione e ambito di applicazione.

Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione che sia diffusa nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi.

2. Principali forme di pubblicità.

A) pubblicità "tabellare" (advertising) - *(per pubblicità "tabellare" si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso in modo specifico, occupando uno "spazio" su mezzi (media), quali stampa, radio, televisione, cinema, pubblicità esterna, internet, di comunicazione regolato da tariffe);*

B) promozioni e incentivazioni;

C) sponsorizzazioni;

D) pubblicità diretta;

E) pubbliche relazioni;

F) fiere e manifestazioni;

G) presentazione e informazione tecnico-scientifica del prodotto o servizio.

3. Soggetti.

Sono soggetti della pubblicità "tabellare":

A) i committenti della pubblicità (utenti);

B) i gestori dei mezzi pubblicitari e i loro concessionari;

C) le agenzie e i professionisti pubblicitari;

D) le case di produzione di pubblicità audiovisiva e multimediale;

E) i fornitori di servizi (quali fotografi, stampatori e quanti altri svolgono un'attività direttamente complementare alla realizzazione del messaggio).

4. Autodisciplina.

Nell'elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole dell'autodisciplina pubblicitaria del relativo istituto.

Contratto di agenzia pubblicitaria

5. Nozione.

Con questo contratto l'agenzia pubblicitaria assume l'incarico di progettare, pianificare e realizzare la pubblicità per uno o più prodotti e servizi dell'utente, dietro un corrispettivo.

6. Prestazioni dell'agenzia.

Sono prestazioni dell'agenzia:

- l'analisi preliminare del mercato e del prodotto;
- l'ideazione e la progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi);
- la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi;
- le trattative con i fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per realizzare la pubblicità);
- le trattative con i mezzi (per l'acquisto di "spazi" pubblicitari);
- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (cd. Traffico);
- il controllo dell'esecuzione della pubblicità;
- il controllo delle fatturazioni dei mezzi e fornitori;
- ogni altra prestazione pubblicitaria.

7. Preventiva approvazione dell'utente.

Tutti gli aspetti di ideazione e progettazione della pubblicità devono essere sottoposti all'approvazione dell'utente prima della fase esecutiva.

8. Poteri dell'agenzia.

L'agenzia conduce le trattative con i mezzi e fornitori quando l'utente le abbia conferito mandato per la stipulazione dei contratti.

9. Compenso dell'agenzia.

Il compenso assume di regola una delle forme seguenti:

A) "a commissione" percentuale su quanto fatturato all'utente, al netto di i.v.a., per la realizzazione della campagna pubblicitaria, da mezzi e fornitori.

Tale commissione è generalmente del 15%, allorché l'agenzia fornisca le prestazioni di cui all'art. 1091;

B) "a fee", cioè a corrispettivo fisso (forfettario).

10. Compensi aggiuntivi per prestazioni tecniche e specialistiche.

I compensi di cui sopra non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (elaborazioni computerizzate, fotocomposizioni, riproduzioni, cliché, fotolito, esecutivi o adattamenti, traduzioni e simili) o specialistiche (ricerche specifiche di mercato espressamente concordate con l'utente, test sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, progettazione della confezione dei prodotti, punto vendita e simili), che l'utente remunera a parte.

Sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate.

11. Esclusiva reciproca.

In costanza di rapporto, l'agenzia pubblicitaria non assume contemporaneamente analoghi incarichi in favore di prodotti e servizi concorrenti diretti.

A sua volta, l'utente non si avvale contemporaneamente di altra agenzia per la pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del contratto, salvi casi particolari, preventivamente fatti cogniti all'altro contraente.

12. Segreto.

L'agenzia ha l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, notizie e dati sull'azienda dell'utente che abbia acquisito in occasione del rapporto.

13. Durata.

Il contratto è a termine e si rinnova tacitamente per uguale periodo in mancanza di disdetta.

Contratto per la "creazione" di opere pubblicitarie

14. Nozione.

Con il contratto per la “creazione” di opere pubblicitarie, il committente incarica il “creativo”, artista, fotografo o redattore di testi, di realizzare, dietro compenso, un’opera da utilizzare per la pubblicità.

15. Prestazioni tecniche strumentali.

Le spese per prestazioni tecniche strumentali (esecutivi, fotocomposizioni, ritocchi, ecc.) O per l’impegno di modelli e le spese vive di viaggio sono a carico del committente, purché debitamente autorizzate.

Contratto per la produzione di film e spot pubblicitari

16. Nozione.

Con il contratto per la produzione di film e spot pubblicitari, la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre e a fornire al committente un film o uno spot pubblicitario, verso corrispettivo.

17. Prestazioni della casa di produzione.

Sono prestazioni principali della casa di produzione:

- l’organizzazione della produzione;
- la realizzazione di film o spot pubblicitari;
- gli adempimenti tecnici, legali e amministrativi per la programmazione e la diffusione dei film o spot.

18. Organizzazione della produzione.

L’organizzazione della produzione comprende l’acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, ecc.), l’acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l’acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente fornite alla casa di produzione dal committente o tramite la sua agenzia.

19. Prestazioni del committente.

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei film o spot senza limite di tempo.

20. Conservazione del materiale.

La casa di produzione restituisce al committente, a lavoro ultimato, i negativi e i supporti originali (master) dei film o spot, salvo pattuizione diversa.

Contratto per le prestazioni dei modelli o degli interpreti

21. Nozione.

I modelli o interpreti si impegnano, nei confronti del committente, dietro corrispettivo, a prestare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione.

22. Durata e limiti.

Generalmente il contratto prevede un termine di durata e una limitazione di mezzi.

In difetto di pattuizione circa modalità e limiti di impiego, l’utilizzazione del materiale, realizzato con la partecipazione del modello o interprete, è estesa a ogni utilizzazione pubblicitaria prevedibile.

23. Esclusiva merceologica.

Generalmente il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell’utilizzazione

prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

Contratto di diffusione pubblicitaria

24. Stampa, radiotelevisione, cinema multimediale, pubblicità esterna: nozione.

Con il contratto di diffusione pubblicitaria l'editore, il concessionario o il gestore del mezzo si impegnano, verso corrispettivo, a diffondere messaggi pubblicitari del committente.

25 usi comuni.

Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

- A) l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;
- B) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
- C) la necessità di espressa pattuizione per "posizioni" particolari.

CAPITOLO IX

Usi grafici

- A) l'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure tramite rappresentante dell'azienda stessa;
- B) le spese di trasporto sono a carico del committente;
- C) le offerte scritte o i preventivi sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dell'azienda stessa e sono intesi per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- D) il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il termine proporzionato alla mole e alla natura del lavoro;
- E) trascorsi sessanta giorni dal termine stabilito, l'azienda grafica ha la facoltà di procedere allo smontaggio del materiale lavorato, previa diffida al committente notificata almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata; in tal caso l'azienda grafica ha il diritto al pagamento del lavoro eseguito, nonché delle spese di impianto e del relativo materiale messo a disposizione del cliente; la materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica in formato 64 x 88 oppure in cm 70x 100 con grammature che vanno da 60 gr per metro quadrato a 300 per metro quadrato;
- F) nel caso che la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato;
- G) l'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità per eventuali deficienze del risultato di stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita;
- H) i termini di consegna si intendono approssimativi: se la consegna deve essere effettuata fuori sede, le spese di trasporto ed imballo sono a carico del committente che assume pure a suo carico il rischio pericolo del viaggio;
- I) il pagamento non si intende convenuto in contanti alla consegna della merce, ma da convenirsi presso la sede dell'azienda grafica venditrice.

La grafica applicata ai capi d'abbigliamento

L'industria dell'abbigliamento in primis ha determinato una crescita notevole nel settore grafico. Proprio il settore tessile ha fatto sì che nascesse e si sviluppasse nella nostra provincia attività atte a eseguire stampe e lavorazioni dettate dalla grafica e dalla moda.

La grafica applicata a capi di abbigliamento, agli accessori e al packaging nasce solitamente all'interno dell'azienda produttrice con la collaborazione tra grafico e stilista per poi trasmettere gli esecutivi di stampa alla ditta serigrafica o al ricamificio o a eventuali altre ditte che apportheranno

successive lavorazioni quali transfert, lucidatura, borchie, strasse o applicazioni di pajettes ecc. In altri casi ci possono essere trattamenti successivi come la sabbiatura, il lavaggio con pietre o un trattamento atto a ottenere effetti di invecchiamento o altro.

La grafica commissionata allo studio grafico esterno viene sottoposta all'approvazione dello stilista che ne segue il posizionamento e la dimensione per poi far seguire le varie fasi di stampa e lavorazioni a personale di prodotto. In questo caso la grafica utilizzata viene pagata allo studio grafico secondo quanto pattuito (considerando il numero delle grafiche a blocco oppure per ogni grafica singola utilizzata in produzione)

I progetti di lavoro vengono presentati al committente con disegni, bozzetti ed esempi di lavorazioni con eventuali prove, che saranno a carico della ditta offerente nel caso non siano stati espressamente richiesti. Successivamente viene formulata l'offerta relativa al solo campionario da eseguirsi nelle aziende grafiche offerenti. Solo su richiesta viene formulata una Quotazione relativa alla produzione italiana per quantità.

Tutte le lavorazioni intorno alla grafica caratterizzano fortemente il gusto principale del prodotto che spesso condizionano la ditta committente a produrre in Italia, una parte del prodotto nella nostra provincia (anche se sempre meno) la principale prerogativa della maggior parte di queste lavorazioni è la manualità richiesta per ottenere copie non identiche, ma con la caratteristica di essere quasi pezzi unici.

L'esecuzione di prove, i clichés, le pellicole, le selezioni, i punzoni, gli impianti stampa o di ricamo o qualsiasi altro impianto se non specificato nel preventivo, si intendono esclusi dal prezzo e saranno conteggiati a parte.

I prezzi rilasciati dalla azienda grafica non impegnano la stessa per future produzioni, salvo diversa pattuizione.